

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

COMMISSIONI 5^a e 10^a RIUNITE

(Programmazione economica, bilancio)
(Industria, commercio, turismo)

9^o Resoconto stenografico

SEDUTA DI VENERDÌ 25 LUGLIO 1997

Presidenza del presidente della 5^a Commissione permanente
COVIELLO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2071-B) *Interventi urgenti per l'economia*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(473) **PALUMBO**: *Disciplina delle società fra professionisti*

(2556) **COSTA e FIRRARELLO**: *Disciplina delle società fra professionisti*

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge n. 2071-B. Assorbimento dei disegni di legge nn. 473 e 2556)

PRESIDENTE Pag. 2, 3, 4 e *passim*
ASCIUTTI (*Forza Italia*) ... 16, 17, 26 e *passim*
BERSANI, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo*.... 2, 3,
110 e *passim*

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite (Rifond. Com.-Progr.)* 6, 7, 9 e *passim*
DE LUCA Athos (*Verdi-l'Ulivo*) 144

DEMASI (*AN*) Pag. 26, 27, 28 e *passim*
FERRANTE (*Sin. Dem.-l'Ulivo*).. 30, 52, 78 e *passim*
FUMAGALLI CARULLI (*CCD*) 111, 113, 115 e *passim*
GIARETTA (*PPI*)..... 9, 82, 83 e *passim*
GUBERT (*CDU*)..... 6, 8, 9 e *passim*
LADU, *sottosegretario per l'industria, il commercio e l'artigianato*.. 6, 11, 16 e *passim*
MARINO (*Rifond. Com.-Progr.*) 16, 79, 126 e *passim*
MORANDO (*Sin. Dem.-l'Ulivo*).. 66, 73, 78 e *passim*
MORO (*Lega Nord*)..... 81, 108
NIEDDU (*Sin. Dem.-l'Ulivo*) 10
PACE (*AN*) 24, 37, 66
PALUMBO (*PPI*)..... 31, 32, 108 e *passim*
PAPPALARDO (*Sin. Dem.-l'Ulivo*)..... 51, 106,
133 e *passim*
RIPAMONTI (*Verdi-l'Ulivo*)..... 78, 79, 107
SELLA DI MONTELUCE (*Forza Italia*) 61
TAROLLI (*CCD*) 143
VEGAS (*Forza Italia*)..... 8, 9, 85 e *passim*
VIVIANI (*Sin. Dem.-l'Ulivo*) 50, 51, 52 e *passim*
WILDE (*Lega Nord*)..... 6, 10, 11 e *passim*

I lavori hanno inizio alle ore 9,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2071-B) *Interventi urgenti per l'economia*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(473) PALUMBO: *Disciplina delle società fra professionisti*

(2556) COSTA E FIRRARELLO: *Disciplina delle società fra professionisti*

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge n. 2071-B. Assorbimento dai disegni di legge nn. 473 e 2556)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 2071-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, 473 e 2556, sospesa nella seduta notturna del 22 luglio dopo la replica del relatore e del rappresentante del Governo.

Ha facoltà di parlare il ministro Bersani.

BERSANI, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo*. Signor Presidente, onorevoli senatori, mi preme ringraziare le Commissioni riunite per la sollecitudine con la quale hanno condotto la discussione in questi giorni e segnalare alcune valutazioni.

In primo luogo mi sembra importante sottolineare molto positivamente la riformulazione, prevista dall'emendamento 1.6 del relatore, dell'articolo 1 introdotto dalla Camera, che ci permette di cogliere un'esigenza segnalata dalla 1^a Commissione. Mi sembra una riformulazione congrua e significativa. Voglio ribadire che sul tema relativo alla verifica dell'efficacia degli interventi che proponiamo è giusto, come prevede l'articolo, che si attrezzino ancora di più la struttura ministeriale, non nel senso che il controllato debba anche svolgere il ruolo di controllore ma che debba essere più dotato per fornire gli opportuni elementi di valutazione.

Detto questo, segnalo ancora una volta all'attenzione e alla responsabilità dei membri delle Commissioni riunite la situazione nella quale ci troviamo. L'obiettivo – credo condiviso – è di concludere l'esame dei disegni di legge in titolo prima della pausa estiva, sostanzialmente perchè alla ripresa dell'attività parlamentare il sistema delle piccole imprese possa ricevere immediatamente aiuto da una politica di ripresa degli investimenti. A nome del Governo vorrei sollecitare la sensibilità degli onorevoli senatori affinchè si valutino solo eventuali correzioni di natura strettamente tecnica, in quanto è necessario raccogliere su qualunque modifica approvata in questa sede il consenso dell'altro ramo del Parlamento nei tempi utili e c'è naturalmente una situazione di equilibrio molto delicata. Nell'ottica del Governo, gli emendamenti puramente tec-

nici – come si vedrà poi nel seguito dell'esame – sono quelli riferiti a correzioni necessarie per una migliore interpretazione o formulazione del testo, che in alcuni punti può presentare delle imperfezioni e dare luogo ad inconvenienti nella gestione delle norme stesse. Molte delle proposte, anche condivisibili in alcuni casi, contenute negli emendamenti possono trovare soddisfazione in altra sede o possono essere accolte come raccomandazioni e ordini del giorno che, lo anticipo sin da ora, il Governo sarà in molti casi disponibile ad accogliere favorevolmente.

Concludo il mio intervento ringraziandovi ancora una volta per il lavoro che state svolgendo affidando queste valutazioni alla vostra sensibilità.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

La Camera dei deputati ha introdotto il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 1.

(Commissione parlamentare per la valutazione di leggi e provvedimenti amministrativi in materia di sostegno alle attività economiche e produttive)

1. È istituita, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una Commissione parlamentare che effettua valutazioni e controlli sull'efficacia e sul rispetto delle finalità di leggi e provvedimenti amministrativi in materia di sostegno alle attività economiche e produttive.

2. La Commissione è composta da otto deputati e da otto senatori, nominati, previa intesa, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in rappresentanza proporzionale dei gruppi parlamentari. La Commissione elegge al suo interno il presidente, un vicepresidente e un segretario.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato trasmette alle Camere i programmi di intervento al fine dell'espressione del parere da parte della Commissione parlamentare di cui al presente articolo. I programmi di intervento devono essere corredati da una relazione illustrativa degli atti ministeriali adottati nonchè dei risultati dell'attività di vigilanza e controllo esercitata dal Governo anche nei confronti di società o enti vigilati dalle pubbliche amministrazioni, ovvero dalle medesime direttamente o indirettamente controllati.

4. L'attività di controllo della Commissione è esercitata anche nei confronti di soggetti pubblici e privati che beneficiano di leggi di finanziamento diretto o indiretto, verificandone costantemente l'utilità economica e produttiva, le finalità istituzionali e l'impatto occupazionale; tali soggetti sono tenuti a fornire ogni informazione richiesta dalla Commissione entro trenta giorni.

5. La Commissione riferisce alle Camere con relazione annuale prima dell'inizio dell'esame dei documenti di bilancio.

sime direttamente o indirettamente controllati, al fine di mettere in grado le Commissioni di valutare l'efficacia di detti provvedimenti.

2. Le Commissioni parlamentari, nella loro attività di valutazione e controllo di cui al comma 1 possono richiedere informazioni ed elementi conoscitivi relativi a singoli soggetti pubblici e privati beneficiari di finanziamenti derivanti da leggi e provvedimenti di sostegno alle attività economiche e produttive direttamente alla struttura di cui al comma 3.

3. Al fine di corrispondere alle esigenze informative e di monitoraggio sugli effetti dei provvedimenti di sostegno alle attività economiche e produttive è istituita presso il Ministero dell'industria una apposita struttura, utilizzando le risorse di personale e strumentali in essere presso il medesimo.

4. I soggetti pubblici e privati, beneficiari di finanziamenti derivanti da leggi e provvedimenti di sostegno alle attività economiche e produttive, sono tenuti a fornire al Ministero dell'industria ogni elemento informativo relativo all'utilizzazione di detti finanziamenti, ritenuto dal medesimo utile per le attività di cui al presente articolo.

5. Le Commissioni parlamentari di cui al comma 1 possono riferire alle Assemblee delle Camere con una relazione annuale da tenersi prima dell'inizio dell'esame dei documenti di bilancio».

1.6

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere le parole: «e controlli».

1.9

NIEDDU, MACONI, GAMBINI, PAPPALARDO

Al comma 2, primo e secondo rigo, sostituire la parola: «otto» con la parola: «venti».

1.8

GUBERT, TAROLLI

Al comma 2, dopo le parole: «otto senatori» inserire le seguenti: «ed è integrata con un componente per ciascun gruppo parlamentare non rappresentato».

1.7

GUBERT, TAROLLI

Al comma 4, sostituire le parole: «di controllo» con la parola: «valutazione».

1.10

NIEDDU, MACONI, GAMBINI, PAPPALARDO

WILDE. Signor Presidente, l'emendamento 1.4 intende sopprimere l'articolo 1, perchè l'istituzione di una nuova Commissione bicamerale danneggia la produttività del lavoro parlamentare, determina interferenze con le Commissioni permanenti, come è stato detto tra l'altro dal parere

della 1^a Commissione. Otto senatori più otto deputati sono tanti: nelle altre nazioni europee Commissioni simili sono costituite solitamente da tre membri e vi può partecipare anche del personale tecnico, quindi danno maggiori garanzie. Con questo articolo non si andrebbe nella direzione di una valutazione dei controlli sull'efficacia e pertanto ne proponiamo la soppressione.

GUBERT. Signor Presidente, mi sembra che il modo di verifica dell'efficacia delle politiche possa essere diverso ed in ogni caso non è assunto semplicemente da una Camera.

Comunque, per le ragioni già enunciate in sede di dibattito generale, tra cui anche quella della rappresentanza, con l'emendamento 1.4 proponiamo di sopprimere l'articolo 1.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3, tutti soppressivi dell'articolo 1, si intendono illustrati.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5.

LADU, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Anche il Governo esprime parere contrario su questi emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1.

WILDE. Signor Presidente, chiedo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a fare l'appello dei presenti.

(RIPAMONTI, *segretario, fa l'appello*).

PRESIDENTE. Le Commissioni riunite sono in numero legale.

Ripresa della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 2071-B, 473 e 2256

PRESIDENTE. Metto pertanto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Ascutti e da altri senatori, identico agli emendamenti: 1.2, presentato dal senatore Ripamonti; 1.3, presentato dal senatore Viviani e da altri senatori; 1.4, presentato dai senatori Wilde e Lago e 1.5, presentato dai senatori Gubert e Tarolli.

Non è approvato.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Signor Presidente, desidero brevemente illustrare l'emendamento 1.6 interamente sostitutivo

dell'articolo 1. Sono state tra l'altro apportate alcune correzioni formali che accolgono sostanzialmente le indicazioni fornite dalla Commissione affari costituzionali; vengono infatti sostituite al comma 1 le parole «alle competenti Commissioni industria del Senato e attività produttive della Camera dei deputati» con le seguenti: «alle Commissioni del Senato e della Camera dei deputati competenti in materia industriale», mentre all'ultimo comma le parole «da tenersi prima dell'inizio dell'esame dei documenti di bilancio» vengono sostituite dalle seguenti: «da presentare prima dell'inizio della sessione di bilancio».

Tengo a sottolineare che non sono stati in alcun modo modificati i principi e i contenuti presenti nella precedente stesura dell'articolo che si intende sostituire: viene infatti garantito e, se possibile, reso più efficace e stringente il controllo del rispetto delle finalità sottese alle agevolazioni al sistema industriale, della loro efficacia e in modo particolare dell'impatto occupazionale.

Come si può osservare, un elemento innovativo è rappresentato dall'attribuzione alle Commissioni permanenti industria del Senato e attività produttive della Camera dei deputati di alcuni compiti che nel vecchio testo venivano demandati ad una Commissione parlamentare composta da membri dei due rami del Parlamento.

Un ulteriore aspetto di novità è l'istituzione di un apposito ufficio per il monitoraggio degli aiuti alle imprese presso il Ministero dell'industria, da cui le suddette Commissioni parlamentari potranno attingere i dati.

Ritengo pertanto che l'emendamento in esame possa essere considerato una soluzione tra virgolette «brillante», muovendosi nel rispetto di un necessario controllo di un comparto importante della spesa pubblica e valorizzando altresì il ruolo delle strutture parlamentari esistenti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.6 (Nuovo testo), comprendente le correzioni formali dianzi descritte dal relatore. Ne do lettura:

Sostituire l'articolo 1, con il seguente:

«Art. 1.

(Attività di valutazione di leggi e provvedimenti in materia di sostegno alle attività economiche e produttive)

1. Al fine di effettuare attività di valutazione e controllo sull'efficacia e sul rispetto delle finalità delle leggi e dei conseguenti provvedimenti amministrativi in materia di sostegno alle attività economiche e produttive il Governo, entro il mese di aprile di ogni anno, presenta alle Commissioni del Senato della Repubblica della Camera dei deputati competenti in materia industriale una relazione illustrativa delle caratteristiche e dell'andamento nell'anno precedente dei diversi provvedimenti in materia di sostegno alle attività economiche e produttive, tracciando

per ciascuno di essi un quadro articolato territorialmente delle somme impegnate e di quelle erogate, degli investimenti attivati e dell'impatto occupazionale attivato e quant'altro sia ritenuto utile per una valutazione dei provvedimenti in questione. Detta relazione dovrà inoltre, fornire, sempre in forma articolata, elementi di monitoraggio, rispetto agli andamenti degli anni precedenti, nonché l'illustrazione dei risultati dell'attività di vigilanza e di controllo esercitata dal Governo anche nei confronti di società o enti vigilati dalle pubbliche amministrazioni, ovvero dalle medesime direttamente o indirettamente controllati, al fine di mettere in grado le Commissioni di valutare l'efficacia di detti provvedimenti.

2. Le Commissioni parlamentari, nella loro attività di valutazione e controllo di cui al comma 1 possono richiedere informazioni ed elementi conoscitivi relativi a singoli soggetti pubblici e privati beneficiari di finanziamenti derivanti da leggi e provvedimenti di sostegno alle attività economiche e produttive direttamente alla struttura di cui al comma 3.

3. Al fine di corrispondere alle esigenze informative e di monitoraggio sugli effetti dei provvedimenti di sostegno alle attività economiche e produttive è istituita presso il Ministero dell'industria una apposita struttura, utilizzando le risorse di personale e strumentali in essere presso il medesimo.

4. I soggetti pubblici e privati, beneficiari di finanziamenti derivanti da leggi e provvedimenti di sostegno alle attività economiche e produttive, sono tenuti a fornire al Ministero dell'industria ogni elemento informativo relativo all'utilizzazione di detti finanziamenti, ritenuto dal medesimo utile per le attività di cui al presente articolo.

5. Le Commissioni parlamentari di cui al comma 1 possono riferire alle Assemblee delle Camere con una relazione annuale da presentare prima dell'inizio della sessione di bilancio».

1.6 (Nuovo testo)

IL RELATORE

VEGAS. Signor Presidente, ritengo che la nuova formulazione dell'articolo 1, proposta con l'emendamento 1.6 (Nuovo testo), sia in linea di massima soddisfacente in quanto consente, senza creare inutili sovrastrutture, di monitorare determinati flussi di spesa.

Se mi è consentito, desidererei comunque effettuare alcune osservazioni di carattere formale sul comma 1, a mio avviso redatto in modo più espositivo che giuridico. In tal senso dovrebbero ad esempio essere corretti i termini con i quali si rinvia alle Commissioni industria del Senato e attività produttive della Camera; infatti, trattandosi di *interna corporis*, sarebbe più opportuno parlare di «Commissioni di merito».

Ripeto, il comma 1 è scritto in una forma letteraria difficilmente modificabile, il comma 2, invece, è sostanzialmente ripetitivo ma ampliativo rispetto al comma 4.

GUBERT. Signor Presidente, come ho già avuto modo di rilevare, ritengo indubbiamente positiva la funzione di controllo affidata al Parlamento in merito all'efficacia di queste complesse politiche di incentivi all'industria.

Non condivido tuttavia la scelta operata al comma 3 dell'emendamento in esame, in base alla quale la funzione di monitoraggio sugli effetti dei provvedimenti di sostegno alle attività economiche e produttive viene affidata ad un ufficio interno del Ministero dell'industria. Sono infatti convinto che una valutazione seria e degna di questo nome richieda l'intervento di autorità esterne al Governo e di soggetti comunque diversi da quelli che mettono in campo determinati interventi.

GIARETTA. Signor Presidente, pur avendo anche noi presentato un emendamento soppressivo dell'articolo 1, riteniamo tuttavia che la nuova formulazione di tale articolo proposta dall'emendamento 1.6 metta sostanzialmente riparo ai problemi che avevamo sottolineato in sede di discussione generale.

Desidereremmo inoltre avere una valutazione del relatore circa la questione sollevata dal collega Vegas; anche per noi infatti i commi 2 e 4 dell'articolo 1, proposti con l'emendamento in esame, risultano un po' ridondanti e quindi suggeriamo la soppressione di uno dei due.

PRESIDENTE. Chiedo al relatore se intenda accogliere la proposta di modifica suggerita dal senatore Vegas e testè rinnovata dal senatore Giaretta.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Signor Presidente, il relatore non può accogliere tale proposta.

VEGAS. Signor Presidente, chiedo che l'emendamento 1.6 venga posto ai voti per parti separate ossia prima i commi 1, 3, 4 e 5 e successivamente il comma 2.

PRESIDENTE. Metto ai voti il comma 1 dell'emendamento 1.6, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti il comma 2.

È approvato.

Metto ai voti il comma 3.

È approvato.

Metto ai voti il comma 4.

È approvato.

Metto ai voti il comma 5.

È approvato.

Con l'approvazione mediante votazioni separate dei cinque commi dell'emendamento 1.6 (Nuovo testo), presentato dal relatore, risultano preclusi tutti i successivi emendamenti riferiti all'articolo 1. Metto ai voti nel suo complesso l'articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

Art. 2.

(Finalità della legge)

1. Le azioni di sostegno alle attività produttive contenute nella presente legge si esplicano nel quadro degli obiettivi macroeconomici fissati dal Documento di programmazione economico-finanziaria, in accordo con i criteri e nei limiti massimi consentiti dalla normativa dell'Unione europea e con particolare riferimento alla salvaguardia e allo sviluppo dell'occupazione pur in presenza dell'innovazione tecnologica, nonché alla tutela e al miglioramento dell'ambiente. Le azioni suddette si informano altresì al principio della programmazione, della trasparenza e della redditività delle iniziative.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Dopo la parola «riferimento» inserire le seguenti: «alla coesione economica».

2.1 NIEDDU, MACONI, GAMBINO, PAPPALARDO

Dopo le parole: «particolare riferimento» inserire le seguenti: «segnatamente nelle aree depresse».

2.2 GUBERT, TAROLLI

Sopprimere le parole: «pur in presenza dell'innovazione tecnologica».

2.3 WILDE, LAGO

Dopo le parole: «innovazione tecnologica» inserire le seguenti: «alla sicurezza dei lavoratori».

2.4 WILDE, LAGO

NIEDDU. Ritiro l'emendamento 2.1.

WILDE. Diamo per illustrati gli emendamenti 2.3 e 2.4.

GUBERT. Non credo si possa contestare che la Camera dei deputati ha aggiunto altri scopi a questo provvedimento. Peraltro, togliere il riferimento alle aree depresse, così come si propone con l'emendamento 2.2, non ci sembra opportuno e pertanto proponiamo di ripristinare il testo originario.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

LADU, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Anch'io esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dai senatori Gubert e Tarolli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dai senatori Wilde e Lago.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.4, presentato dai senatori Wilde e Lago.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

WILDE. Chiediamo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a fare l'appello dei senatori presenti.

(RIPAMONTI, *segretario, fa l'appello*).

PRESIDENTE. Le Commissioni riunite sono in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2071-B, 473 e 2556

Metto ai voti l'articolo 2, corrispondente all'articolo 1 del testo approvato dal Senato, con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Art. 3.

*(Integrazioni e modificazioni
della legge 5 ottobre 1991, n. 317)*

1. Al fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono assegnate lire 25 miliardi per il 1998 e lire 50 miliardi per il 1999 per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 22, 23, comma 1, 27 e 33, comma 2, della legge 5 ottobre 1991, n. 317. Al medesimo fondo sono altresì assegnate lire 50 miliardi per il 1998 e lire 25 miliardi per il 1999 per la concessione delle agevolazioni previste dall'articolo 5 della citata legge n. 317 del 1991 in favore degli interventi di cui alle dichiarazioni e domande presentate entro il 31 dicembre 1996 e non accolte per esaurimento dei fondi. Qualora i beni relativi alle domande presentate entro il 31 dicembre 1996 e non accolte per esaurimento dei fondi siano stati acquistati ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 317 del 1991, la revoca di cui al comma 4 dell'articolo 13 della medesima legge è disposta solo nel caso in cui essi siano alienati, ceduti o distratti entro i diciotto mesi successivi alla concessione delle agevolazioni.

2. Qualora le risorse complessivamente assegnate agli interventi di cui al citato articolo 5 della legge n. 317 del 1991 non risultino sufficienti alla concessione dei benefici nella misura massima prevista dalla medesima legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al fine di consentire il finanziamento di tutti gli interventi, dispone la riduzione percentuale, in egual misura, dell'importo a ciascuno spettante.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato rende nota la data dell'accertato esaurimento dei fondi recati dalle diverse disposizioni della legge 5 ottobre 1991, n. 317, con un comunicato che viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. A decorrere dalla stessa data non possono essere presentate dichiarazioni e domande per ottenere i benefici della medesima legge; ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può, con proprio decreto, stabilire nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni e domande.

4. L'articolo 7 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, è abrogato. Le risorse che si rendono conseguentemente disponibili sono riattribuite agli interventi di cui all'articolo 5 della citata legge n. 317 del 1991 nella misura di lire 60 miliardi ed agli interventi di cui all'articolo 8 della medesima legge nella misura di lire 20 miliardi.

5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato modifica, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 8 della legge n. 317 del 1991.

6. Per la realizzazione, nei distretti industriali di cui all'articolo 36, comma 2, della citata legge n. 317 del 1991, di programmi regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano volti a un miglioramento della rete di servizi, con particolare riguardo a quelli informatici e te-

lematici, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone la concessione di un contributo in misura non superiore al 50 per cento della spesa prevista. Per le regioni di cui all'obiettivo n. 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, la percentuale di intervento è elevata al 70 per cento. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce criteri e modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi.

7. Ai consorzi senza fini di lucro costituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni, cui siano affidati anche i compiti di cui all'articolo 27, comma 7, della stessa legge, sono attribuiti dalle regioni e dalle province stesse, oltre ai finanziamenti di cui al citato articolo 36, comma 3, anche contributi in conto capitale finalizzati alle prestazioni di servizi per l'innovazione e lo sviluppo tecnologico, gestionale e amministrativo. Nelle regioni interessate agli interventi di cui all'obiettivo n. 1 del citato regolamento (CEE) n. 2052/88, possono essere costituite dalle regioni stesse società consortili di sviluppo industriale anche per i fini di cui all'articolo 36, comma 5, della legge n. 317 del 1991. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi nella misura non superiore al 50 per cento della spesa prevista, elevata al 70 per cento nelle regioni di cui all'obiettivo n. 1 del citato regolamento (CEE) n. 2052/88. A valere sulle proprie disponibilità di bilancio, l'Ente nazionale per l'energia e l'ambiente (ENEA) provvede al finanziamento di programmi di ricerca, sviluppo, adattamento, trasferimento e diffusione di servizi avanzati a supporto delle politiche di sviluppo regionali, concordati con le regioni, attraverso appositi accordi.

8. All'articolo 1 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera b), le parole: «commerciali e di servizi» sono sostituite dalle seguenti: «commerciali, turistiche e di servizi»;

b) al comma 2, lettera b), le parole: «piccola impresa commerciale e piccola impresa di servizi» sono sostituite dalle seguenti: «piccola impresa commerciale, piccola impresa turistica e piccola impresa di servizi».

9. All'articolo 5, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti:

«g-bis) la realizzazione o l'acquisizione di unità elettroniche o di sistemi elettronici e di programmi per l'elaborazione dei dati statistici, per la diffusione di informazioni turistiche e per sistemi di prenotazione turistico-alberghiera;

g-ter) la realizzazione o l'acquisizione di sistemi, macchinari e programmi, gestiti da apparecchiature elettroniche, finalizzati all'adeguamento

mento delle imprese alle normative europee, nazionali e regionali sulla sicurezza».

10. Per le finalità di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo, al fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono assegnate lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, con proprio decreto, alla ripartizione dei relativi fondi.

I commi 1, 2 e 3 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il comma 4 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

La Camera dei deputati ha introdotto un comma 5. Lo metto ai voti.

È approvato.

Il comma 6, corrispondente al comma 5 del testo approvato dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Al comma 7, introdotto dalla Camera dei deputati, sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere il comma 7.

Conseguentemente modificare il comma 10, sopprimendo il riferimento al comma 7 ed eliminando l'ultima frase del comma.

3.1

MARINO

Sopprimere il comma 7.

3.2

WILDE, LAGO

Sopprimere il comma 7.

3.8

ASCIUTTI, TRAVAGLIA, NAVA, DI BENEDETTO, SELLA DI MONTELUCE

Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.

3.4

WILDE, LAGO

Al comma 7, dopo le parole: «obiettivo n. 1» inserire sempre le seguenti: «e 5-b».

3.9

GUBERT, TAROLLI

Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «del citato regolamento (CEE) n. 2052/88,» inserire le seguenti: «nonchè Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Marche e Umbria».

3.3

WILDE, LAGO

Al comma 7, sopprimere il terzo periodo.

3.5

WILDE, LAGO

Al comma 7, terzo periodo, dopo le parole: «concessione ed erogazione» inserire le seguenti: «e il controllo».

3.7

WILDE, LAGO

Al comma 7, terzo periodo, sostituire le parole: «50 per cento» con: «40 per cento» e «70 per cento» con «50 per cento».

3.6

WILDE, LAGO

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite.* Vorrei invitare il collega Marino a ritirare l'emendamento 3.1. Approfito di questa occasione per svolgere anche un ragionamento di ordine generale rivolto alla grande maggioranza degli altri emendamenti così come ha già fatto il ministro Bersani.

Si è a lungo discusso nelle Commissioni riunite sull'opportunità o meno di procedere alla modifica del testo approvato dalla Camera, stante il pericolo che un successivo passaggio all'altro ramo del Parlamento possa comportare la mancata approvazione del provvedimento prima dell'interruzione dei lavori parlamentari per le ferie estive.

Credo che esista un'esigenza prioritaria sulla quale mi pare abbiano convenuto tutti i Gruppi parlamentari, cioè di approvare il disegno di legge prima dell'interruzione estiva dei lavori parlamentari; ritengo che a questa esigenza fondamentale debba essere commisurato il lavoro emendativo che dobbiamo effettuare che, per quanto riguarda l'avviso del relatore, deve essere di entità modesta, anzi modestissima.

Per questo il parere del relatore su emendamenti che pure nel merito si sentirebbe di condividere sarà contrario; per evitare il pericolo che l'approvazione di numerose modifiche, magari su argomenti di particolare interesse che meriterebbero attenzione, possa pregiudicare l'iter del provvedimento nei tempi ipotizzati.

Per questo motivo chiedo al collega Marino di ritirare l'emendamento 3.1 e lo stesso farò con la stragrande maggioranza degli emendamenti, indipendentemente dal giudizio di merito che su di essi potrebbe essere dato. I colleghi non me ne vogliono.

MARINO. Accolgo l'invito, però chiarisco che a oneri invariati in sostanza in questo comma si sottraggono risorse ai distretti industriali. Comunque accolgo l'invito del relatore e ritiro l'emendamento 3.1.

PRESIDENTE. Vorrei dire al senatore Marino e ad altri presentatori di emendamenti che possiamo adottare il metodo adottato dal Senato in occasione del dibattito sulla legge cosiddetta Bassanini, quando in terza lettura si convenne, invece di modificare nuovamente il provvedimento, di votare degli ordini del giorno politicamente vincolanti per il Governo.

Il senatore Marino in questo caso potrebbe presentare un ordine del giorno che impegni il Governo a dare la priorità ai distretti industriali nell'allocazione delle risorse disponibili. Il Ministro ha già dichiarato la sua disponibilità a recepire politicamente tale ordine del giorno.

MARINO. Va bene, signor Presidente.

WILDE. Diamo per illustrato l'emendamento 3.2.

ASCIUTTI. Anche noi diamo per illustrato l'emendamento 3.8.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.2 e 3.8, di identico contenuto.

LADU, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dai senatori Wilde e Lago, identico all'emendamento 3.8, presentato dal senatore Asciutti e da altri senatori.

Non è approvato.

WILDE. Diamo per illustrato l'emendamento 3.4.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Esprimo parere contrario.

LADU, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Esprimo analogo parere.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.4, presentato dai senatori Wilde e Lago.

Non è approvato.

GUBERT. Nel testo vedo privilegiate alcune delle aree depresse, mentre in precedenza abbiamo votato per togliere qualsiasi riferimento ad esse. È chiaro che la Camera dei deputati da questo punto di vista ha peggiorato il provvedimento. L'emendamento 3.9 propone di inserire anche le aree depresse di cui all'obiettivo 5-b del Centro-Nord in modo da avere una maggiore equità nell'azione di riequilibrio territoriale, dato che l'obiettivo n. 1 si riferisce alle aree del Mezzogiorno.

Qualcuno potrebbe pensare che, trattandosi di distretti industriali o di attività industriali, esse non hanno molto a che vedere con le aree montane: in realtà una delle strategie per sviluppare le aree montane e marginali è proprio quella di incentivare l'intervento di industrializzazione.

WILDE. Signor Presidente, vorrei aggiungere la mia firma all'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.9.

ASCIUTTI. Non desidero fare polemica ma sottolineare il fatto che nel corso del dibattito che ha preceduto l'illustrazione e la votazione degli emendamenti è stato evidenziato in maniera molto forte e significativa che questi consorzi non li vuole nessuno. Il relatore ha potuto constatare personalmente - a Napoli eravamo insieme - che non li vogliono gli imprenditori, non li vogliono gli enti locali, non li vogliono le maestranze e neanche i sindacati. E noi, invece, provvediamo a rifinanziarli; questa è la realtà delle cose.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 3.9.

LADU *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.9, presentato dal senatore Gubert e da altri senatori.

Non è approvato.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 3.3 per i motivi precedentemente indicati, pur essendo molto interessato perchè l'emendamento include la regione Umbria, che è la mia regione natale.

LADU, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dai senatori Wilde e Lago.

Non è approvato.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 3.5.

LADU, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.5 presentato dai senatori Wilde e Lago.

Non è approvato.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 3.7.

LADU, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.7, presentato dai senatori Wilde e Lago.

Non è approvato.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 3.6.

LADU, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.6, presentato dai senatori Wilde e Lago.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 3, corrispondente all'articolo 2 del testo approvato dal Senato, con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

L'articolo 4, corrispondente all'articolo 3 del testo approvato dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 5.

(Interventi nel settore della ricerca scientifica)

1. Per la prosecuzione delle attività previste dal piano triennale approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) con deliberazione dell'8 agosto 1995, pubblicata nella *Gazzet-*

ta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 1995, nonchè di quelle relative ai laboratori di luce di sincrotrone di Grenoble e di Trieste e alla partecipazione ai programmi di ricerca e strutturali dell'Unione europea, è autorizzato, in favore dell'Istituto nazionale per la fisica della materia (INFN), un finanziamento di lire 24,5 miliardi nel 1997, di lire 25 miliardi per l'anno 1998 e di lire 25 miliardi per l'anno 1999.

2. Al fine sia di accelerare la realizzazione dei piani e dei programmi dell'INFN e dell'ENEA sia di incrementare l'occupazione giovanile anche per quanto riguarda le aree identificate dai diversi obiettivi di sviluppo, l'INFN e l'ENEA sono autorizzati, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, incluse le entrate non provenienti dal contributo ordinario dello Stato, a stipulare previa selezione pubblica, anche a livello regionale, contratti a termine di durata non superiore a cinque anni con personale anche di nazionalità straniera. L'INFN e l'ENEA sono autorizzati altresì a stipulare, nell'ambito dei predetti limiti, i contratti di formazione e lavoro di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni e integrazioni, eventualmente finalizzati alla successiva assunzione da parte di un altro soggetto, e comunque in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e all'articolo 16, comma 11, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451. Il comma 4 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 506, è abrogato.

3. Per la prosecuzione del Programma nazionale di ricerche in Antartide è autorizzato un ulteriore contributo dello Stato pari a lire 48 miliardi per il 1998 e a lire 42 miliardi per il 1999. L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed alle Commissioni parlamentari competenti del conto economico consuntivo e dei risultati scientifici ottenuti. Le Commissioni parlamentari esprimono il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermi restando le attuali strutture operative e i soggetti incaricati dell'attuazione, sono rideterminati i compiti e gli organismi consultivi e di coordinamento, le procedure per l'aggiornamento del programma, le modalità di attuazione e la disciplina dell'erogazione delle risorse finanziarie di cui al presente comma.

4. È istituito l'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna, al fine di coordinare e promuovere l'attività di studio e di ricerca nel settore, in collaborazione con regioni, enti locali, istituti e centri interessati europei e internazionali. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità, gli organi di amministrazione e controllo, la sede, le modalità di costituzione e di funzionamento, le procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi, per l'assunzione e l'utilizzo del personale, per

l'erogazione delle risorse. In favore dell'Istituto, per l'avvio delle attività, è autorizzato un contributo dello Stato pari a lire 500 milioni per il 1997, lire 2 miliardi per il 1998 e lire 3 miliardi per il 1999. Al funzionamento dell'istituto si provvede con il concorso finanziario dei soggetti che aderiscono alle attività del medesimo.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 25 miliardi per il 1997, in lire 75 miliardi per il 1998 e in lire 70 miliardi per il 1999, si provvede, quanto a lire 10 miliardi per l'anno 1997, 75 miliardi per l'anno 1998 e 70 miliardi per l'anno 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonchè, quanto a lire 15 miliardi per l'anno 1997, mediante riduzione di pari importo del capitolo 7109 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 8, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, così come rideterminata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1996, n. 663. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. All'articolo 4 della legge 16 maggio 1989, n. 184, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'ASI è autorizzata a partecipare al capitale sociale della CIRA Spa, che adegua il proprio statuto alle disposizioni della presente legge, ai fini della stipula della convenzione di cui all'articolo 2 e degli eventuali aggiornamenti».

7. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ridetermina la disciplina del programma di cui alla legge 16 maggio 1989, n. 184, dei suoi strumenti e modalità di attuazione, delle forme di partecipazione pubblica e del trattamento, anche fiscale, del soggetto di cui all'articolo 4, comma 1, della legge stessa. A decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto regolamento, la citata legge n. 184 del 1989 è abrogata.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. All'articolo 12 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 506, il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Al fine di accelerare la realizzazione dei piani e dei programmi dell'Istituto, il medesimo è autorizzato, nei limiti delle proprie disponi-

bilità di bilancio, a stipulare previa selezione pubblica contratti a termine di durata non superiore a cinque anni, con personale anche di nazionalità straniera. L'INFM è autorizzato altresì a stipulare, nell'ambito dei predetti limiti, i contratti di formazione e lavoro di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni ed integrazioni, eventualmente finalizzati alla successiva assunzione da parte di un altro soggetto e comunque in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 e all'articolo 16, comma 11, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451"».

5.10 DEMASI, COZZOLINO, PONTONE, COLLINO, MONTELEONE

Al comma 2, al primo periodo sopprimere le parole: «sia di incrementare l'occupazione giovanile anche per quanto riguarda le aree identificate dai diversi obiettivi di sviluppo».

5.14 GUBERT, TAROLLI

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

5.17 GUBERT, TAROLLI

Al comma 3, secondo periodo, dopo la parola: «presentazione» aggiungere le seguenti: «entro il 31 gennaio 1998».

5.2 WILDE, LAGO

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «esprimono il proprio parere» inserire la seguente: «vincolante».

5.3 WILDE, LAGO

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «conto economico consuntivo» inserire le seguenti: «dei programmi di ricerca».

5.1 WILDE, LAGO

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono rideterminati i compiti e gli organismi consultivi e di coordinamento, le procedure per l'aggiornamento del programma, le modalità di attuazione e i soggetti incaricati della medesima, la disciplina dell'erogazione delle risorse finanziarie di cui al presente comma. Fino alla data di entrata in vigore le disposizioni di cui alle leggi 10 giugno 1985, n. 284, e 27 novembre 1991, n. 380, sono abrogate a decorrere dalla predetta data».

5.11 DEMASI, COZZOLINO, PONTONE, COLLINO, MONTELEONE

Sopprimere il comma 4.

5.4 WILDE, LAGO

Sopprimere il comma 6.

5.8 ASCIUTTI, TRAVAGLIA, NAVA, DI BENEDETTO, SELLA DI
MONTELUCE

Sopprimere il comma 6.

5.5 WILDE, LAGO

Sopprimere il comma 6.

5.12 DEMASI, COZZOLINO, PONTONE, COLLINO, MONTELEONE

Sopprimere il comma 6.

5.16 GUBERT, TAROLLI

Sopprimere il comma 7.

5.19 PALUMBO

Sopprimere il comma 7.

5.13 DEMASI, COZZOLINO, PONTONE, COLLINO, MONTELEONE

Sopprimere il comma 7.

5.9 ASCIUTTI, TRAVAGLIA, NAVA, DI BENEDETTO, SELLA DI
MONTELUCE

Sopprimere il comma 7.

5.7 WILDE, LAGO

Sopprimere il comma 7.

5.15 GUBERT, TAROLLI

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Con regolamento da adottare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della

legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, è rideterminata la disciplina concernente il programma di cui alla legge 16 maggio 1989, n. 184, i suoi strumenti e modalità di attuazione, le forme di partecipazione pubblica e il trattamento, anche fiscale, del soggetto di cui all'articolo 4, comma 1, della legge stessa. Lo schema di regolamento è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari permanenti, che lo esprimono entro trenta giorni dall'assegnazione. A decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto regolamento la citata legge n. 184 è abrogata. Il regolamento di cui al presente comma è emanato sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) rilancio dell'attività del CIRA come centro di ricerca nazionale con proiezione internazionale, in un contesto di valorizzazione del rapporto con l'area territoriale campana anche attraverso accordi di programma con la regione Campania, con gli enti locali e le istituzioni scientifiche;

b) efficace coordinamento delle attività aeronautiche e spaziali di CIRA e ASI, tra piano spaziale nazionale e programma nazionale di ricerca aerospaziale, con agili strumenti di programmazione e affidamento, anche modificativi o sostitutivi della convenzione in essere;

c) definizione di una procedura certa per i rapporti tra Stato e CIRA sul piano contabile, anche con adozione da parte del CIRA di un regolamento interno in materia di amministrazione, contabilità e finanza da sottoporre all'approvazione del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica».

5.20

COVIELLO

Il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, è rideterminata la disciplina concernente il programma di cui alla legge 16 maggio 1989, n. 184, i suoi strumenti e modalità di attuazione, le forme di partecipazione pubblica e il trattamento, anche fiscale, del soggetto di cui all'articolo 4, comma 1, della legge stessa. A decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto regolamento la citata legge n. 184 è abrogata. Il regolamento di cui al presente comma è emanato sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) rilancio dell'attività del CIRA come centro di ricerca nazionale con proiezione internazionale, in un contesto di valorizzazione del rapporto con l'area territoriale campana anche attraverso accordi di programma con la regione Campania, con gli enti locali e le istituzioni scientifiche;

b) efficace coordinamento delle attività aeronautiche e spaziali di CIRA e ASI, tra piano spaziale nazionale e programma nazionale di ricerca aerospaziale, con agili strumenti di programmazione e

affidamento, anche modificativi o sostitutivi della convenzione in essere;

c) snellimento degli organi direttivi del CIRA, nonché degli organi di valutazione, controllo e di consulenza tecnico-scientifica;

d) definizione di una procedura certa per i rapporti tra Stato e CIRA sul piano contabile, anche con adozione da parte del CIRA di un regolamento interno in materia di amministrazione, contabilità e finanza da sottoporre all'approvazione del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica».

5.18

PALUMBO

Al comma 7, dopo le parole: «della legge 23 agosto 1988, n. 400» inserire le seguenti: «ed approvato dalle assemblee di Camera e Senato».

5.6

WILDE, LAGO

PACE. Aggiunto la mia firma all'emendamento 5.10 e lo do per illustrato.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Esprimo parere contrario sull'emendamento in esame.

LADU, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.10, presentato dal senatore Demasi e da altri senatori.

Non è approvato.

GUBERT. Signor Presidente, desidero illustrare l'emendamento 5.14.

In sede di discussione generale avevo già sottolineato come sia assai improprio affidare agli istituti di natura scientifica lo scopo di incrementare l'occupazione giovanile, anche per quanto riguarda le aree identificate dai diversi obiettivi di sviluppo. Inoltre, questi enti sono già attualmente abilitati ad assumere, per contratto, personale che sia inserito in programmi scientifici. Con il comma in questione, invece, si deroga a questa disposizione e si consente di trasformare enti di natura scientifica in enti che sviluppano l'occupazione giovanile.

In sede di discussione generale non ho avuto alcuna replica nè giustificazione da parte del relatore in proposito e quindi penso che sia saggio non mescolare finalità istituzionali estranee a quelle della ricerca scientifica.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 5.14.

LADU, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.14, presentato dai senatori Gubert e Tarolli.

Non è approvato.

GUBERT L'emendamento 5.17 tende a sopprimere l'ultimo periodo dell'articolo 5.

A me dispiace che il relatore per risparmiare tempo non dia una motivazione del suo parere contrario. La collaborazione, signor Presidente, deve essere attuata da entrambe le parti. Non si può aprire un dibattito, sollevare dei problemi e poi ritrovarsi semplicemente a dire no ad ogni modificazione, tranne qualcuna apportata dalla maggioranza, con la giustificazione che altrimenti non si riuscirà a trasmettere in tempo il disegno di legge alla Camera dei deputati. Io credo che – avevo già sollevato il problema precedentemente – il tempo ci sarebbe anche nel mese di settembre se volessimo, oppure anche prima della chiusura dei lavori della Camera prevista per la settimana prossima. Ritengo che non sia l'approvazione di due o tre emendamenti in più a rendere inattuabile il nostro compito. Penso che, quando si fa appello alla collaborazione da parte di tutti, ciò valga anche per la maggioranza.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Il relatore ha già spiegato in precedenza che molti pareri prescindono dal merito degli emendamenti presentati per i motivi detti e che non ripeto.

Quindi, anche sull'emendamento 5.17 il parere è contrario.

LADU, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.17, presentato dai senatori Gubert e Tarolli.

Non è approvato.

WILDE. Do per illustrati gli emendamenti 5.2. 5.3 e 5.1.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 5.2.

LADU, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE Metto ai voti l'emendamento 5.2, presentato dai senatori Wilde e Lago.

Non è approvato.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 5.3.

LADU, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.3, presentato dai senatori Wilde e Lago.

Non è approvato.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 5.1.

LADU, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dai senatori Wilde e Lago.

Non è approvato.

DEMASI. Do per illustrato l'emendamento 5.11.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 5.11.

LADU, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.11, presentato dal senatore Demasi e da altri senatori.

Non è approvato.

PRESIDENTE. L'emendamento 5.4 è inammissibile non essendo attinente a modifiche introdotte dalla Camera dei deputati rispetto al testo precedentemente approvato dal Senato.

GUBERT. Signor Presidente chiedo che la lista delle firme venga tenuta dal Presidente e non venga manipolata continuamente, perchè attraverso le manipolazioni della lista dei presenti, fatta già per la seconda volta, la maggioranza tende a non rispettare le regole del gioco. Quindi, io chiedo che l'elenco delle firme sia tenuto dalla Presidenza sotto stretto controllo.

WILDE. Ce lo legga, signor Presidente.

PRESIDENTE. Cosa devo leggere? Se vuole può prenderne visione personalmente o attraverso il segretario.

ASCIUTTI. Più che illustrare l'emendamento 5.8, volevo sapere dal relatore, una cosa molto semplice, per capire qual è lo stato dell'arte in questo momento.

Il relatore ha detto che solo pochi articoli saranno modificati, se non addirittura solamente l'articolo 1. Vorrei capire quali sono i pochissimi emendamenti che potranno essere approvati, perchè se sono esclusivamente quelli presentati dai senatori della maggioranza, noi facciamo opposizione e ce ne andiamo, perchè non è possibile proseguire con questo metodo. Non ci potere chiedere di essere presenti sapendo benissimo che tutti i nostri emendamenti saranno bocciati. Se questa è la situazione, ci alziamo e andiamo a casa; è inutile stare qui. Se, invece, c'è un rapporto di correttezza, spieghiamoci a monte come stanno le cose e andiamo avanti.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Colleghi, io credevo di aver chiarito la questione. Ad eccezione dell'articolo 1, che è una riformulazione politica soddisfacente, ma pur sempre politica, gli emendamenti sui quali il relatore ha in mente di esprimere un parere favorevole sono quelli di stretta natura tecnica. Questo è un emendamento – non entro nel merito – di grande sostanza politica, che aprirebbe alla Camera dei deputati una discussione che pregiudicherebbe l'approvazione del provvedimento prima delle vacanze. Quindi il relatore, non esprimendosi nel merito, dà giudizio negativo.

Non so come ribadire questi concetti, che possono essere condivisi o meno, ma che si muovono lungo la linea di accogliere esclusivamente emendamenti di natura tecnica.

PRESIDENTE. Senatore Ascitti generalmente dovrebbero essere (e il Presidente, in questa veste, se ne è fatto promotore solo di alcuni) aggiustamenti di ordine legislativo; solo tecnico-legislativo. Quindi non c'è alcun pregiudizio. Il Presidente si è fatto carico di alcuni di questi emendamenti e altri li ritirerà, proprio per evitare un rinvio ulteriore e per agevolare l'impegno politico assunto da noi tutti di approvare il provvedimento entro la prossima settimana.

Quindi solo aggiustamenti di ordine tecnico-legislativo e non altro, se intendiamo mantenere l'obiettivo di approvare il disegno di legge nei tempi stabiliti.

DEMASI. Che cosa significa, signor Presidente? Questo si fa in sede di coordinamento. Lei ci sta chiedendo di assolvere qui ad un mero ruolo di presenza. Allora ci si dica che il bicameralismo perfetto non esiste più e noi ci alziamo e ce ne andiamo, perchè il nostro ruolo è quello di intervenire attivamente e svolgere compiutamente il nostro dovere. Noi non lo possiamo fare nè sotto condizione, nè nei ritagli di tempo. Ciò significa veramente mortificare il ruolo di questa Assemblea, sempre nel presupposto che la sede deliberante dà dignità di Assemblea alle Commissioni riunite.

Mi dispiace che lei, signor Presidente, così sensibile al rispetto della dignità dei parlamentari in genere e del Senato in particolare, stia

portando avanti queste tesi che capisco siano motivate dal dovere di ufficio di tutelare la maggioranza e le proprie proposte, però solo fino ad un certo punto.

PRESIDENTE. Ho già detto che, dopo aver ascoltato il dibattito generale, il Presidente si è fatto carico dell'opinione comune di accelerare i tempi.

DEMASI. Evidentemente, signor Presidente, non abbiamo ascoltato gli stessi interventi, perchè io non ho avuto questa sensazione; tant'è che il collega Wilde ha preannunciato non una sorta di ostruzionismo ma...

WILDE. Opposizione dura. Su tutto il provvedimento abbiamo fatto e faremo opposizione dura.

DEMASI. Alleanza nazionale ha annunciato la sua disponibilità a discutere, non a ratificare passivamente quanto altri hanno fatto, peraltro determinando degli appesantimenti su un provvedimento sul quale il Senato e la 10^a Commissione erano già intervenuti producendo un disegno di legge che non credo fosse proprio da gettare via.

PRESIDENTE. Il problema, senatore Demasi, è che bisogna considerare anche i tempi per l'esame delle modifiche da parte dell'altro ramo del Parlamento. Siccome non possiamo permetterci una navetta...

DEMASI. Ma solo noi dobbiamo avere questa preoccupazione?

PRESIDENTE. Ma no, tant'è che questo ramo del Parlamento ha modificato un articolo importante.

DEMASI. Signori applaudite!

PRESIDENTE. Tutti quanti avevano rilevato l'esigenza di modificare l'articolo 1, è un significato politico notevole.

Voglio ricordare al senatore Demasi che questo ramo del Parlamento non è intervenuto per modificare norme riguardanti altre Commissioni bicamerali, mentre su questa si è impuntato proprio perchè c'è stato in Aula un dibattito sulla contrarietà alle Commissioni bicamerali. Noi siamo riusciti a fare questo con un'intesa anche dell'altro ramo del Parlamento, che ha convenuto su tale modifica.

Allora, bisogna che ci sia comprensione, senatore Demasi. Non c'è contrarietà, nè sottrazione di un vostro diritto.

WILDE. È stata più volte ribadita la disponibilità ad approvare modifiche tecnico-legislative. Con l'emendamento 5.5 chiediamo la soppressione del comma 6 dell'articolo 5, che intende abrogare addirittura la legge n. 184 del 1989.

Il comma 6 dell'articolo 5 prevede un intervento che apre numerosi interrogativi per noi, in quanto l'ASI è autorizzata a partecipare al capi-

tale sociale del CIRA Spa, che adegua il proprio statuto alle disposizioni della presente legge. Gli interrogativi sono dovuti al fatto che fin dal 1993 la Lega Nord ha sempre evidenziato con numerosissime interrogazioni, tutte prive di risposta, – lo sottolineo visto che qui è presente il sottosegretario Ladu – gli insuccessi dell'ASI.

Successivamente si è anche prospettato, sempre da parte della Lega Nord, di promuovere una Commissione di inchiesta al fine di verificare il rapporto finanziamenti-costi con i risultati ottenuti, ma fino ad ora non si è avuta nessuna risposta in merito, mentre arriva l'*escamotage* che consiste nel far partecipare l'ASI al capitale CIRA in modo di neutralizzare eventuali buchi dell'ASI. Questo comma rappresenta per noi in modo chiaro qual è la vera strategia dell'intervento urgente per l'economia, quindi proponiamo di sopprimere tale articolo e di avere precise risposte in merito all'ASI. Se nel caso tale proposta venisse respinta, auspichiamo che il regolamento che verrà stipulato a seguito della convenzione ASI-CIRA venga approvato dalle Commissioni parlamentari di competenza.

Con tale articolo si conferma e si propone la continuità della politica dei salvataggi e dei recuperi o dei pareggi finanziari, così da neutralizzare le innumerevoli situazioni ferme da anni a causa dei soliti problemi legali alle clientele ed al voto di scambio. Il Sud non si può riscattare concedendo ulteriori regali che vanno nuovamente nelle tasche dei soliti noti.

Questo articolo di fatto propone di abrogare la legge n. 184 del 1989 e di sostituirla con un regolamento istituito dal Ministero per l'università, la ricerca scientifica e tecnologica, in modo da togliere al Parlamento ogni controllo su questa società. Secondo noi tale soluzione non è proponibile in quanto manca una definizione del ruolo dell'ASI ed un coordinamento tra Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per individuare quali devono essere le strategie del settore aerospaziale italiano e le aree di eccedenza che si devono supportare con interventi statali. In realtà il ministro Berlinguer vuole avere le mani libere per fare ciò che vuole del CIRA senza renderne conto a nessuno, ma si copre chiedendo il benestare del Parlamento; al contrario dovrebbe prima spiegare a quanto ammonta il «buco» finanziario dell'ASI.

Noi respingiamo questo chiaro colpo di mano, atto ad evitare problemi ben più concreti, per cui mi auguro che la Corte dei conti dia risposte ben più precise e, nel caso, anche iniziative della magistratura.

Vorrei poi invitare il presidente Caponi a fare una gita al CIRA per verificare i 18 cantieri aperti su 100 ettari di terreno. Fare un'unione ASI-CIRA in questo momento e in questa situazione sembra un'operazione da evitare.

GUBERT. Nel dibattito generale è emerso come il comma 6 dell'articolo 5 sia uno strumento attraverso cui il Governo intende modificare la composizione del consiglio di amministrazione del CIRA Spa, cercando di togliere lo spazio eventualmente riservato a nomine di tipo regionale. Essendo la regione in questione, la Campania, non governata

dall'Ulivo, il sospetto avanzato nella discussione generale era che questo fosse un disegno mascherato. Nè il Ministro, nè il Sottosegretario, nè il relatore si sono presi la briga di rispondere a questa valutazione. Credo allora che, o viene data una risposta chiara, oppure la soppressione è d'obbligo, come proponiamo nell'emendamento 5.16.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Il relatore vorrebbe affermare che ritiene che il testo approvato alla Camera si muova nella direzione di un intervento amministrativo e politico giusto e che abbia tra le sue finalità quella di portare la massima chiarezza e trasparenza anche nella gestione dell'organismo denominato CIRA.

Per questo ritiene che il testo approvato alla Camera sia positivo ed esprime un parere contrario sugli emendamenti 5.8, 5.5, 5.12 e 5.16, tutti soppressivi del comma 6 dell'articolo 5, poichè ritiene che le modalità e lo strumento indicato corrispondano alle finalità evidenziate anche dal senatore Wilde nel corso del suo intervento.

LADU, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Anche il Governo esprime parere contrario sugli emendamenti 5.8, 5.5, 5.12 e 5.16.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.8, identico agli emendamenti 5.5, 5.12 e 5.16.

DEMASI. Signor Presidente, dichiaro il mio voto favorevole.

FERRANTE. Signor Presidente, dal momento che sull'articolo 5 sono state avanzate diverse osservazioni – in parte condivisibili – che evidenziano alcuni problemi che verrebbero a determinarsi stante l'attuale formulazione dell'articolo, propongo una breve sospensione per coordinare un'eventuale proposta di modifica del suddetto articolo.

PRESIDENTE. Prendo atto della proposta di sospensione avanzata dal senatore Ferrante e poichè non si fanno osservazioni, la seduta è sospesa.

I lavori, sospesi alle ore 10,40, sono ripresi alle ore 10,45.

FERRANTE. Signor Presidente, il tentativo di trovare una soluzione comune che raccogliesse le osservazioni sollevate sull'articolo 5 del provvedimento in esame, non ha sortito alcun effetto.

Pertanto, dal momento che tra le proposte modificative dell'articolo vi è l'emendamento 5.20 che lo rimodula interamente, suggerirei ai proponenti di ritirare gli emendamenti 5.8, 5.5, 5.12 e 5.16 trasformandoli in ordine del giorno.

GUBERT. Signor Presidente desidero sollevare una questione: ho constatato sul foglio che riporta le firme dei presenti che ve ne sono due che sono state cancellate e sostituite con altre. Ciò dimostra che vi è

stata una sostituzione dei componenti delle Commissioni durante il corso della seduta, il che non è consentito dal nostro Regolamento.

Pregherei pertanto la Presidenza di prendere atto di quanto testè evidenziato.

PRESIDENTE. Senatore Gubert, ho verificato le deleghe per la sostituzione ed ho constatato che corrispondono alle firme.

GUBERT. Signor Presidente, vorrei semplicemente chiedere chi abbia il potere di concedere le deleghe.

PRESIDENTE. Il capogruppo, senatore Gubert.

GUBERT. Ebbene, signor Presidente, tra le deleghe ve ne è una che non è stata firmata dal relativo capogruppo.

PRESIDENTE. Senatore Gubert, ho parlato di capogruppo, ma può anche essere il direttivo e non posso certo andare ad indagare se la collega Fumagalli Carulli sia stata o meno delegata dal suo direttivo! Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.8.

WILDE. Signor Presidente, chiedo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a fare l'appello dei presenti.

(RIPAMONTI, *segretario, fa l'appello*).

PRESIDENTE. La Commissione non è in numero legale.

Pertanto, ai sensi dell'articolo 30, comma 3 del Regolamento, sospendo la seduta per un'ora.

I lavori, sospesi alle ore 10,45, sono ripresi alle ore 11,45.

Ripresa della discussione congiunta dei disegni di legge nn.2071-B, 473 e 2256

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.8, presentato dal senatore Asciutti e da altri senatori, identico agli emendamenti: 5.5, presentato dai senatori Wilde e Lago; 5.12, presentato dal senatore Demasi e da altri senatori e 5.16, presentato dai senatori Gubert e Tarolli.

Non è approvato.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 5.19.

LADU, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Signor Presidente, il Governo si associa al parere del relatore.

PALUMBO. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 5.19.

GUBERT. Signor Presidente, l'emendamento 5.15 è soppressivo dell'intero comma 7 nel quale si prevede, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di rideterminare una disciplina che era stabilita per legge; in esso si fa inoltre riferimento al comma 2 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400, la quale per altro consente questo tipo di delega a funzioni ben precise, che nel comma in esame non sono richiamate: infatti è necessario che la delega sia esplicita, nel rispetto dei criteri stabiliti dal suddetto comma 2.

Debbo rilevare che l'emendamento 5.20, presentato dal senatore Coviello, richiama più correttamente il comma 2, dell'articolo 17, della succitata legge.

Pertanto, proprio per un giusto rispetto della funzione del Parlamento e delle regole che ci si è dati nel campo della semplificazione amministrativa, credo sia opportuno abolire il comma 7 o quanto meno modificare le procedure in maniera congrua come del resto previsto dall'emendamento 5.20.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.13, presentato dal senatore Demasi e da altri senatori, identico agli emendamenti 5.9, presentato dal senatore Ascitti e da altri senatori, 5.7, presentato dai senatori Wilde e Lago e 5.15, presentato dai senatori Gubert e Tarolli.

Non è approvato.

PRESIDENTE. Ritiro l'emendamento 5.20 riservandomi di presentare un ordine del giorno.

WILDE. Lo faccio mio.

GUBERT. Aggiungo la mia firma all'emendamento 5.20.

ASCIUTTI. Anch'io aggiungo la mia firma.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Esprimo parere contrario sull'emendamento.

LADU, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Mi associo al parere del relatore.

GUBERT. Dichiaro il mio voto favorevole all'emendamento.

WILDE. Anch'io dichiaro il mio voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.20, da me ritirato e fatto proprio dal senatore Wilde e da altri senatori.

Non è approvato.

PALUMBO. Ritiro l'emendamento 5.18, riservandomi di predisporre un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.6.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Esprimo parere contrario sull'emendamento.

LADU, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Anch'io esprimo parere analogo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.6, presentato dai senatori Wilde e Lago.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 5, corrispondente all'articolo 4 del testo approvato dal Senato, con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Art. 6.

(Imprenditoria femminile)

1. Il fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è integrato di lire 10 miliardi per il 1998 e lire 20 miliardi per il 1999 per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215.

2. Il Ministro per le pari opportunità o un suo delegato e due esperti indicati dalla Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna sono componenti del Comitato per l'imprenditoria femminile, di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 215.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato rende nota la data dell'accertato esaurimento dei fondi destinati alle agevolazioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, con un comunicato che viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. A decorrere dalla stessa data non possono essere presentate dichiarazioni e domande per ottenere i benefici della medesima legge; ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può, con proprio decreto, stabilire nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni e domande.

Il comma 1 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.
Metto ai voti il comma 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Il comma 3 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.
Metto ai voti l'articolo 6, corrispondente all'articolo 5 del testo approvato dal Senato, con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Art. 7.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3, 4 e 6, pari a lire 5 miliardi per il 1997, 330 miliardi per il 1998 e 340 miliardi per il 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

È approvato.

Art. 8.

(Incentivi automatici)

1. Il CIPE, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede ad adeguare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni per il riconoscimento delle agevolazioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) l'intensità dell'aiuto concedibile è ammessa fino a un massimo del 100 per cento di quella consentita dall'Unione europea;

b) le agevolazioni sono estese a tutti i settori economici ammissibili agli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, ivi compreso il settore delle telecomunicazioni;

c) sono ammesse le spese per l'acquisizione delle unità e dei sistemi elettronici per l'elaborazione dati, dei programmi e dei servizi di consulenza per l'informatica e le telecomunicazioni, nonché dei macchinari e impianti generali a supporto di quelli produttivi e delle attrezzature di controllo della produzione;

d) l'arco temporale per la realizzazione degli investimenti è elevato fino a un massimo di trenta mesi;

e) le agevolazioni sono riconosciute per gli investimenti effettuati da non oltre un anno antecedente la data di presentazione della dichiarazione per la prenotazione delle risorse finanziarie.

2. Al fine di sviluppare le attività produttive di piccole e medie imprese nel territorio nazionale sono concessi, nei limiti stabiliti dalla disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti statali alle imprese e nei corrispondenti limiti compatibili con gli stanziamenti di bilancio di cui al comma 5 del presente articolo, incentivi in forma automatica fruibili tramite crediti d'imposta, non cumulabili per il medesimo investimento con altre agevolazioni statali o regionali. Gli stanziamenti all'uopo previsti affluiscono al fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, per un ammontare complessivo pari all'autorizzazione di cui al comma 5.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce le norme di attuazione delle agevolazioni fruibili nel pagamento delle imposte che affluiscono al conto fiscale previsto dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, ivi incluse quelle dovute in qualità di sostituto d'imposta, detraendo l'importo dell'agevolazione dai versamenti da effettuare. Il decreto, inoltre, stabilisce le condizioni per l'accesso automatico alle agevolazioni da parte dei beneficiari sulla base delle procedure di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, in quanto applicabili, ivi incluse le norme previste dal decreto del Ministro delle finanze emanato ai sensi dell'ultimo periodo del medesimo articolo 1, comma 2.

4. Per la revoca delle agevolazioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 1, 2, e 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317. Le somme restituite a seguito di revoca delle agevolazioni sono versate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle disponibilità previste per gli interventi di cui al comma 2. Il provvedimento di revoca delle agevolazioni costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, delle somme utilizzate come credito d'imposta e dei relativi interessi e sanzioni.

5. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata, per il periodo 1998-2002, la spesa di lire 60 miliardi per ciascun anno. A tale onere si provvede mediante utilizzo per gli anni 1998 e 1999 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, sono utilizzate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per

la concessione dei benefici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

7. All'articolo 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come modificato dall'articolo 3-*bis* del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, dopo le parole: «della tutela ambientale» sono inserite le seguenti: «, dell'agricoltura e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agroindustriali» e le parole: «nelle regioni del Mezzogiorno» sono sostituite dalle seguenti: «nelle aree depresse di cui agli obiettivi nn. 1, 2 e 5-b del regolamento (CEE) 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, relativo ai fondi strutturali dell'Unione europea, e successive modificazioni».

Al comma 1, modificato dalla Camera dei deputati, sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «ivi compreso il settore delle telecomunicazioni».

8.2

WILDE, LAGO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «settore delle telecomunicazioni» aggiungere le seguenti: «e delle imprese di trasporto e di spedizione».

8.1

WILDE, LAGO

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «per l'informatica e le telecomunicazioni».

8.3

WILDE, LAGO

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) la concessione delle agevolazioni estesa alle piccole e medie imprese situate nelle restanti zone del territorio nazionale nella misura consentita dall'Unione europea. A tal fine, a partire dall'esercizio finanziario 1998 sarà previsto nella legge finanziaria un apposito stanziamento ad esclusiva copertura delle domande presentate dalle piccole e medie imprese relative ad iniziative di investimento localizzate fuori dalle "aree depresse" del territorio nazionale.

Per la revoca delle agevolazioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 1, 2 e 3 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

Le predette agevolazioni non sono cumulabili con altre agevolazioni di carattere regionale, nazionale e comunitario.

Le somme restituite a seguito di revoca delle agevolazioni sono versate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle disponibilità previste per gli interventi di cui al presente comma. Il provvedimento di revoca delle agevolazioni costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme utilizzate come reddito d'imposta e dei relativi interessi e sanzioni».

8.5

NOVI, ASCIUTTI, SELLA DI MONTELUCE

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

LADU, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Mi associo al relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.2, presentato dai senatori Wilde e Lago.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dai senatori Wilde e Lago.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.3, presentato dai senatori Wilde e Lago.

Non è approvato.

ASCIUTTI. Ritiriamo l'emendamento 8.5, riservandoci di presentare un ordine del giorno che abbiamo già predisposto.

DEMASI. Preannuncio il mio favore a tale ordine del giorno, al quale aggiungerò la mia firma.

GUBERT. Mi associo al senatore Demasi.

PACE. Anch'io preannuncio il mio assenso all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Metto ai voti il comma 1, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Al comma 2, modificato dalla Camera dei deputati, è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 2, sostituire le parole: «non cumulabili per il medesimo investimento con altre agevolazioni statali o regionali» con le seguenti: «cumulabili per il medesimo investimento con altre agevolazioni statali o regionali nei limiti soprarichiamati della disciplina dell'Unione europea».

8.6

GUBERT, TAROLLI

GUBERT. L'emendamento tende a rendere meno drastica una disposizione secondo la quale non sarebbero cumulabili questi incentivi fiscali con altre agevolazioni statali e regionali. Capisco che non si possano cumulare agevolazioni fino a superare la somma impegnata, ma se l'agevolazione fiscale è modesta oppure sono modeste quella statale o quella regionale si mette l'impresa di fronte ad una scelta, mentre credo che sarebbe più opportuno non farla, ma cumulare gli incentivi con altre agevolazioni statali o regionali nei limiti della disciplina dell'Unione europea.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 8.6.

LADU, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.6.

DEMASI. Dal momento che ci sembrano accettabilissime le osservazioni del senatore Gubert, che rendono veramente operativo il provvedimento in favore delle aziende (in questo caso le più deboli, non le più piccole), io e il senatore Pace chiediamo di aggiungere la nostra firma all'emendamento in esame e anticipiamo il nostro voto favorevole.

WILDE. Anch'io aggiungo la firma a questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.6 presentato dal senatore Gubert e da altri senatori.

Non è approvato.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 8.4.

LADU, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.4, presentato dai senatori Wilde e Lago.

Non è approvato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 8, corrispondente all'articolo 7 del testo approvato dal Senato, con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

È stato presentato un emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 8:

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Intervento finalizzato al finanziamento dei BIC/CISI)

1. Per favorire il completamento, da parte della SPI, società di promozione e sviluppo imprenditoriale spa, del programma di installazione di Centri per lo sviluppo dell'imprenditorialità, di cui all'articolo 15, comma 13, della legge 11 marzo 1988, n. 67, nelle aree depresse di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b, definite ai sensi della normativa dell'Unione europea viene autorizzata una spesa di lire 30 miliardi per l'anno 1997, finalizzata agli investimenti fissi relativi agli incubatori e per l'implementazione dei fondi relativi agli interventi di *venture capital* e del Consorzio fidi promossi dalla SPI medesima.

2. All'onere derivante dall'approvazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo n. 7855 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997».

8.0.1

ASCIUTTI, NAVA, SELLA DI MONTELUCE

ASCIUTTI. Signor Presidente, ritiro questo emendamento e lo trasformo in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. La Camera dei deputati ha introdotto un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 8:

Art. 9.

(Metanizzazione del Mezzogiorno)

1. Al fine di consentire il completamento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzata la spesa massima di lire 400 miliardi per l'anno 1997 e lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, utilizzando le somme assegnate per gli interventi di metanizzazione dall'articolo 1, comma 79, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dall'articolo 1 del decreto-legge

23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641, nonché a valere sulle disponibilità sui mutui di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. A tal fine è autorizzata la concessione, ai comuni e loro consorzi, che non abbiano ancora beneficiato di agevolazioni previste per lo stesso investimento da leggi nazionali o regionali, di contributi in conto capitale fino ad un massimo del 50 per cento del costo dell'investimento previsto. Il contributo viene erogato qualora l'avanzamento dell'opera raggiunga un'entità non inferiore al 25 per cento della spesa ammessa al contributo.

2. Il CIPE con successiva deliberazione stabilisce le procedure per la concessione dei contributi e la ripartizione delle somme da destinare ai contributi stessi, secondo le seguenti priorità:

a) concessione alle città capoluogo di provincia che non abbiano presentato, nei tempi previsti, la domanda di contributo ai sensi delle deliberazioni del CIPE dell'11 febbraio 1988, pubblicata nel supplemento ordinario n. 25 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 30 marzo 1988, e del 25 marzo 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 14 maggio 1992;

b) avvio del programma di metanizzazione della regione Sardegna;

c) proseguimento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, primo triennio operativo, di cui alla citata deliberazione del CIPE dell'11 febbraio 1988 anche per i comuni appartenenti a bacini di utenza già parzialmente finanziati.

3. Nell'ambito delle priorità di cui al comma 2, il CIPE dà preferenza ai comuni o loro consorzi che presentino progetti immediatamente eseguibili entro il termine fissato dal CIPE stesso.

4. I concessionari possono accedere a mutui agevolati al 2 per cento della durata di dieci anni fino ad un massimo del 25 per cento del costo dell'opera. Le facilitazioni complessive non possono superare il 75 per cento del costo previsto.

5. Alle regioni che inseriscono gli interventi di cui al presente articolo in sede di riprogrammazione ai sensi dell'articolo 2, commi 96 e 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere concesso dal CIPE, nei limiti degli stanziamenti di cui al comma 1, un contributo a fondo perduto pari a un terzo della quota parte del contributo comunitario riconosciuto dall'Unione europea per gli interventi ammessi.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

9.4

WILDE, LAGO

Nella rubrica aggiungere, in fine, le parole: «e delle zone montane».

9.3

WILDE, LAGO

Al comma 1, sostituire le parole: «400 miliardi» con le seguenti: «100 miliardi».

9.5

WILDE, LAGO

Al comma 1, sostituire le parole: «400 miliardi» con le seguenti: «200 miliardi» e: «300 miliardi» con: «150 miliardi»; conseguentemente, ridurre proporzionalmente le autorizzazioni di spesa annuali.

9.7

WILDE, LAGO

Al comma 1, sostituire le parole: «300 miliardi» con le seguenti: «100 miliardi».

9.6

WILDE, LAGO

Al comma 1, aggiungere alla fine le seguenti parole: «ai comuni appartenenti alle comunità montane sono destinati i finanziamenti di cui sopra nelle misure del 40 per cento dell'importo totale previsto».

9.8

WILDE, LAGO

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

9.9

WILDE, LAGO

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: «alle città capoluogo di provincia» con le seguenti: «i comuni o loro consorzi».

9.2

GUBERT, TAROLLI

Al comma 2, lettera a) dopo le parole: «capoluogo di provincia» inserire le seguenti: «o ai comuni con più di 50.000 residenti».

9.1

GUBERT, TAROLLI

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

9.10

WILDE, LAGO

Al comma 2, la lettera c) dopo le parole: «metanizzazione del Mezzogiorno» inserire le seguenti: «e dei comuni appartenenti alle comunità montane».

9.12

WILDE, LAGO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Nell'assegnazione dei fondi hanno la priorità i comuni o loro consorzi appartenenti alla regione Sardegna che presentino progetti immediatamente eseguibili entro il termine fissato dal CIPE».

9.11 WILDE, LAGO

Sopprimere il comma 4.

9.13 WILDE, LAGO

Sopprimere il comma 5.

9.15 ASCIUTTI, TRAVAGLIA, NAVA, DI BENEDETTO, SELLA DI
MONTELUCE

Al comma 5, sostituire le parole: «è concesso» con le seguenti:
«può essere concesso dal CIPE, nei limiti degli stanziamenti di cui al comma 1».

9.16 COVIELLO

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Al fine di agevolare i cittadini residenti nei comuni situati nella zona climatica F, individuata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in cui è necessario per questioni climatiche un elevato consumo di gasolio per riscaldamento, è prevista una riduzione dell'aliquota sugli oli da gasolio usati come combustibile per riscaldamento, prevista nell'allegato 1 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

5-ter. L'aliquota agevolata di cui al comma 1, è fissata in lire 100.000 per mille litri allo scopo di adeguare il prezzo del gasolio da riscaldamento al prezzo medio applicato nei Paesi dell'Unione europea.

5-quater. Alle minori entrate, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter, valutate in 430.000 milioni per l'anno 1997 e rispettivamente in 640.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede in parte con le maggiori entrate derivanti dalla soppressione delle aliquote agevolate dell'imposta sul consumo di gas metano, applicate nei territori di cui all'articolo 1 del Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e per la restante parte mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il triennio 1997-1999, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

9.14 MORO, AMORENA, WILDE, LAGO

WILDE. Noi siamo contrari a questo articolo e chiediamo di sopprimerlo in quanto, già alla fine del 1996, sono stati erogati 3.000 miliardi e ora ne sono previsti altri 1.000 distribuiti negli anni 1997, 1998 e 1999. Anche in questo caso si può notare un'ampia disponibilità a riconoscere i problemi relativi al Mezzogiorno e la tempestività con cui vengono accolti, ponendo delle facilitazioni che arrivano fino al 50 per cento dell'investimento, sempre che l'avanzamento dell'opera abbia aggiunto un'entità non inferiore al 25 per cento. Noi non lo accettiamo e quindi chiediamo la soppressione dell'articolo.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 9.4.

LADU, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.4, presentato dai senatori Wilde e Lago.

Non è approvato.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 9.3.

LADU, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.3, presentato dai senatori Wilde e Lago.

Non è approvato.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 9.5.

LADU, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.5 presentato dai senatori Wilde e Lago.

Non è approvato.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 9.7.

LADU, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.7, presentato dai senatori Wilde e Lago.

Non è approvato.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 9.6.

LADU, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.6 presentato dai senatori Wilde e Lago.

Non è approvato.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 9.8.

LADU, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.8 presentato dai senatori Wilde e Lago.

Non è approvato.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 9.9.

LADU, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.9, presentato dai senatori Wilde e Lago.

Non è approvato.

GUBERT. La legge cui si fa riferimento nel comma 2 non prevede che destinatari siano le città capoluogo, ma alcune zone del Mezzogiorno. Non si capisce il motivo per cui si dà priorità alle città capoluogo, perchè la struttura insediativa del territorio anche per quanto riguarda le aree urbane (se per qualche ragione si vogliono privilegiare queste ultime), non coincide con il comune capoluogo.

Di conseguenza avremmo dei problemi applicativi, nel senso che dovremmo creare dei progetti diversi, qualcuno per il nucleo centrale urbano che corrisponde al comune e altri invece per le aree sempre urbane, però ricadenti in altri comuni, violando ogni tipo di razionalità e di progettazione anche economica. Viceversa, ci possono essere comuni

che invece comprendono non solo il nucleo urbano, ma anche gli altri centri rurali attorno. Quindi, limitare la priorità al comune capoluogo, a mio avviso, è un errore di programmazione.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 9.2, pur con qualche rincredimento.

LADU, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.2. presentato dai senatori Gubert e Tarolli.

Non è approvato.

GUBERT. Sempre nel comma 2 si può notare un'altra delle poche accuratezze del provvedimento approvato dalla Camera, perchè si privilegia il capoluogo di provincia rispetto alla città. Se c'è una scelta politica secondo la quale si devono privilegiare i comuni urbani (cosa che io non condivido), non si capisce perchè il criterio sia il capoluogo di provincia e non il numero di abitanti. Nell'emendamento 9.1 da noi presentato è azzardata una cifra di 50.000 residenti. Il Governo e il relatore possono anche modificare tale cifra, ma la logica dovrebbe rimanere questa.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 9.1.

LADU, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dai senatori Gubert e Tarolli.

Non è approvato.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 9.10.

LADU, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.10, presentato dai senatori Wilde e Lago.

Non è approvato.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 9.12.

LADU, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.12 presentato dai senatori Wilde e Lago.

Non è approvato.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 9.11.

LADU, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.11, presentato dai senatori Wilde e Lago.

Non è approvato.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 9.13.

LADU, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.13, presentato dai senatori Wilde e Lago.

Non è approvato.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 9.15.

LADU, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.15, presentato dal senatore Asciutti e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 9.16, da me presentato, è di contenuto essenzialmente tecnico e serve a rispettare i limiti degli stanziamenti.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Prendendo atto della tecnicità dell'emendamento, esprimo parere favorevole.

LADU, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.16, da me presentato.

È approvato.

L'emendamento 9.14 è inammissibile.

Metto ai voti l'articolo 9 introdotto dalla Camera dei deputati, nel testo emendato.

È approvato.

Art. 10.

(Interventi per le zone terremotate)

1. A valere sulle somme derivanti dai mutui di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, l'importo di lire 430 miliardi è destinato al completamento funzionale delle opere infrastrutturali da realizzare, in regime di concessione in essere, ai sensi dell'articolo 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.

2. I commi 1 e 2 dell'articolo 21 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, sono sostituiti dai seguenti:

«1. Le imprese ammesse al contributo di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, che non siano assoggettate a procedure concorsuali e per le quali non abbiano operato provvedimenti di decadenza, annullamento o revoca del contributo stesso, potranno, nonostante diversa previsione del relativo disciplinare, ottenere in proprietà il lotto di terreno ad esse provvisoriamente assegnato se, oltre ad avere assolto a tutti i presupposti previsti in convenzione per quanto attiene la realizzazione degli stabilimenti, la dotazione delle macchine e delle scorte, abbiano realizzato almeno il 50 per cento dell'occupazione o della produzione prevista dal piano di fattibilità relativo al programma di investimenti oggetto di agevolazione.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede al perfezionamento del trasferimento in proprietà dei lotti alle imprese nel termine perentorio di centoventi giorni dall'inoltro delle richieste, che devono essere accompagnate dalla presentazione del certificato di collaudo, del certificato di vigenza e della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, in ordine al raggiungimento della quota del 50 per cento della produzione o della occupazione».

3. Il termine di diciotto mesi previsto dall'articolo 39, comma 11, del citato testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, è elevato, dalla data di entrata in vigore della presente legge, a trentasei mesi, prorogabili per un periodo non superiore a dieci mesi per cause non imputabili alla volontà del beneficiario, semprechè l'investimento totale sia in fase di effettivo completamento e abbia già raggiunto la misura del 75 per cento.

4. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, è abrogato.

5. Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641, è sostituito dal seguente:

«1. Sono trasferite alle regioni Basilicata e Campania le funzioni di natura normativa, che devono essere esercitate entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, concernenti il completamento degli insediamenti produttivi e la gestione delle aree industriali realizzate ai sensi dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, da esercitare in raccordo con le disposizioni sui contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, lettera f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Sono trasferiti ai consorzi di sviluppo industriale competenti per territorio, costituiti a norma dell'articolo 36, commi 4 e 5, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni, gli impianti e le opere infrastrutturali realizzate nelle aree industriali di cui al citato articolo 32 della legge n. 219 del 1981, i lotti di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, gli importi residui dei contributi assegnati in relazione ai predetti lotti, nei limiti delle disponibilità esistenti, nonchè l'esercizio delle funzioni amministrative relative al completamento degli insediamenti produttivi. La vigilanza sui predetti consorzi è esercitata dalla regione competente. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è nominato un commissario *ad acta*, determinando il relativo compenso a carico delle disponibilità di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, che provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla ricognizione della consistenza e alle operazioni di consegna dei beni oggetto del trasferimento e dei relativi atti e documentazione al legale rappresentante del consorzio di sviluppo industriale competente per territorio che subentra in tutti i relativi rapporti attivi e passivi».

6. Il termine del 31 dicembre 1994, di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, relativo all'affidamento dei lavori di riparazione e ricostruzione ad imprese iscritte in apposito albo tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è ulteriormente differito al 31 dicembre 1998.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire: «430 miliardi» con: «50 miliardi».

10.3 WILDE, LAGO

Al comma 1, sostituire: «430 miliardi» con: «230 miliardi».

10.2 WILDE, LAGO

Sopprimere i commi 2 e 3 e sostituirli con i medesimi commi dello stesso articolo nel testo licenziato dal Senato in prima lettura.

10.1 VIVIANI

Al comma 2, punto 1, sostituire: «realizzato almeno il 50 per cento» con: «realizzato almeno il 75 per cento».

10.4 WILDE, LAGO

Al comma 2, punti 1 e 2, sostituire la parola: «50» con la parola: «70».

10.10 GUBERT, TAROLLI

Al comma 2, alla fine del punto 1, aggiungere le parole: «e provvedano al pagamento degli oneri di gestione delle infrastrutture».

10.11 GUBERT, TAROLLI

Al comma 2, punto 2, sostituire le parole: «della quota del 50 per cento» con le seguenti: «della quota del 75 per cento».

10.5 WILDE, LAGO

Al comma 3, sostituire le parole: «trentasei mesi» con le seguenti: «ventiquattro mesi».

10.8 WILDE, LAGO

Al comma 3, sostituire le parole: «trentasei mesi» con le seguenti: «venti mesi».

10.7 WILDE, LAGO

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «prorogabili per un periodo non superiore a dieci mesi per causa non imputabile alla volontà del beneficiario».

10.6

WILDE, LAGO

Al comma 5, sopprimere la parola: «perentorio».

10.13

COVIELLO

Al comma 5, punto 1, sopprimere la parola: «perentorio».

10.12

GUBERT, TAROLLI

Al comma 5, punto 1, sostituire le parole: «centoventi giorni» con le seguenti: «novanta giorni».

10.9

WILDE, LAGO

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Signor Presidente, sull'emendamento 10.3 esprimo parere contrario.

LADU, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo concorda con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.3, presentato dai senatori Wilde e Lago.

Non è approvato.

WILDE. Signor Presidente, con l'emendamento 10.2 vorremmo riportare i 430 miliardi a 230 miliardi come era stato preventivamente deliberato al Senato. Vorrei anche evidenziare che in questo caso si accettano di finanziare i risultati raggiunti solo al 50 per cento per cui, come dicevo in una mia precedente illustrazione, non si può continuare a seguire questa strada. Tra l'altro si allungano anche i tempi delle presentazioni e si accettano altre richieste. Per questi motivi chiediamo un voto favorevole all'emendamento.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Esprimo parere contrario.

LADU, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Anche il parere del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.2, presentato dai senatori Wilde e Lago.

Non è approvato.

VIVIANI. Signor Presidente, l'emendamento 10.1 intende riproporre il testo licenziato dal Senato, perchè in questa materia le modifiche introdotte dalla Camera a mio avviso hanno ecceduto e creano una situazione di eccessiva larghezza circa le condizioni e le modalità di trasferimento delle aree, che si ritorcono alla fine contro lo sviluppo delle stesse aree interessate.

In particolare, è stata aumentata di altri 200 miliardi la somma relativa alle spese di completamento dell'urbanizzazione, ma la questione su cui voglio attrarre l'attenzione è che è stata eliminata la condizione del pagamento delle spese per la gestione delle infrastrutture. Ci sono alcune imprese che per anni non hanno pagato tutte le spese relative ai servizi e questa era una delle condizioni di base per ottenere poi il passaggio alla proprietà delle aree. È stato eliminato anche questo e ho l'impressione, ripeto, che si sia ecceduto nella larghezza delle condizioni. A mio avviso si viene a creare un precedente che penalizza coloro che hanno pagato e si tradurrà in effetti negativi per ulteriori insediamenti produttivi in quest'area.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.1.

PAPPALARDO. Signor Presidente, è una questione veramente tecnica. La foga emendativa della Camera a volte si esercita addirittura sotto il profilo lessicale e grammaticale. Già in un articolo precedente il termine «delibera» è stato sostituito con «deliberazione». È vero che nella *Gazzetta Ufficiale* si legge quest'ultimo, ma si tratta di termini assolutamente sinonimi.

Al comma 2 dell'articolo 10 c'è un altro eccesso di perfezionismo linguistico: nel testo licenziato dal Senato – che poi era il testo definito dall'ufficio legislativo del Ministero – si diceva: «... per quanto attiene alla realizzazione degli stabilimenti e alla dotazione delle macchine e delle scorte, ...»; la Camera ha creduto bene di correggere i due «alla» prima dei termini «realizzazione» e «dotazione» in «la». Ora, faccio umilmente osservare che il verbo «attenere» è transitivo soltanto quando significa rispettare o mantenere, quando significa invece essere pertinenti o riguardare è verbo intransitivo (*Applausi dei senatori Asciutti, Gubert, Vegas e Morando*).

Spero che in sede di coordinamento questo errore venga corretto, anche perchè qualche giornalista acculturato potrebbe prendere visione del testo della legge e noi già siamo oggetto di molte accuse, risparmiatici almeno quella di non conoscere la lingua italiana. Per questi motivi esprimo parere favorevole all'emendamento del senatore Viviani.

GUBERT. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole a questo emendamento per le stesse ragioni espresse dal collega Viviani. Credo che non sia produttivo neppure per il Mezzogiorno consentire di elargire contributi ed in questo caso di assegnare la proprietà delle aree senza che vi sia un rispetto delle regole fissate in precedenza per ottenere le assegnazioni.

In particolare, si verrebbe poi a discriminare tra le imprese che hanno ottemperato alle prescrizioni e quindi quelle che hanno realizzato i programmi e pagato gli oneri di gestione delle infrastrutture e quelle che invece non l'hanno fatto, come sempre sollevando magari qualche impresa da situazione di difficoltà ma premiando anche i furbi, quelli cioè che non pagando mai sono sempre sicuri che in Italia la si fa franca. Ricordo l'esempio dei contributi sanitari per il medico curante, il medico di famiglia, che io personalmente ho pagato mentre chi non l'ha fatto alla fine ha veduto riconosciuta questa sua furbizia.

WILDE. Signor Presidente, voglio aggiungere la mia firma all'emendamento. Vorrei evidenziare anche come l'Esecutivo praticamente accetti emendamenti proposti dalla Confindustria come in questo caso perchè Antonio D'Amato è della Confindustria.

Vorrei anche sottolineare che abbiamo presentato un emendamento nell'ambito del decreto Bersani che prevede la riduzione dal 70 al 50 per cento della quota di costruzione e di cooptazione dell'entrata di fine passaggio in proprietà dei suoli, la riapertura dei termini per la definizione di una misura adeguata del 40 per cento, eccetera.

Quindi, da una parte si eccede e quando noi invece proponiamo qualcosa viene sempre disatteso.

FERRANTE. Signor Presidente, condivido i motivi sottostanti all'emendamento, ma per le ragioni che sono state più volte evidenziate nella discussione generale e anche in questa occasione credo che questa proposta modificativa crei problemi di natura tecnica e politica e inviterei pertanto il presentatore a ritirarla. Qualora così non fosse ci vedremmo costretti a dare un voto contrario.

VIVIANI. Comprendo le osservazioni e i problemi indicati dal senatore Ferrante, ma si tratta di una proposta che non è traducibile in un ordine del giorno: l'emendamento è oggettivamente soppressivo e tende a riportare la situazione a livello delle decisioni assunte dal Senato, che mi sembra fossero largamente favorevoli e agevolative del passaggio.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Il relatore esprime un parere contrario.

LADU, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.1, presentato dai senatori Viviani e Wilde.

Non è approvato.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 10.4.

LADU, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Signor Presidente, anche il parere del Governo è contrario all'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.4, presentato dai senatori Wilde e Lago.

Non è approvato.

GUBERT. Signor Presidente, gli emendamenti 10.10 e 10.11 ripetono nella sostanza quanto contenuto nell'emendamento 10.1, presentato dal senatore Viviani e che è stato appena respinto. Non mi resta quindi che raccomandarne l'approvazione, sperando che in questo breve lasso di tempo i colleghi abbiano cambiato parere.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Signor Presidente, il relatore esprime parere contrario sugli emendamenti 10.10 e 10.11.

LADU, *sottosegretario di Stato per l'industria, commercio e artigianato*. Signor Presidente, il Governo concorda con il parere testè espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.10 presentato dai senatori Gubert e Tarolli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.11, presentato dai senatori Gubert e Tarolli.

Non è approvato.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Signor Presidente, il relatore esprime parere contrario sugli emendamenti 10.5, 10.8, 10.7 e 10.6.

LADU, *sottosegretario di Stato per l'industria, commercio e artigianato*. Signor Presidente, il Governo si associa al parere del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.5, presentato dai senatori Wilde e Lago.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.8, presentato dai senatori Wilde e Lago.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.7, presentato dai senatori Wilde e Lago.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.6, presentato dai senatori Wilde e Lago.

Non è approvato.

L'emendamento 10.13 porta la mia firma ed ha un carattere essenzialmente tecnico. Esso tende a sopprimere, al comma 5, la parola: «perentorio» in quanto non è possibile vincolare le regioni a legiferare nel termine di 120 giorni, considerato anche che alcune di esse vivono situazioni di crisi e quindi potrebbero non riuscire ad espletare queste funzioni di natura normativa in un determinato periodo creando ovviamente grossi problemi.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Signor Presidente, il relatore è favorevole all'emendamento in esame, che ha un carattere sostanzialmente tecnico. Ritengo inoltre che il termine «perentorio» non avrebbe alcun effetto pratico dal momento che è assente la misura costringitiva tale da renderlo efficace.

GUBERT. Signor Presidente, l'emendamento 10.12, a mia firma, è di contenuto identico a quello 10.13.

Desidero in ogni caso far rilevare che in realtà si tratta tutt'altro che di un emendamento tecnico. Non comprendo come il relatore Caponi possa dichiarare di poter condividere solo emendamenti di tipo tecnico quando invece in questo caso ci troviamo di fronte ad una norma che recepisce una delle osservazioni avanzate dalla Commissione affari costituzionali nella quale si rilevava una violazione dell'autonomia regionale. In questo modo non si può andare avanti! Almeno si ammetta con onestà che si è trattato di un errore compiuto dalla Camera dei deputati in violazione dell'autonomia delle regioni a cui il Senato cerca di mettere riparo. Questo è il modo di ragionare correttamente, senza gabellare per emendamento tecnico una norma che in realtà non lo è.

PRESIDENTE. Senatore Gubert, la proposta modificativa da me avanzata con l'emendamento 10.13 è di tipo tecnico, in quanto con essa si è inteso recepire le osservazioni avanzate dalla Commissione affari costituzionali.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Signor Presidente, dal momento che è stata posta dal senatore Gubert una questione di principio, volevo effettuare alcune precisazioni riguardo alla motivazione del parere favorevole da me espresso. Il mio non è stato assolutamente un tentativo di raggirare qualcuno ma una esplicita

valutazione; in ogni caso il parere del relatore è ovviamente favorevole anche all'emendamento 10.12.

LADU, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 10.13 e 10.12.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.13, a mia firma, identico all'emendamento 10.12, presentato dai senatori Gubert e Tarolli.

È approvato.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Signor Presidente il parere del relatore è contrario all'emendamento 10.9.

LADU, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Signor Presidente, anche il parere del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.9, presentato dai senatori Wilde e Lago.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 10, corrispondente all'articolo 8 approvato dal Senato, con le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, nel testo emendato.

È approvato.

La Camera dei deputati ha introdotto il seguente articolo:

Art. 11.

(Interventi per i comuni colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990)

1. Ai soggetti operanti nei comuni colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa, indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 21 gennaio 1991, che non siano in grado di pagare integralmente alle relative scadenze una o più rate di rimborso dei benefici ottenuti, ma che versino il 50 per cento di ciascuna rata, può essere concesso di accodare le rate non pagate all'ultima rata di ammortamento dei benefici concessi. All'onere derivante dalle minori entrate conseguenti all'applicazione del presente comma, valutato in lire 10 miliardi per il 1997 e in lire 12 miliardi per il 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fi-

ni del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

11.1

WILDE, LAGO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «benefici concessi» inserire le seguenti: «in tal caso sugli importi accordati sono calcolati interessi a norma di legge».

11.2

WILDE, LAGO

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 11.1 e 11.2.

LADU, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Signor Presidente il Governo esprime parere contrario sugli emendamenti in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.1, presentato dai senatori Wilde e Lago.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.2, presentato dai senatori Wilde e Lago.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 11, nel testo introdotto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Art. 12.

(Rifinanziamento di incentivi al sistema produttivo)

1. Per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329, e successive modificazioni, il fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, è incrementato di una somma pari a lire 75 miliardi annue per dieci anni, a decorrere dal 1998, anche in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. Per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, il fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, è incrementato di una somma pari a lire 100 miliardi annue per dieci anni a decorrere dal 1997, anche in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. Il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni e integrazioni, è incrementato di lire 75 miliardi annue per dieci anni, a decorrere dal 1998, anche in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 30 e 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che si applicano anche alla Artigiancassa spa, per le necessità di cui al predetto fondo.

4. Il decreto di cui all'articolo 2, comma 30, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è emanato dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, in riferimento alle agevolazioni di cui al comma 2 del presente articolo, e di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in riferimento alle agevolazioni di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari a lire 100 miliardi per l'anno 1997 e a lire 250 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo utilizzando, quanto a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni dal 1997 al 1999, l'accantonamento relativo al Ministero del commercio con l'estero e, quanto a lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

6. Gli enti gestori dei fondi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono autorizzati a utilizzare le relative risorse anche nel corso del triennio 1997-1999.

7. Il fondo di cui al comma 3 è incrementato di lire 20 miliardi per il 1997. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 7, sostituire le parole: «20 miliardi» con le seguenti: «50 miliardi».

12.1

WILDE, LAGO

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Signor Presidente esprimo parere contrario all'emendamento 12.1.

LADU, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Signor Presidente, condivido il parere del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.1, presentato dai senatori Wilde e Lago.

Non è approvato.

I commi 1, 2, 3, 4 e 6 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il comma 5 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti il comma 7 aggiunto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 12, corrispondente all'articolo 9 del testo approvato dal Senato, con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti tendenti ad inserire degli articoli aggiuntivi dopo l'articolo 12:

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Interventi di sostegno per i consorzi export tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane)

1. Per le finalità di cui alla legge 21 febbraio 1989, n. 83, sono assegnati, per l'anno 1997, lire 30 miliardi.

2. L'onere derivante dall'attuazione del comma 1, fa carico al capitolo 1608 dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero per l'anno 1997, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, così come rideterminata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1996, n. 663.».

12.0.4

COLLINO, DEMASI, PONTONE, MONTELEONE

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Interventi di sostegno per i consorzi export tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane)

1. Per le finalità di cui alla legge 21 febbraio 1989, n. 23, sono assegnati, per l'anno 1997, lire 25 miliardi.

2. L'onere derivante dall'attuazione del comma 1, fa carico al capitolo 1608 dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero per l'anno 1997, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, così come rideterminata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1996, n. 663.».

12.0.1 ASCIUTTI, TRAVAGLIA, BUCCI, NAVA, DI BENEDETTO, SELLA DI MONTELUCE

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Interventi di sostegno per i consorzi export tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane)

1. Per le finalità di cui alla legge 21 febbraio 1989, n. 83, sono assegnati, per l'anno 1997, lire 25 miliardi.

2. L'onere derivante dall'attuazione del comma 1, fa carico al capitolo 1608 dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero per l'anno 1997, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, così come rideterminata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1996, n. 663.».

12.0.2 SELLA DI MONTELUCE, TRAVAGLIA

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Interventi di sostegno per i consorzi export tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane)

1. Per le finalità di cui alla legge 21 febbraio 1989, n. 83, sono assegnati, per l'anno 1997, lire 25 miliardi.

2. L'onere derivante dall'attuazione del comma 1 fa carico al capitolo 1608 dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero per l'anno 1997, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, così come rideterminata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1996, n. 663».

12.0.3

COLLINO, DEMASI, PONTONE, MONTELEONE

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Per le finalità di cui alla legge 21 febbraio 1989, n. 83, sono assegnati, per l'anno 1997, lire 25 miliardi.

2. L'onere derivante dall'attuazione del comma 1 fa carico al capitolo 1608 dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero per l'anno 1997, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, così come rideterminata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1996, n. 663».

12.0.5

WILDE, LAGO

Rispristinare l'articolo 10 del testo approvato dal Senato.

12.0.7

GUBERT, TAROLLI

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Al fine di consentire in particolare la realizzazione della terza Conferenza europea sull'artigianato e di adeguare il sistema informativo e gli osservatori nazionale e regionali dell'artigianato ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, le disponibilità in conto residui del capitolo 7301 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato non impegnate nell'anno 1996 possono esserlo nell'anno 1997».

12.0.6

WILDE, LAGO

DEMASI. Signor Presidente, desidero sottolineare che l'emendamento 12.0.4 è finalizzato a rendere operativo quanto previsto dalla legge n. 83 del 1989, altrimenti non vi sarebbe una reale possibilità di in-

tervenire nel settore oggetto della nostra discussione. Per questo motivo ne sollecitiamo l'approvazione.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Signor Presidente, il parere che intendo esprimere vale per tutti gli emendamenti aggiuntivi in esame. Infatti, questo argomento è stato motivo di vivo allarme – condiviso dal relatore e dal Governo – nelle categorie interessate. Desidero rispondere a tale preoccupazione in termini tranquillizzanti, ricordando ai presenti che un provvedimento già in vigore, presentato in Parlamento dal Ministro per il commercio estero, ha provveduto a finanziare nella somma di 20 miliardi i consorzi *export*.

Posso quindi affermare che l'allarmismo che si è diffuso è del tutto ingiustificato: in realtà c'è stata una decurtazione rispetto al primo stanziamento che, come i colleghi ricorderanno, era di 25 miliardi e che oggi è di 20; probabilmente ci si può lamentare per questo taglio di risorse, ma va comunque detto che si tratta di una somma solo leggermente inferiore.

Il parere del relatore è pertanto contrario agli emendamenti in esame perchè non hanno fondamento.

LADU, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Signor Presidente, il Governo esprime parere contrario sull'emendamento 12.0.4.

ASCIUTTI. Signor Presidente, la perplessità dei consorzi non è campata in aria; dai 25 miliardi previsti, siamo arrivati a 20 miliardi. Non si tratta di una diminuzione modesta dato che già la cifra iniziale non consentiva di far fronte ai bisogni dei consorzi *export*.

Prevedendo che il parere del relatore e del Governo sarà negativo, ritiro l'emendamento 12.0.1, riservandomi di presentare un ordine del giorno che impegni il Governo a finanziare adeguatamente i consorzi di cui alla legge 21 febbraio 1989, n. 83.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.0.4, presentato dal senatore Collino e da altri senatori.

Non è approvato.

SELLA DI MONTELUCE. Ritiriamo l'emendamento 12.0.2.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 12.0.3, identico all'emendamento 12.0.5.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Esprimo parere contrario sui due emendamenti.

LADU, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Anch'io esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.0.3, presentato dal senatore Collino e da altri senatori, identico all'emendamento 12.0.5, presentato dai senatori Wilde e Lago.

Non è approvato.

GUBERT. Ritiro l'emendamento 12.0.7, preannunciando il mio assenso all'ordine del giorno annunciato dal senatore Ascutti, al quale aggrungerò la mia firma.

PRESIDENTE. L'emendamento 12.0.6, presentato dai senatori Wilde e Lago, è inammissibile.

La Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 10 del testo approvato dal Senato. Poichè nessuno ne chiede il ripristino, passiamo al successivo articolo 13, aggiunto dalla Camera dei deputati.

Art. 13.

(Unità operative dell'ICE all'estero)

1. All'articolo 3 della legge 25 marzo 1997, n. 68, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Le unità operative all'estero dipendono funzionalmente dalle rappresentanze diplomatiche italiane per quanto riguarda i rapporti inter-governativi e per le questioni aventi comunque rilevanza di politica estera».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

13.1

GUBERT, TAROLLI

Sopprimere l'articolo.

13.2

WILDE, LAGO

Al comma 1, sostituire il comma 4-bis con il seguente:

«4-bis. Le unità operative all'estero, per questioni che riguardano esclusivamente la politica estera, dipendono funzionalmente dalle rappresentanze diplomatiche italiane».

13.4

WILDE, LAGO

Al comma 1, aggiungere, alla fine, le seguenti parole: «ogni unità operativa all'estero deve annualmente far pervenire alla sede centrale dell'ICE ed in copia alle commissioni industria di Camera e Senato, una relazione inerente all'attività svolta».

13.3

WILDE, LAGO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai dipendenti dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero, che in base al comma 5 dell'articolo 5 della legge n. 106 del 1989, optando per la conservazione dello stato giuridico e del trattamento economico degli enti pubblici non economici goduti all'entrata in vigore della predetta legge, furono collocati in apposito ruolo ad esaurimento presso il Ministero del commercio con l'estero, qualora dalla rideterminazione organica dell'ICE prevista dall'articolo 12 della legge n. 68 del 1997 risultasse una disponibilità di posti nelle qualifiche corrispondenti a quelle da essi rivestite, ove ne facciano richiesta entro trenta giorni dalla rideterminazione suddetta, è consentito di rientrare nei ruoli dell'Istituto. Detti dipendenti saranno inquadrati con le qualifiche rivestite al momento dell'opzione a suo tempo esercitata e con il riconoscimento dell'anzianità pregressa, nonché di quella maturata dal collocamento nel ruolo ad esaurimento alla data di riassunzione nei ruoli dell'ICE».

13.5

PACE, CURTO, BEVILACQUA, DEMASI

GUBERT. Ho avuto modo di conoscere l'operatività dell'ICE all'estero. Certamente esistono problemi di coordinamento tra le autorità delle ambasciate e l'Istituto per il commercio con l'estero, però non credo sia questo il modo di risolverli, cioè prevedendo una imprecisa dipendenza funzionale. Il testo dell'articolo 13 è molto ambiguo e non è chiaro quali siano i casi in cui debba esserci dipendenza funzionale. Questa ipotesi è poco utile per tentare di risolvere un problema reale; sarebbe molto meglio affidarsi ad una unità autonoma che possa muoversi senza altri vincoli.

ASCIUTTI. Aggiungo la mia firma all'emendamento 13.1.

WILDE. In Commissione industria, quando abbiamo trattato la nuova legge sull'ICE, abbiamo sempre detto che occorre tener distinti i due Ministeri interessati. In questo caso, invece, ritorniamo al punto di partenza del vecchio sistema. Pertanto concordo con le valutazioni del senatore Gubert.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Esprimo parere contrario all'emendamento 13.1, identico all'emendamento 13.2.

LADU, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.1, presentato dal senatore Gubert e da altri senatori, identico all'emendamento 13.2, presentato dai senatori Wilde e Lago.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 13.3.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Esprimo parere contrario.

LADU, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Anch'io esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.3, presentato dai senatori Wilde e Lago.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 13.4.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.4, presentato dai senatori Wilde e Lago.

Non è approvato.

L'emendamento 13.5, presentato dal senatore Pace e da altri senatori, è inammissibile perchè riguarda l'ordinamento dell'ICE.

Metto ai voti l'articolo 13 nel testo introdotto della Camera dei deputati.

È approvato.

Art. 14.

(Interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano)

1. Al fine di superare la crisi di natura socio-ambientale in limitati ambiti dei comuni capoluogo di cui all'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che presentano caratteristiche di particolare degrado urbano e sociale, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede al finanziamento di interventi predisposti dalle amministrazioni comunali con l'obiettivo di sviluppare, in tali ambiti, iniziative economiche ed imprenditoriali.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da adottare d'intesa con il Ministro per la solidarietà sociale, sono determinati i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 anche per quanto concerne la predisposizione degli

appositi programmi da parte dei comuni. Con il medesimo decreto possono essere previste agevolazioni di carattere finanziario connesse ai medesimi interventi, entro i limiti concordati con l'Unione europea.

3. Per il finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 46 miliardi per il 1997. Tale somma è trasferita ai comuni di cui al comma 1, in misura proporzionale alla popolazione residente.

4. All'onere di cui al comma 3 si provvede mediante utilizzo delle disponibilità previste dall'articolo 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

6. Alla regione Friuli-Venezia Giulia è trasferita la potestà di disciplinare l'ordinamento dell'Ente zona industriale di Trieste.

Al comma 1, modificato dalla Camera dei deputati, sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sopprimere la parola: «capoluogo».

14.3

GUBERT, TAROLLI

Al comma 1, dopo le parole: «n. 142» inserire le seguenti: «o in altri comuni con più di 50.000 abitanti».

14.2

GUBERT, TAROLLI

GUBERT. L'obiezione contenuta nell'emendamento 14.3 è simile a quella formulata in precedenza riguardo i programmi di metanizzazione. In questo caso si tratta di programmi di risanamento ambientale dal degrado urbano e sociale. Il degrado non riguarda solo i comuni capoluogo, ma anche altri comuni. Inoltre, spesso il degrado è più accentuato nelle periferie, che sovente non appartengono all'area del comune capoluogo.

Sinceramente l'innovazione introdotta dalla Camera (immagino che sia stata approvata dal Governo) non capisco quale tipo di giustificazione sostanziale possa avere, se non quella di privilegiare qualche comune a scapito di altri. La legge credo si riferisca alle grandi aree metropolitane, in ogni caso il ragionamento vale a *fortiori* perchè nelle aree metropolitane il processo di crescita urbana va al di là dei confini amministrativi del comune.

Con questo ragionamento ho illustrato sia l'emendamento 14.3 che l'emendamento 14.2.

ASCIUTTI. Aggiungo la mia firma all'emendamento 14.3.

Il senatore Caponi, che vive la mia stessa realtà territoriale, sa benissimo che le località umbre in difficoltà non sono tanto i capoluoghi di provincia, ma sono piccoli paesi dove veramente occorre impiegare energia per aiutare le imprese e ridurre le difficoltà dei giovani.

Parlare solo dei capoluoghi significa privilegiare solamente le grandi città a discapito di quel tessuto urbano periferico che è in maggior difficoltà.

DEMASI. Lo stesso vale per me. Il problema è veramente rilevante. Si tratta del degrado socio-ambientale nelle città che non siano capoluogo di provincia. Vorrei sottolineare che corriamo concretamente il rischio di porre la nostra attenzione sempre sullo stesso tipo di insediamenti, che definirei quasi una vetrina che noi sottoponiamo all'attenzione degli eventuali visitatori. Invece esistono altre realtà ben più degradate e ben più meritevoli di interventi che corrono il rischio di essere abbandonate ulteriormente e nuovamente se questo emendamento 14.3 non venisse approvato.

Rispetto ad esso naturalmente voteremo a favore.

PACE. Anch'io aggiungo la mia firma all'emendamento.

MORANDO. Il testo fa riferimento solo alle realtà metropolitane. L'emendamento è giustissimo, ma vuole ottenere uno scopo che non può raggiungere.

GUBERT. È vero che si riferisce alle aree urbane come già in precedenza ho accennato (le aree metropolitane peraltro sono formate non da un solo comune, ma da un'area di più comuni), ma nel momento in cui si parla di comune capoluogo...

MORANDO. Ha ragione senatore Gubert. Se si fa una verifica sulle aree metropolitane ha ragione.

Attenzione, però: non è vero che si introducono i comuni capoluogo di provincia, perchè l'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, attiene alle aree metropolitane. Quindi il suo ragionamento, senatore Gubert, è valido, ma soltanto per Settimo rispetto a Torino e non per Alessandria rispetto a Torino.

GUBERT. Volevo ribadire che in ogni caso i centri di aree metropolitane sono anche capoluoghi di provincia e sono già identificati nella legge. La legge n. 142 del 1990 identifica queste aree metropolitane e tutte le aree metropolitane sono capoluoghi di provincia.

Ma a prescindere da questo, invito il Governo, se vuole risolvere il problema, a non fossilizzarsi sul fatto di non volere un emendamento in più di questa natura; 4 o 5 emendamenti in più non penso cambino la situazione. Lo invito inoltre a riflettere meglio su quali sono i problemi reali a cui questo articolo vuole andare incontro.

PRESIDENTE. Senatore Gubert, il Governo ha dichiarato che terrà in grande considerazione gli emendamenti, non come ordini del giorno qualsiasi.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 14.3.

LADU, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.3 presentato dal senatore Gubert e da altri senatori.

Non è approvato.

GUBERT. L'emendamento 14.2 tende a privilegiare, all'interno della corona metropolitana, almeno i centri urbani più consistenti rispetto a eventuali centri minori.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 14.2.

LADU, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.2, presentato dai senatori Gubert e Tarolli.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 14.1 è inammissibile.

GUBERT. L'articolo 14, comma 3, stabilisce un criterio di riparto sulla base della popolazione residente. Per avere un senso, l'intervento dovrebbe considerare quanto meno il livello di degrado urbano di queste aree dal momento che ci sono comuni che hanno un livello diverso di degrado. Intervenire semplicemente sulla base della popolazione residente mi sembra un criterio troppo grossolano.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 14.4.

LADU, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.4, presentato dai senatori Gubert e Tarolli.

Non è approvato.

La Camera dei deputati non ha modificato i commi 4 e 5 di questo articolo. Pertanto metto ai voti il comma 1.

È approvato.

Metto ai voti il comma 2.

È approvato.

Metto ai voti il comma 3.

È approvato.

Metto ai voti il comma 6, aggiunto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 14, corrispondente all'articolo 11 del testo approvato dal Senato, con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Art. 15.

(Razionalizzazione dei fondi pubblici di garanzia)

1. Al fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono attribuite, a integrazione delle risorse già destinate in attuazione dello stesso articolo 2, le attività e le passività del fondo di garanzia di cui all'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, e del fondo di garanzia di cui all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni, nonché un importo pari a 50 miliardi di lire a valere sulle risorse destinate a favore dei consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237.

2. La garanzia del fondo di cui al comma 1 del presente articolo può essere concessa alle banche, agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e alle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte all'albo di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, a fronte di finanziamenti a piccole e medie imprese, ivi compresa la locazione finanziaria, e di partecipazioni, temporanee e di minoranza, al capitale delle piccole e medie imprese. La garanzia del fondo è estesa a quella prestata dai fondi di garanzia gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 155, comma 4, del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 e dagli in-

intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del medesimo decreto legislativo.

3. I criteri e le modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del fondo nonché le eventuali riserve di fondi a favore di determinati settori o tipologie di operazioni sono regolati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Apposita convenzione verrà stipulata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Mediocredito centrale ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. La convenzione prevede un distinto organo, competente a deliberare in materia, nel quale sono nominati anche un rappresentante delle banche e uno per ciascuna delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle piccole e medie imprese industriali e commerciali.

4. Un importo pari a 50 miliardi di lire, a valere sulle risorse destinate a favore dei consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, è destinato al fondo centrale di garanzia istituito presso l'Artigianocassa spa dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, e successive modificazioni e integrazioni. All'articolo 2, comma 101, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole «Ministro del tesoro» sono inserite le seguenti: «di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

5. Dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, di cui al comma 3, sono abrogati l'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e l'articolo 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e loro successive modificazioni.

6. All'articolo 29 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Ai consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi possono continuare a partecipare le imprese associate che superino i limiti dimensionali indicati dall'Unione europea per le piccole e medie imprese e non quelli previsti per gli interventi della Banca europea degli investimenti (BEI) a favore delle piccole e medie imprese, purchè complessivamente non rappresentino più del 5 per cento delle imprese associate. Per dette imprese i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi non possono beneficiare degli interventi agevolati previsti per le piccole e medie imprese».

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento che dichiaro inammissibile:

Sopprimere il comma 2.

La Camera dei deputati non ha modificato i commi 1, 2, 4 e 5.
Metto ai voti il comma 3.

È approvato.

Metto ai voti il comma 6, aggiunto della Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 15, corrispondente dell'articolo 12 del testo approvato dal Senato, con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Art. 16.

(Interventi per il settore del commercio e del turismo)

1. È istituito il fondo nazionale per il cofinanziamento di interventi regionali nel settore del commercio e del turismo con una dotazione finanziaria di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999. Il CIPE, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce i progetti strategici da realizzare nonché i criteri e le modalità per la gestione del cofinanziamento nazionale.

2. Il fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni, è incrementato di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999 per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 9, nono comma, del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, a favore delle cooperative e dei consorzi costituiti da soggetti operanti nel settore del commercio e del turismo. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato possono essere modificati i criteri concernenti la misura e le modalità di concessione dei predetti contributi.

3. Le somme già assegnate dal Ministro del bilancio e della programmazione economica con proprio decreto 25 novembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1988, in attuazione dell'articolo 26 della legge 14 maggio 1981, n. 219, alle cooperative ed ai consorzi che hanno operato con regolarità documentata sono trasferite al fondo ordinario di garanzia dei singoli consorzi. Contestualmente cessano le specifiche finalizzazioni delle somme assegnate e le medesime sono utilizzate con i criteri fissati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi del comma 2 del presente articolo.

4. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari complessivamente a lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si

provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. All'articolo 49, comma 1, lettera *a*), della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo le parole: «trasporti e comunicazioni;» sono aggiunte le seguenti: «delle lavanderie industriali;».

6. Per finanziare le spese di partecipazione dell'Italia all'Organismo europeo per la cooperazione nel campo della metrologia legale (WELMEC) è autorizzata la spesa di lire 5 milioni per il 1997; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto per l'anno medesimo, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

7. All'articolo 7, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La cubatura minima delle stanze d'albergo è determinata dal prodotto della superficie minima, come definita dalla presente lettera, per l'altezza minima fissata dai regolamenti edilizi o dai regolamenti d'igiene comunali. L'altezza minima interna utile delle stanze d'albergo non può essere comunque inferiore ai parametri previsti dall'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 18 luglio 1975;».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere i commi 6 e 7.

16.2

RIPAMONTI

Sopprimere il comma 7.

16.3

WILDE, LAGO

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il presente comma non si applica alle province autonome di Bolzano e di Trento ed alle regioni a Statuto speciale».

16.1

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sono fatte salve le competenze in materia di urbanistica delle province autonome di Trento e Bolzano».

16.5

GUBERT, TAROLLI

RIPAMONTI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 16.2.

WILDE. L'articolo 16, comma 7, parla di «cubatura minima di stanze d'albergo», quando a livello nazionale ed europeo invece si è sempre parlato di metratura, quindi di calpestabile. Non si capisce quale sia lo scopo che si vuole raggiungere se non quello di risolvere magari qualche situazione particolare come Rimini, dove parlando di cubature è possibile aggiungere qualche letto in più.

Inoltre, dal momento che la 1^a Commissione permanente sta esaminando una legge quadro sul turismo, credo che l'argomento dovrebbe essere affrontato in quella sede. Questa modifica introdotta dalla Camera dei deputati lascia aperti molti interrogativi, quindi ritengo che sia meglio sopprimere il comma in questione a meno che non ci vengano spiegate esattamente le motivazioni del ricorso a queste cubature.

DEMASI. Vorrei aggiungere la mia firma e quella del senatore Pace all'emendamento 16.3.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 16.3.

WILDE. Volevo avere dal relatore una spiegazione in proposito.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Al di là del merito questo emendamento sarebbe letto dai colleghi della Camera dei deputati come un dispetto nei loro confronti e pregiudicherebbe l'approvazione del disegno di legge. (*Ilarità*).

WILDE. Buona questa... Presidente, ci dia una risposta seria. Vorremmo capire bene le motivazioni. (*Brusio in Aula. Richiami del Presidente*).

LADU, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.3.

GUBERT. Vorrei aggiungere la mia firma a questo emendamento e capire per quale motivo il Governo al Senato si dichiara contrario a questa cosa per non pregiudicare l'approvazione del provvedimento alla Camera dei deputati, mentre alla Camera si è dichiarato favorevole. Non si comprende quale sia la coerenza politica di un Governo che alla Camera è d'accordo e al Senato dice non esserlo poi molto, ma che deve dire di sì, altrimenti... Mi sembra troppo poco per un Governo che voleva essere un Governo nuovo.

WILDE. Signor Presidente, sono del tutto contrario alle affermazioni del relatore. Non vogliamo essere presi in giro in questo modo. Non capisco per quale motivo dobbiamo sempre accettare ciò che propongo-

no alla Camera e noi non possiamo apportare altre modifiche. Stiamo giocando con cosa? Ci prendiamo in giro a vicenda, quindi non ci sto. Queste sono ragioni che non stanno in piedi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.3, presentato dai senatori Wilde e Lago.

Non è approvato.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Sull'emendamento 16.1 esprimo parere contrario.

LADU, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo concorda con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.1, presentato dal senatore Pinggera e da altri senatori.

Non è approvato.

GUBERT. Signor Presidente, ho presentato l'emendamento 16.5 perchè il testo che abbiamo in esame innova una materia, quella urbanistica, in cui le province autonome di Trento e Bolzano hanno competenza primaria. Non c'è bisogno di precisarlo ulteriormente nel testo, però in questi pochi anni che sono al Parlamento ho notato che si è sempre introdotto questo tipo di cautela per evitare contestazioni. L'emendamento pertanto si propone di fare salva una competenza primaria delle province autonome di Trento e Bolzano.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.5.

MORANDO. Signor Presidente, vorrei precisare che voterò contro questo emendamento esattamente per le ragioni che adesso richiamava il senatore Gubert. Ritengo che, quando si fanno interventi legislativi come quello in oggetto, al di là del merito non ci sia bisogno di richiamare che quella norma non può intervenire a modificare uno Statuto speciale.

Per me le competenze urbanistiche, che come è noto sono primarie delle province di Trento e Bolzano, sono perfettamente salve proprio perchè non lo scriviamo nella legge. Non c'è bisogno di scriverlo.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Il relatore è contrario.

LADU, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo è ovviamente contrario.

È chiaro, senatore Gubert, che le norme non vanno a incidere su materie individuate come competenza primaria dagli Statuti autonomi di Trento e Bolzano.

Il Governo non può che confermare il rispetto degli Statuti speciali.

GUBERT. Signor Presidente, ritiro l'emendamento prendendo atto delle dichiarazioni del Governo.

Peraltro faccio notare come non si tratti di una osservazione peregrina fatta da un peregrino senatore, ma di una osservazione contenuta anche nel parere della Commissione affari costituzionali. Se fosse stato così ovvio quel che dice il senatore Morando, non credo che quella Commissione avrebbe avuto qualcosa da ridire.

PRESIDENTE. La Camera dei deputati non ha modificato i commi 1, 2, 3, 4 e 6, mentre ha soppresso il comma 5. Poichè nessuno ne propone il ripristino, metto ai voti il comma 6, aggiunto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti il comma 7, aggiunto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 16, corrispondente all'articolo 13 del testo approvato dal Senato, con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Art. 17.

(Prosecuzione di interventi a favore delle attività produttive)

1. All'articolo 13 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole da: «Previa ripartizione» fino a: «legge 19 dicembre 1992, n. 488,»; e le parole da: «Le somme non impegnate» fino a: «deliberazione del CIPE» sono soppresse;

b) al comma 3-bis, le parole: «e 6» sono soppresse; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le somme restituite a seguito di revoca delle agevolazioni sono versate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 5, per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo».

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, acquisito il parere delle com-

petenti Commissioni parlamentari, che lo esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione alle Camere, tenuto conto della vigente normativa dell'Unione europea in materia di piccole e medie imprese, sono dettate norme, con particolare riferimento alla semplificazione e all'accelerazione delle procedure, per la promozione e lo sviluppo di piccole e medie imprese cooperative di produzione e lavoro al fine di favorire gli interventi capaci di salvaguardare l'occupazione, anche attraverso la modifica, la soppressione e l'integrazione delle disposizioni contenute nella legge 27 febbraio 1985, n. 49, che è abrogata con effetto dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto. Alle cooperative costituite prima del 31 dicembre 1996 che, entro la stessa data, abbiano presentato domanda ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 49 del 1985, possono applicarsi, a richiesta delle medesime, le disposizioni vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 9, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 221, le disponibilità finanziarie previste dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 204, sono incrementate per un importo pari a lire 13,5 miliardi per l'anno 1997. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

4. Le economie derivanti sulle somme assegnate al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali con deliberazione del CIPE del 13 marzo 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 23 maggio 1996, non utilizzate dalle regioni interessate nell'ambito delle azioni organiche in agricoltura, sono destinate al finanziamento di un progetto speciale promozionale, nelle aree interne già delimitate nell'ambito del progetto speciale n. 33 della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, volto alla realizzazione di impianti per la trasformazione agro-industriale dei prodotti agricoli e di centrali di commercializzazione degli stessi prodotti, ad attività di valorizzazione mediante studi, creazione di marchi di denominazione di origine controllata, nonchè ad attività di promozione per la diffusione in Italia ed all'estero dei prodotti agricoli tipici. Possono accedere al suddetto finanziamento tutti i produttori agricoli singoli, o comunque associati, nonchè le cooperative agricole o i consorzi di cooperative agricole localizzati nei territori interessati. Il commissario *ad acta* di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, predispone, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il progetto di cui al presente comma e le norme di attuazione da presentare al CIPE per l'approvazione, curandone la successiva attuazione e riferendone trimestralmente al Ministero per le politiche agricole ed al Ministero del bilancio e della programmazione economica.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di consentire l'installazione ai valichi di frontiera di sistemi per la rilevazione della radioattività dei metalli importati, di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l'anno 1997. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».

17.2

RIPAMONTI, DE LUCA Athos

Dopo il comma 3, inserire il seguente comma:

«3-bis. Al fine di consentire l'installazione ai valichi di frontiera di sistemi per la rilevazione della radioattività dei metalli importati, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, vengono parzialmente utilizzate le disponibilità di cui al capitolo 7556 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e dell'artigianato per l'anno 1997».

17.6

MARINO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«3-bis. Al fine di consentire l'installazione ai valichi di frontiera di sistemi per la rilevazione delle radioattività dei metalli importati, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, la disponibilità in conto residui del capitolo 7549 dello stato di previsione delle spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato non impegnate nell'anno 1996, possono esserlo nell'anno 1997».

17.100

WILDE, LAGO

Sopprimere il comma 4.

17.3

RIPAMONTI

Sopprimere il comma 4.

17.4

WILDE, LAGO

Sostituire il comma 4, con i seguenti:

«4-bis. Le economie derivanti sulle somme assegnate al Ministero per le politiche agricole con delibere CIPE del 3 agosto 1988, 27 aprile 1995, 13 marzo 1996 e 18 dicembre 1996 non utilizzate dalle regioni meridionali nell'ambito delle azioni organiche e di promozione in agricoltura e quelle rivenenti da revoche o riduzioni di interventi di compe-

tenza del suddetto Ministero, sono destinate al finanziamento di un programma speciale promozionale, per le aree interne già delimitate nell'ambito del progetto speciale 33 nelle regioni dell'obiettivo 1, volto alla realizzazione, ristrutturazione o adeguamento di impianti per la trasformazione agroindustriale dei prodotti agricoli o di centrali di commercializzazione degli stessi prodotti, nonché di attività di valorizzazione mediante studi, creazioni di marchi per prodotti a denominazione protetta ed attività di marketing per la penetrazione commerciale in Italia ed all'estero dei prodotti agricoli tipici.

4-ter. Potranno accedere ai suddetti finanziamenti i produttori agricoli singoli o comunque associati, nonché le cooperative agricole e loro consorzi e le organizzazioni di produttori localizzati nei suddetti territori.

4-quater. Il Ministro per le politiche agricole, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, predispone il programma sopraindicato, comprensivo delle modalità di attuazione, che devono prevedere il diretto coinvolgimento delle regioni interessate e lo sottopone al CIPE per la sua approvazione.

4-quinquies. Il Commissario *ad acta*, di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, riferisce annualmente in ordine allo stato di attuazione del programma».

17.9

COVIELLO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le economie derivanti dalle somme assegnate al Ministero per le politiche agricole, con delibere CIPE del 22 novembre 1993, del 27 aprile 1995, del 13 marzo 1996 e 18 dicembre 1996, non utilizzate dalle regioni meridionali nell'ambito delle azioni organiche in agricoltura, nonché quelle derivanti dalle somme assegnate per i progetti promozionali in agricoltura, sono destinate al finanziamento di un progetto speciale promozionale, nelle aree interne già delimitate nell'ambito del PS n. 33 ex Agensud nelle regioni meridionali, volto alla realizzazione di interventi per la forestazione e la manutenzione ambientale, di impianti per la produzione e per la trasformazione agro-industriale dei prodotti agricoli e di centrali di commercializzazione degli stessi prodotti, ad attività di valorizzazione mediante studi, creazione di marchi e attività di marketing per la penetrazione commerciale in Italia ed all'estero dei prodotti agricoli tipici. Potranno accedere ai suddetti finanziamenti tutti i produttori agricoli singoli, o comunque, associati, nonché le cooperative agricole o forestali o consorzi di cooperative agricole localizzate nei territori determinati. Il commissario *ad acta*, di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge n. 32 del 1995, convertito in legge 7 aprile 1995, n. 104, predispone entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge il progetto unico globale sopraindicato e le norme di attuazione da presentare, a cura dello stesso, al CIPE per l'approvazione e curandone la successiva attuazione riferendone trimestralmente al Ministero per le politiche agricole ed al Ministero del bilancio e della programmazione economica».

17.1

STANISCIÀ

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «progetto speciale promozionale» inserire le seguenti: «nelle aree di cui all'obiettivo n. 5-b del regolamento CEE n. 2052/88 nonchè».

17.5

GUBERT, TAROLLI

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «marchi di denominazione di origine controllata» inserire le seguenti: «ivi comprese le attività previste all'articolo 15 della legge 31 gennaio 1994, n. 97».

17.7

GUBERT, TAROLLI

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «consorzi di cooperative agricole» inserire le seguenti: «o le comunità montane o altri soggetti previsti nei loro relativi programmi di sviluppo socio-economico».

17.8

GUBERT, TAROLLI

RIPAMONTI. Signor Presidente, senza entrare nel merito, in quanto nella discussione generale questo argomento è già stato trattato, sottolineo che l'emendamento 17.2 non intende riproporre il testo precedente del Senato che aveva ricevuto il parere negativo della Commissione bilancio della Camera ma prevede invece una copertura diversa dell'onere finanziario.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Il relatore valuta personalmente in modo favorevole l'emendamento proposto, ma per i motivi più volte ricordati e per coerenza con la linea che si è dato, di non accogliere emendamenti con una sostanza politica, è costretto ad esprimere un parere contrario.

LADU, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Ci rendiamo conto che si tratta di un aspetto abbastanza delicato che pone dei problemi.

Inviterei i presentatori a ritirare l'emendamento e a trasformarlo in un ordine del giorno.

FERRANTE. Credo che anche per questo emendamento, di cui si condivide il contenuto, purtroppo non ci siano margini per un'approvazione.

Ecco perchè anch'io inviterei i presentatori a ritirarlo e a trasformarlo in un ordine del giorno.

DEMASI. Vorrei comprendere a che cosa ci si riferisce quando si dice che non ci sono margini per approvarlo, perchè questo potrebbe essere un emendamento determinante per il giudizio finale.

MORANDO. Significa che non ci sono margini per approvarlo.

FERRANTE. Mi sembra che qui non ci si vuole intendere. Su questo aspetto generale del provvedimento c'è stata un'ampissima discussione e sono state date motivazioni che ci portano ad assumere responsabilmente questo convincimento. Ora, se il collega ritiene che ogni qual volta ci si imbatte in emendamenti che hanno un contenuto condivisibile si deve riaprire la discussione generale, credo non sia questa la sede per ripetere cose che ci siamo già dette anche con una certa chiarezza.

RIPAMONTI. Signor Presidente, insisto per la votazione dell'emendamento.

GUBERT. Credo che l'esigenza di proteggere il territorio nazionale dall'introduzione di metalli radioattivi sia giusta. Mi domando se nell'ambito dell'Unione europea sia ammissibile ripristinare controlli di frontiera che dovrebbero essere superati per la circolazione delle persone e delle cose.

Questa esigenza andrebbe fatta valere in sede comunitaria per controllare i confini esterni della stessa Unione. Per questi motivi dichiaro il mio voto contrario all'emendamento.

ASCIUTTI. Signor Presidente, dichiaro la mia astensione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.2, presentato dai senatori Ripamonti e De Luca Athos.

Non è approvato.

MARINO. Signor Presidente, nel corso dell'esame del presente provvedimento, la Camera dei deputati ha ritenuto di sopprimere anche i commi 2 e 3 dell'articolo 17 - con i quali si consentiva l'utilizzo per l'anno 1997 delle somme non impegnate nel 1996 - sostanzialmente per ragioni di carattere tecnico-contabile.

Ritiro comunque l'emendamento 17.6 trasformandolo in ordine del giorno, con la preghiera che in esso venga evidenziato il problema testè sollevato anche dal collega Ripamonti.

PRESIDENTE. Desidero ribadire che l'emendamento 17.100 è inammissibile perchè presenta gli stessi problemi di copertura finanziaria rilevati nel corso dell'esame del presente provvedimento da parte della Camera dei deputati.

WILDE. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 17.100.

RIPAMONTI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 17.3.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 17.4.

LADU, *sottosegretario di Stato per l'industria il commercio e l'artigianato*. Signor Presidente, parere contrario anche da parte del Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.4, presentato dai senatori Wilde e Lago.

Non è approvato.

Ritiro l'emendamento 17.9, trasformandolo in ordine del giorno. Stante l'assenza del proponente, dichiaro decaduto l'emendamento 17.1.

GUBERT. Signor Presidente, sono dell'opinione che l'emendamento 17.9, testè da lei trasformato in ordine del giorno, risolvesse in parte alcuni dei problemi presenti nel comma 4 dell'articolo al nostro esame. Ancora una volta debbo constatare la tendenza a ricorrere all'ordine del giorno in termini strumentali, il che a mio avviso non rappresenta un metodo per modificare utilmente un testo normativo.

L'emendamento 17.5 è teso ad estendere gli interventi previsti dal provvedimento in esame anche ad altre aree depresse del paese, mi riferisco a quelle montane. Debbo aggiungere che gli emendamenti 17.9 e 17.1 facevano esplicito riferimento alle economie derivanti dalle somme non utilizzate dalle regioni meridionali, aspetto che non viene però contemplato nel testo governativo e quindi contributi destinati a determinate regioni hanno mutato destinazione e sono stati assegnati alle regioni meridionali.

Ritengo che ciò non rappresenti un fatto positivo e proprio in tal senso il mio emendamento ha il fine di ripristinare almeno alcuni fondi residui a favore delle zone depresse del Centro-Nord.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 17.5.

LADU, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Mi associo al parere testè espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.5, presentato dai senatori Gubert e Tarolli.

Non è approvato.

GUBERT. Signor Presidente, l'emendamento 17.7 non altera il drenaggio di risorse dalle altre regioni a quelle meridionali, bensì in esso si intende semplicemente sottolineare il fatto che il Parlamento si è già espresso – e forse più esaurientemente di quanto non abbia fatto con la presente normativa – in merito alla valorizzazione dei marchi dei prodotti tipici di montagna, mi riferisco alla legge n. 97 del 1994, che prevede un marchio di tutela della tipicità dei prodotti di montagna.

L'emendamento in esame evidenzia quindi l'opportunità di dare attuazione alla suddetta normativa.

MORO. Signor Presidente, intendo aggiungere la mia firma all'emendamento 17.7.

WILDE. Signor Presidente, desidero anch'io aggiungere la mia firma all'emendamento testè illustrato dal collega Gubert.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 17.7.

LADU, *sottosegretario Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Signor Presidente, condivido il parere testè espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.7, presentato dal senatore Gubert e da altri senatori.

Non è approvato.

GUBERT. Signor Presidente, il testo approvato dalla Camera considera come soggetti protagonisti di questa azione di sviluppo i produttori agricoli singoli, o associati, le cooperative agricole e i consorzi di cooperative agricole localizzate nei territori interessati senza assolutamente menzionare le comunità montane.

Ebbene, a mio avviso, una delle grandi riforme attuate dal nostro paese è stata proprio quella della creazione delle comunità montane il cui fine principale è quello di rendere questi organismi protagonisti dello sviluppo del territorio ed in tal senso gli è stato affidato il preciso compito di predisporre dei programmi di sviluppo in relazione alle problematiche presenti nelle zone di pertinenza. Pertanto, escludere le comunità montane, o altri soggetti previsti nei loro relativi programmi di sviluppo socio-economico, dalla possibilità di partecipare a questo «progetto speciale promozionale» mi sembra una dimostrazione di incoerenza colossale, soprattutto se considerato che il Centrosinistra e la stessa Sinistra non hanno mai rinnegato l'importanza di queste strutture.

L'emendamento 17.8 è quindi teso ad inserire tra i vari soggetti anche le comunità montane che – ripeto- istituzionalmente hanno il compito di realizzare azioni di sviluppo e di tutela dei prodotti tipici.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Signor Presidente, il parere del relatore sull'emendamento 17.8 è contrario.

LADU, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Signor Presidente, concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.8, presentato dai senatori Gubert e Tarolli.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 17.

WILDE. Signor Presidente, chiedo la verifica del numero legale.

MORANDO. Signor Presidente, se mi è consentito, prima di procedere alla verifica del numero legale desidererei fare il punto della situazione.

Dopo che con parere unanime è stata concessa la sede deliberante per questo importante provvedimento, si è pervenuti alla definizione di un determinato accordo nei confronti di un testo che con un consenso amplissimo è stato modificato radicalmente – purtroppo, a mio avviso – dalla Camera dei deputati, talvolta anche un po' disordinatamente. Ebbene in questa fase – comprendo e non intendo muovere alcuna critica nei confronti della Lega Nord, che ovviamente sta svolgendo il suo ruolo di opposizione – proprio in virtù dell'accordo politico dimostrato, desidero rivolgere un invito ai colleghi dell'opposizione, che anche presso l'altro ramo del Parlamento hanno diffusamente partecipato all'elaborazione del testo al nostro esame, a tenere in questa sede un atteggiamento che consenta – fino adesso lo hanno fatto – di licenziarlo entro la giornata di oggi. In caso contrario si otterrà soltanto il risultato di non garantire alla Camera il tempo sufficiente nella prossima settimana per approvarlo.

Pertanto, dal momento che è stata preannunciata una richiesta di verifica del numero legale, volevo rivolgermi alle altre forze politiche che non intendono appoggiare tale richiesta affinché consentano che il dibattito possa concludersi il più rapidamente possibile con l'approvazione del testo in esame.

Ripeto, se dovesse nuovamente mancare il numero legale e non riuscissimo ad approvare il disegno di legge entro oggi ne conseguirebbe che la norma verrebbe approvata solo a settembre con un effetto negativo per tutti quei soggetti che sono in attesa di accedere finalmente a questi finanziamenti.

FERRANTE. Confermo quanto con molta chiarezza ha evidenziato il senatore Morando. Ogniqualvolta ci si trova di fronte ad aspetti marginali, riassumarli significa ottenere risultati contraddittori.

La procedura che stiamo seguendo consente effettivamente di giungere finalmente in maniera responsabile all'approvazione del provvedimento, che è atteso e condiviso da tutte le parti politiche, salvo una parte che ha giustamente sottolineato più volte la propria posizione.

GIARETTA. Debbo anch'io ribadire l'opportunità di assumere, rispetto a questo provvedimento, un atteggiamento che consenta di rispettare il calendario che ci siamo proposti. Proprio perchè abbiamo sollevato una serie di obiezioni al metodo seguito dai colleghi della Camera (ribadisco che questo provvedimento è stato in un certo senso snaturato e sviato rispetto agli obiettivi principali) a causa di una mancata autoregolamentazione da parte dei parlamentari, che hanno sempre la tendenza a considerare che il mondo finisca il giorno dopo, prevedendo interventi

che potevano essere collocati in altri provvedimenti, ritengo che sarebbe scorretto da parte nostra consegnare alla Camera un testo senza dare il tempo necessario per esaminarlo.

Pertanto aderisco all'appello sollevato dal senatore Morando.

GUBERT. Come ho già detto in sede di discussione generale, il provvedimento presenta dei lati positivi, anche se ritengo che la posizione del Senato sia veramente mortificante. Si attribuisce alla Camera la responsabilità di aver alterato ciò che noi avevamo predisposto; ma di questo non voglio attribuire colpa all'altro ramo del Parlamento, probabilmente se fossi un deputato cercherei anch'io di migliorare il testo secondo il mio punto di vista. Quel che sorprende è l'atteggiamento del Governo che alla Camera non ha mai espresso parere contrario alle modifiche rispetto al testo del Senato, privilegiando le variazioni apportate in quella sede, e adesso ci chiede di non introdurre ulteriori modificazioni. Accetto le mie responsabilità, però trovarsi di fronte ad un muro che impedisce di introdurre anche uno o due emendamenti in più, che secondo alcuni costituirebbero la differenza per l'approvazione del provvedimento nel più breve tempo possibile, credo non sia giustificabile.

In questo senso credo che l'opposizione abbia diritto di chiedere al maggioranza di assumersi tutte le sue responsabilità, anche quella di garantire l'esistenza del numero legale in Commissione.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a far l'appello dei senatori presenti.

(RIPAMONTI, *segretario, fa l'appello*).

PRESIDENTE. Le Commissioni riunite sono in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2071-B, 473 e 2556

PRESIDENTE. La Camera dei deputati ha soppresso i commi 1, 2, 3 e 4. Poichè nessuno ne chiede il ripristino, metto ai voti il comma 1 aggiunto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Il comma 2, corrispondente al comma 5 del testo approvato dal Senato, non è stato modificato. Metto ai voti il comma 3, aggiunto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti il comma 4, aggiunto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 17, corrispondente all'articolo 14 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Art. 18.

(Ulteriori interventi a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994)

1. Alle imprese beneficiarie dei finanziamenti agevolati di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, che non siano inadempienti nel rimborso dei finanziamenti ottenuti, può essere concesso, a valere sulle disponibilità dei fondi per il concorso statale nel pagamento degli interessi di cui all'articolo 2, comma 1, e all'articolo 3, comma 1, dello stesso decreto-legge, su ciascuna rata di rimborso pagata alle scadenze previste nei piani di ammortamento, un contributo aggiuntivo tale da ridurre dello 0,5 per cento il tasso di interesse agevolato.

2. Alle imprese beneficiarie dei finanziamenti agevolati di cui al comma 1, che non siano in grado di pagare integralmente, alle relative scadenze, una o più rate di rimborso dei finanziamenti ottenuti, e comunque nel limite delle prime sei rate, è concesso di accordare parzialmente, con la stessa cadenza prevista nel piano di ammortamento originario, le rate non pagate all'ultima rata di ammortamento dei finanziamenti, a condizione che abbiano pagato un importo almeno pari al 25 per cento dell'ammontare originario delle rate per le prime tre rate e non inferiore al 50 per cento per le successive tre rate; in tal caso sugli importi accordati sono calcolati interessi pari al 3,5 per cento.

3. Gli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo sono comunque contenuti entro i limiti massimi dello stanziamento di spesa autorizzato dagli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35.

Il comma 1 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Al comma 2, modificato dalla Camera dei deputati, sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 2, sostituire le parole: «sei rate» con le seguenti: «nove rate».

Al comma 2, sostituire le parole: «è concesso» con le seguenti: «può essere concesso».

18.4

COVIELLO

Al comma 2, sostituire le parole: «25 per cento» con le seguenti: «50 per cento».

18.2

WILDE, LAGO

Al comma 2, sostituire le parole: «per le prime tre rate e non inferiore al 50 per cento per le successive tre rate» con le seguenti: «per le prime sei rate e non inferiore al 35 per cento per le successive sei rate».

18.3

WILDE, LAGO

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Esprimo parere contrario all'emendamento 18.1.

LADU, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 18.1, presentato dai senatori Wilde e Lago.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 18.4.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Si tratta di un emendamento tecnico, al pari di uno precedentemente approvato. Pertanto esprimo parere favorevole.

LADU, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Anch'io esprimo parere favorevole.

VEGAS. Secondo me non si tratta di una modifica tecnica perchè si ritorna ad un sistema di assoluta discrezionalità, mentre sarebbe meglio mantenere il sistema previsto dal testo dell'articolo 18. Per questo motivo il mio voto sarà contrario.

PRESIDENTE. Esiste un problema di limiti finanziari. In questo modo si costituiscono dei diritti soggettivi a prescindere dalla dotazione finanziaria. Si vuole evitare di dover impinguare il capitolo di spesa. Il problema si è presentato anche nelle scorse legislature.

Metto ai voti l'emendamento 18.4, da me presentato.

È approvato.

Passiamo all'emendamento 18.2.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Esprimo parere contrario.

LADU, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Esprimo parere contrario sull'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 18.2, presentato dai senatori Wilde e Lago.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 18.3.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Parere contrario.

LADU, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Mi associo al parere del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 18.3, presentato dai senatori Wilde e Lago.

Non è approvato.

Metto ai voti il comma 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 18, corrispondente all'articolo 15 del testo approvato dal Senato con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati, nel testo emendato.

È approvato.

I commi 1 e 3 dell'articolo 16 del testo approvato dal Senato sono stati soppressi dalla Camera dei deputati. Poichè nessuno ne chiede il ripristino, passiamo al comma 2 dello stesso articolo di cui la Camera dei deputati ha fatto un articolo a sè stante (articolo 19) senza modificarlo. Anche l'articolo 20, corrispondente all'articolo 17 del testo approvato dal Senato, non è stato modificato.

Passiamo all'articolo successivo.

Art. 21.

(Piccola società cooperativa)

1. La piccola società cooperativa, quale forma semplificata di società cooperativa, deve essere composta esclusivamente da persone fisiche in numero non inferiore a tre e non superiore ad otto soci.

2. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di «piccola società cooperativa». Tale indicazione non può essere usata da società che non hanno scopo mutualistico.

3. Alla piccola società cooperativa si applicano le norme relative alle società cooperative in quanto compatibili con le disposizioni del presente articolo.

4. Nella piccola società cooperativa, se il potere di amministrazione è attribuito all'assemblea, è necessaria la nomina del presidente, al quale spetta la rappresentanza legale.

5. Alla piccola società cooperativa si applicano le norme in materia di collegio sindacale previste per la società a responsabilità limitata di cui agli articoli 2488 e seguenti del codice civile.

6. Nella piccola società cooperativa per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

7. Ricorrendo i requisiti previsti dalla legge, la piccola società cooperativa deve deliberare la propria trasformazione in società cooperativa. La piccola società cooperativa può trasformarsi esclusivamente in società cooperativa.

8. Alla trasformazione e alla fusione della piccola società cooperativa si applicano gli articoli 2498 e seguenti del codice civile.

I commi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Al comma 4, modificato dalla Camera dei deputati, sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Il comma 4, è sostituito dal seguente:

«4. Il potere di amministrazione può essere attribuito dallo statuto ad un amministratore unico, ovvero all'assemblea. In quest'ultimo caso è necessaria l'indicazione dell'organo dotato del potere di rappresentanza legale».

21.1 DI BENEDETTO, PASTORE, ASCIUTTI, SELLA DI MONTELUCE

Al comma 4, dopo le parole: «nella piccola società cooperativa» inserire le seguenti: «il potere di amministrazione può essere attribuito dallo Statuto ad un amministratore unico, ovvero all'assemblea;».

21.2 GUBERT, TAROLLI

ASCIUTTI. Abbiamo già illustrato l'emendamento 21.1.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Esprimo parere contrario.

LADU, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 21.1, presentato dal senatore Di Benedetto e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 21.2.

GUBERT. Ritengo che nel testo non sia chiaro che il potere possa essere attribuito dallo statuto ad un amministratore unico. Il testo indica che se il potere di amministrazione è attribuito all'assemblea è necessaria la nomina del presidente, però non è chiaro se possa essere attribuito all'amministratore unico come nel testo originario del Senato. Credo che per le piccole cooperative in particolare possa essere utile avere un unico responsabile amministrativo. Onde evitare problemi, l'emendamento 21.2 propone di ripristinare il testo del Senato.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Esprimo parere contrario.

LADU, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Mi uniformo al parere del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 21.2, presentato dai senatori Gubert e Tarolli.

Non è approvato.

Metto ai voti il comma 4 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 21, corrispondente all'articolo 18 del testo approvato dal Senato, con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Art. 22.

(Contributo per la rottamazione di ciclomotori e motoveicoli e per l'acquisto di analoghi beni nuovi di fabbrica)

1. Alle persone fisiche che, in Italia, acquistano uno dei veicoli di cui al comma 2 e che consegnano per la rottamazione uno dei veicoli di cui al medesimo comma 2, immatricolato o fabbricato in data anteriore al 1° gennaio 1989, è riconosciuto un contributo statale fino a lire 300.000 per quelli di cilindrata non superiore a 50 cc. e fino a lire 500.000 per quelli di cilindrata compresa tra i 51 cc. e i 1000 cc., sem-

pre che dal venditore sia praticato uno sconto almeno pari alla misura del contributo. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo d'acquisto. Per la verifica della data di fabbricazione dei ciclomotori fa fede la data riportata nel certificato modello 2051/OM ovvero, in caso di smarrimento, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio a cura del proprietario, corredata dalla denuncia di smarrimento e dalla richiesta di duplicato.

2. Il contributo spetta per gli acquisti effettuati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, e risultanti dal contratto stipulato dal venditore e dall'acquirente nello stesso periodo, a condizione che:

a) il veicolo nuovo di fabbrica acquistato sia un ciclomotore o un motoveicolo, non immatricolato in precedenza, di cui, rispettivamente, agli articoli 52 e 53 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come integrati dall'articolo 1, comma 4, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 67 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 30 aprile 1994;

b) sia consegnato per la rottamazione uno dei veicoli di cui alla lettera a) del presente comma, intestato, da data anteriore al 31 dicembre 1996, allo stesso soggetto acquirente del veicolo nuovo o a uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo; nel caso di ciclomotori, in luogo dell'intestazione, il possesso deve risultare da una dichiarazione a cura dell'acquirente corredata da copia autenticata della documentazione di cui al comma 1;

c) sia espressamente dichiarato nell'atto di acquisto che il veicolo consegnato al venditore è destinato alla rottamazione e siano indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale di cui al comma 1.

3. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo di consegnare il veicolo usato ad un demolitore e di provvedere direttamente o tramite delega alla richiesta di cancellazione per demolizione al pubblico registro automobilistico; in caso di ciclomotori il venditore provvede con dichiarazione di presa in carico del veicolo per la rottamazione da parte di un demolitore autorizzato.

4. I veicoli usati di cui al comma 3 non possono essere rimessi in circolazione e sono consegnati alle imprese costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse imprese, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.

5. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute anche in acconto per l'esercizio in cui viene richiesto dal pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi; in caso di

ciclomotori, per l'esercizio nel corso del quale viene emessa la fattura di vendita.

6. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:

a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;

b) copia del libretto di circolazione e del foglio complementare del veicolo usato e, nel caso di ciclomotori, copia del certificato modello 2051/OM ovvero della documentazione sostitutiva di cui al comma 1;

c) copia della domanda di cancellazione per demolizione del veicolo usato e, in alternativa al foglio complementare, copia del certificato di proprietà rilasciato dal pubblico registro automobilistico; nel caso di ciclomotori, questi documenti sono sostituiti da una dichiarazione di presa in carico del veicolo per la rottamazione da parte di un demolitore autorizzato;

d) certificato dello stato di famiglia, nel caso previsto dal comma 2, lettera b).

7. Fatta salva ogni altra responsabilità derivante dalla loro inosservanza, l'inottemperanza alle disposizioni di cui al presente articolo comporta la decadenza dai benefici dal medesimo disciplinati.

8. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutato per gli anni 1997 e 1998 rispettivamente in lire 20 miliardi e in lire 13 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il predetto importo è iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il successivo riversamento ai pertinenti capitoli dell'entrata.

9. Con provvedimenti legislativi di variazione di bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti nel triennio 1997-1999 dalle maggiori entrate accertate in connessione con le maggiori vendite realizzate per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione dell'accantonamento di cui al comma 8.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: «denuncia di smarrimento e dalla richiesta di duplicato» con le seguenti: «denuncia di smarrimento o della richiesta di duplicato».

22.2

GIARETTA

Al comma 1, alla fine, sostituire le parole: «e dalla richiesta di duplicato» con le seguenti: «o dalla richiesta di duplicato».

22.1

IL RELATORE

Al comma 2, lettera b), sopprimere la parola: «autenticata».

22.3

GIARETTA

GIARETTA. L'articolo 22, comma 1, richiede due documenti che sono equipollenti. Per questo motivo l'emendamento 22.2 propone di sostituire la lettera: «e» con la lettera: «o».

CAPONI. *relatore alle Commissioni riunite.* In questo caso è evidente l'errore materiale nel quale si è incorsi alla Camera dei deputati. Esprimo dunque parere favorevole sull'emendamento in esame.

LADU, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Il Governo esprime parere favorevole sugli emendamenti 22.2 e 22.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 22.2, presentato dal senatore Giaretta, identico all'emendamento 22.1, presentato dal relatore.

È approvato.

GIARETTA. Il comma 2 richiede una copia autenticata della documentazione. Dal momento che è stata approvata la riforma Bassanini sulla semplificazione e l'autocertificazione mi sembra superfluo prevedere tale autenticazione.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite.* Esprimo parere favorevole sull'emendamento 22.3, che può essere inteso come emendamento tecnico.

LADU, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 22.3 presentato dal senatore Giaretta.

È approvato.

Con la precisazione che i commi 4 e 9 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati, metto ai voti l'articolo 22, corrispondente all'articolo 19 del testo approvato dal Senato, con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati, nel testo emendato.

È approvato.

La Camera dei deputati ha introdotto un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 22:

Art. 23.

(Norme concernenti la RIBS spa)

1. Nel quadro dell'intervento per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici, la RIBS spa, in attuazione degli indirizzi approvati dal CIPE e nel rispetto delle direttive impartite dal Ministro per le politiche agricole di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, predispone e approva i programmi ed i progetti specifici di intervento, comprensivi degli aspetti occupazionali, con l'indicazione dei relativi fabbisogni finanziari.

2. Il Ministro per le politiche agricole sottopone all'approvazione del CIPE una delibera quadro contenente la determinazione dei criteri e delle modalità di intervento della RIBS spa, ai fini della sua comunicazione alla Commissione delle Comunità europee, ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

3. Il Ministero per le politiche agricole verifica la rispondenza dei programmi e dei progetti ai suddetti criteri, indirizzi e direttive, anche sulla base di apposite schede di valutazione predisposte dalla RIBS spa. La verifica deve avvenire entro sessanta giorni dalla ricezione del programma o del progetto, che divengono esecutivi una volta decorso tale termine.

4. Al primo comma dell'articolo 2 della legge 19 dicembre 1983, n. 700, le parole «Risanamento agro industriale zuccheri» sono sostituite dalle seguenti: «Interventi a sostegno del settore agro-industriale». Al quarto comma del medesimo articolo 2, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «sei».

5. Sono abrogati l'articolo 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 700, il comma 5 dell'articolo 6 del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1991, n. 48, e il comma 8 dell'articolo 2 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

23.4

GUBERT, TAROLLI

Sopprimere l'articolo.

23.3

WILDE, LAGO

Sopprimere l'articolo.

23.1

VIVIANI, CRESCENZIO

Sopprimere il comma 4.

23.2

WILDE, LAGO

GUBERT. Già in sede di discussione generale avevo sollevato la questione della scarsa coerenza di quanto disposto dall'articolo 23 con l'indirizzo prevalente (approvato da *referendum* popolare) di assegnare alle regioni le competenze in materia agricola. Il Governo prima ha tentato degli *escamotage* per evitare il *referendum* e adesso è favorevole ad una norma che sostanzialmente pone su nuove basi un ente nazionale. Credo che ciò non sia coerente nè con le linee dichiarate nè con quella parte del *referendum* popolare che assegna alle regioni le competenze in materia agricola.

DEMASI. Signor Presidente aggiungo la mia firma e quella del senatore Pace all'emendamento 23.4, per gli stessi motivi ora espressi dal senatore firmatario.

VEGAS. Sottoscrivo anch'io questo emendamento perchè ritengo che quello previsto dall'articolo 23 non sia un meccanismo procedurale idoneo e che sia invece opportuno ripristinare il testo del Senato sopprimendo l'articolo stesso.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 23.4

LADU, *sottosegretario di Stato per l'industria il commercio e l'artigianato*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 23.4.

GIARETTA. Nonostante il Governo sia contrario alla soppressione dell'articolo 23, io sostengo questa posizione. Sono convinto che la norma introdotta dalla Camera dei deputati vada contro l'impostazione regionalista che noi dovremmo riuscire a perseguire, e che invece fa sempre fatica ad emergere.

MORANDO. Sono d'accordo con il senatore Giaretta, ma voterò contro questo emendamento.

VIVIANI. L'emendamento 23.1, da me presentato, è identico a quello presentato dal senatore Giaretta. Oltre a quanto appena affermato da quest'ultimo, e pur trattandosi di una semplificazione delle procedure, è un provvedimento parziale, mentre invece la RIBS andrebbe ridefinita in maniera più organica e più completa. Per

questo motivo ritiro l'emendamento 23.1 e lo trasformo in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 23.4 presentato dai senatori Gubert e Tarolli, identico all'emendamento 23.3, presentato dai senatori Wilde e Lago.

Non è approvato.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 23.2.

LADU, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 23.2, presentato dai senatori Wilde e Lago.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 23 aggiunto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Art. 24.

(Norme in materia di attività di assistenza e consulenza)

1. L'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, è abrogato.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, fissa con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

24.8

WILDE, LAGO, MORO

Sopprimere l'articolo.

24.4

RIPAMONTI

Sopprimere l'articolo.

24.1 ASCIUTTI, TRAVAGLIA, NAVA, PASTORE, DI BENEDETTO,
SELLA DI MONTELUCE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 24. – 1. Gli iscritti agli albi, elenchi o registri previsti dagli articoli 2229 e seguenti del codice civile possono costituire tra loro società per svolgere in comune una identica attività professionale, a cui sono abilitati, o per coordinare le prestazioni intellettuali proprie di abilitazioni diverse, purchè vi sia compatibilità tra le stesse, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, previo parere vincolante degli ordini e dei collegi professionali interessati.

Le società tra professionisti possono essere costituite esclusivamente secondo il tipo disciplinato dalla presente legge, salvo quanto stabilito nel comma 2.

L'attività dei soci è soggetta alla disciplina vigente per l'esercizio delle professioni intellettuali, in genere, e delle singole professioni, in quanto compatibile.

2. Le società tra professionisti esercenti professioni tecniche, individuate con decreto del Ministro di grazia e giustizia sentiti gli ordini e i collegi professionali interessati, possono essere costituite anche in forma di società a responsabilità limitata, di società in accomandita semplice o per azioni e di società cooperative.

3. Non possono essere soci di società tra professionisti coloro che svolgono l'attività professionale come dipendenti pubblici o privati, ancorchè le norme regolanti i singoli rapporti di lavoro e le singole discipline professionali consentano per costoro l'esercizio della libera professione.

Tale divieto non si applica ai docenti universitari e ai ricercatori, ai quali, per l'ordinamento universitario, sia consentito l'esercizio della libera professione.

4. La società può essere costituita con un numero di soci non superiore ad un ventesimo degli iscritti negli albi, elenchi o registri di appartenenza dei soci. Nel caso di società interprofessionali, il calcolo si esegue in rapporto a tutti gli iscritti agli albi, elenchi o registri di tutti i soci.

In ogni caso, tuttavia, le società possono comprendere dieci soci.

5. Gli ordini e i collegi professionali esercitano, nei confronti degli iscritti componenti di società tra professionisti, i poteri e le funzioni previste dai vigenti ordinamenti riguardo ai singoli professionisti. In particolare, essi tutelano la dignità della professione ed assicurano il rispetto dei principi di deontologia professionale applicabili all'esercizio dell'attività in forma societaria.

La violazione delle norme della presente legge e dei patti sociali può costituire infrazione disciplinare.

6. La costituzione della società deve essere stipulata per scrittura privata autenticata o per atto pubblico.

L'oggetto sociale deve essere limitato alle attività professionali di cui al comma 1.

7. La ragione sociale deve contenere il nome di uno o più soci e l'indicazione di società tra professionisti (stp); deve inoltre essere indicata l'attività svolta dalla società con riferimento alla professione dei soci.

Nei contratti e negli atti delle società devono essere indicate la ragione sociale e la sede.

È consentita l'indicazione di settori di attività o specialistici, nell'ambito delle varie professioni, per i quali i soci, o alcuni di essi, svolgono prevalentemente la propria opera.

Nel caso di morte di soci il cui nome è indicato nella ragione sociale, il nome del socio defunto può essere conservato per non più di dieci anni.

8. L'atto costitutivo della società tra professionisti deve contenere:

- a) le generalità dei soci, con la precisazione dell'albo, elenco o registro di appartenenza;
- b) il numero di codice fiscale di ciascun socio;
- c) la ragione sociale;
- d) la sede della società;
- e) l'oggetto sociale con la specificazione delle attività professionali esercitate;
- f) le norme per il funzionamento dell'assemblea;
- g) le norme per la nomina e per la specificazione dei poteri dei soci amministratori e per la loro durata in carica;
- h) l'indicazione di chi rappresenta la società e i suoi poteri;
- i) la durata della società, in mancanza della quale la società si intende costituita a tempo indeterminato;
- l) le norme per la liquidazione della società.

All'atto costitutivo viene allegato lo statuto contenente tutte le disposizioni che disciplinano la società.

Salvo diversa pattuizione, lo statuto può essere modificato solo con deliberazione dell'assemblea approvata all'unanimità dai soci.

9. Entro sessanta giorni dalla costituzione della società, l'atto costitutivo con lo statuto è comunicato al consiglio dell'ordine o del collegio professionale di iscrizione di ciascun socio e del luogo dove ha sede la società.

I consigli dell'ordine e dei collegi, verificata l'osservanza delle norme contenute nella presente legge, annotano, ciascuno autonomamente, l'atto costitutivo come lo statuto in appositi registri allegati ai rispettivi albi, elenchi e registri e li inseriscono in appositi fascicoli intestati alla società.

Il diniego di iscrizione è impugnabile dinanzi al consiglio nazionale dell'ordine o del collegio che ha rifiutato l'iscrizione, nelle forme delle impugnazioni avverso il rifiuto di iscrizione del singolo professionista.

Di ogni iscrizione nei registri è fatta annotazione nel fascicolo personale di ogni professionista.

Gli albi, gli elenchi e i registri professionali contengono, per i relativi iscritti, l'indicazione della qualità di componente di società tra professionisti.

10. I soci devono svolgere la loro attività professionale per conto della società con la dovuta diligenza.

I professionisti, che fanno parte di una società tra professionisti, devono fornire le loro prestazioni esclusivamente in nome e per conto della società, salvo diversa disposizione statutaria.

Non è ammessa la partecipazione di un professionista a più di una società tra professionisti, salvo quelle previste nel terzo periodo del comma 30.

11. Nell'atto costitutivo possono essere previsti conferimenti da parte dei soci in denaro o in natura.

Il valore dei conferimenti in natura deve essere accertato all'unanimità oppure con la procedura prevista dall'articolo 2343 del codice civile.

L'atto costitutivo deve contenere i criteri per la determinazione dei profitti derivanti dai conferimenti; questi possono consistere anche in quote degli utili sociali, purchè nell'insieme non superiori al 50 per cento dell'utile complessivo della società.

12. La partecipazione dei soci agli utili e alle perdite della società si presume in misura uguale, salvo diversa disposizione dello statuto.

Quando, per la divisione degli utili, sono previste clausole che rimettono ai soci la determinazione di essi sulla base di valutazioni del lavoro compiuto, la misura degli utili deve essere determinata dai soci, con atto registrato avente effetto anche ai fini fiscali, entro il termine per la dichiarazione annuale dei redditi.

I soci hanno diritto alla distribuzione annuale degli utili, salva la possibilità di accantonamenti in misura non superiore al 20 per cento degli utili derivanti dall'attività lavorativa.

Lo statuto può consentire la distribuzione anche periodica ed occasionale di acconti, salvo conguaglio a chiusura dell'esercizio.

13. L'attività professionale svolta dai soci dà luogo a tutti gli obblighi e ai diritti previsti dalle norme previdenziali; i contributi indiretti e quelli di carattere oggettivo sono dovuti nella stessa misura prevista per gli atti compiuti dal professionista singolo.

I contributi previdenziali soggettivi, dovuti in base al reddito, sono calcolati sull'utile di ciascun socio derivante dall'attività lavorativa.

I redditi della società sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, in proporzione alla sua quota di partecipazione e sono tassati, soltanto in capo ad esso, come redditi professionali, se derivanti dalle prestazioni professionali della società, e come redditi da partecipazione in società di persone, se derivanti da altre fonti reddituali. Limitatamente a questi ultimi redditi sussiste anche la soggezione all'imposta locale sui redditi (ILOR) della società.

I redditi spettanti ai soci a fronte di loro conferimenti sono tassati come redditi di capitale.

14. Alla società tra professionisti non sono consentite attività commerciali o imprenditoriali, nè investimenti delle proprie disponibilità in

beni non strettamente utilizzati nell'attività professionale, in titoli privati ovvero in quote di società; non è altresì consentito di dare le predette disponibilità a mutuo, nè di vincolarle presso istituti di credito per una durata superiore ai dodici mesi.

La società può eseguire investimenti in titoli dello Stato o titoli pubblici ad essi assimilati e può essere proprietaria degli immobili e dei mobili registrati, direttamente utilizzati per l'esercizio della sua attività.

Gli atti di trasferimento mobiliari o immobiliari tra soci e società, stipulati entro il secondo anno solare successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, sono esenti da ogni imposta e tassa, salvo l'imposta di registro dovuta nella misura dell'1 per cento.

15. La cessione a favore della società dei contratti strumentali, stipulati dal singolo professionista nell'esercizio della professione prima della sua partecipazione ad una società, può avvenire entro un anno dal suo ingresso in società o dalla costituzione di questa o dalla sua regolarizzazione ai sensi della presente legge, mediante semplice comunicazione inviata dalla società per lettera raccomandata al contraente ceduto, senza possibilità di opposizione da parte di costui.

La cessione dei contratti previste dal presente comma è esente da ogni imposta e tassa.

16. Sono organi della società: l'assemblea dei soci e l'amministratore o gli amministratori.

L'assemblea provvede alla nomina e alla revoca degli amministratori, all'approvazione del bilancio, alla determinazione degli utili ed alla loro distribuzione.

Nello statuto possono essere attribuiti all'assemblea altri poteri.

Ogni socio dispone di un voto.

L'assemblea delibera a maggioranza semplice, salvo diversa maggioranza stabilita dalla presente legge o dallo statuto.

La rappresentanza della società spetta agli amministratori disgiuntamente, salvo diversa norma statutaria.

Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito dallo statuto e cessano dalle funzioni con la nomina dei nuovi amministratori.

Quando vi sono più amministratori, essi deliberano a maggioranza dei votanti; in caso di parità di voti, prevale quello del socio più anziano di età.

17. La società tra professionisti deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari. Essa inoltre deve tenere tutte le registrazioni contabili obbligatorie ai fini fiscali che sono previste per gli esercenti attività professionali.

Il bilancio della società viene redatto secondo le norme fiscali della società in nome collettivo.

Nel bilancio devono essere tenuti distinti gli utili derivanti dai conferimenti e dalle riserve.

18. L'ammissione di nuovi soci deve essere deliberata dall'assemblea all'unanimità.

La quota sociale non può essere ceduta senza il consenso scritto di tutti gli altri soci.

19. Il socio può recedere dalla società, ancorchè costituita a tempo determinato, con un preavviso di sei mesi.

Se la società è a tempo determinato e non sussiste una giusta causa per il recesso, lo statuto può prevedere particolari effetti nella determinazione della liquidazione della quota nel caso di recesso compiuto prima della scadenza del termine.

20. Ogni socio può essere escluso quando si renda colpevole di gravi inadempienze o di gravi scorrettezze nei confronti degli altri soci o sia divenuto, per qualsiasi ragione, incapace di svolgere la propria attività.

In mancanza di espressa previsione dell'atto costitutivo, l'esclusione è deliberata a norma dell'articolo 2287 del codice civile, ma richiede la approvazione dei due terzi dei soci, escludendo dal computo il socio da escludere.

La cancellazione e la radiazione di un socio dall'albo, dall'elenco o dal registro di appartenenza comportano l'esclusione di diritto dalla società.

La sospensione di un socio dall'esercizio della professione è causa di esclusione. Se gli altri soci non deliberano la esclusione, essi devono in ogni caso impedire al socio sospeso qualsiasi attività professionale per la durata della sanzione disciplinare.

21. Nel caso di morte di un socio, la sua quota viene liquidata agli eredi secondo quanto disposto nel comma 22.

Lo statuto può prevedere la successione nella quota da parte di eredi aventi titolo per lo svolgimento di una attività professionale contemplata nello statuto.

22. Nel caso in cui il rapporto sociale si sciolga limitatamente ad un socio, per la liquidazione della quota si applica l'articolo 2289 del codice civile, ma non si tiene conto dell'avviamento, salvo diverse disposizioni dello statuto.

Al socio spetta inoltre la restituzione degli eventuali conferimenti secondo le norme statutarie.

Lo statuto può prevedere che la liquidazione delle quote avvenga, per il socio uscente o per i suoi eredi, con l'attribuzione di una quota degli utili sociali per un tempo non superiore a dieci anni.

Se non vi è accordo sulla misura delle quote da liquidare e sui termini di pagamento, il ricorso all'autorità giudiziaria deve essere preceduto da una proposta di conciliazione fatta alle parti da un collegio di arbitrali composto da tre membri, di cui uno nominato dalla società, uno dal socio uscente e il terzo dai primi due o, altrimenti, dal presidente del tribunale del luogo di ubicazione della sede sociale, ai sensi degli articoli 810 e seguenti del codice di procedura civile.

23. Salvo che lo statuto disponga diversamente, la deliberazione di sciogliere la società deve essere approvata dall'assemblea dei soci all'unanimità.

La società è sciolta:

- a) per il decorso del termine fissato nello statuto;
- b) per la sopravvenuta impossibilità di attuare l'oggetto sociale;

c) per insanabile dissenso tra i soci tale da determinare la paralisi della società;

d) per altra causa prevista dallo statuto.

Se decorsi trenta giorni dal verificarsi di una causa di scioglimento della società l'assemblea non ha deliberato, ciascun socio può chiedere la pronuncia di scioglimento al presidente del tribunale competente per il luogo ove ha sede la società. Il presidente del tribunale decide con decreto, sentiti gli altri soci.

Lo scioglimento della società comporta la sua liquidazione secondo quanto previsto nello statuto.

Con la delibera di scioglimento della società, devono essere nominati il liquidatore o i liquidatori. Se l'assemblea non provvede entro quindici giorni dalla delibera di scioglimento, la nomina è affidata al presidente del tribunale.

Se lo scioglimento è dichiarato dal presidente del tribunale, la nomina del liquidatore o dei liquidatori è fatta con lo stesso decreto di scioglimento.

La revoca e la sostituzione del liquidatore o dei liquidatori, se non sono approvate all'unanimità dai soci e qualora sussista una giusta causa, vengono disposte dal presidente del tribunale.

La società si scioglie se viene meno la pluralità dei soci ed essa non è ricostituita entro sei mesi.

24. L'incarico professionale, compreso il mandato per la difesa processuale, può essere conferito direttamente alla società oppure al singolo socio. L'incarico conferito al singolo socio estende i suoi effetti alla società.

Quando l'incarico è assunto da una società, la prestazione può essere svolta da ogni socio ad essa abilitato in deroga all'articolo 2232 del codice civile.

Le incompatibilità dei singoli soci, relative all'assunzione e all'espletamento dell'incarico, si estendono alla società.

Ciascun socio ha il dovere di comunicare alla società eventuali incompatibilità.

25. La prestazione d'opera da parte della società deve essere compiuta personalmente dai soci o da professionisti loro collaboratori, ciascuno dei quali deve essere iscritto nell'albo, elenco o registro che lo abilita al compimento delle prestazioni da eseguire.

La società può avvalersi della collaborazione di altri professionisti non soci, purchè la collaborazione sia prevista nello statuto e non sia incompatibile con la natura della prestazione. In tal caso la società, quando non vi sia rapporto di lavoro subordinato, deve corrispondere ai professionisti collaboratori adeguato compenso per l'attività svolta, tenuto conto delle tariffe professionali. Per le professioni di avvocato, di procuratore e di notaio, la collaborazione da parte di professionisti o di praticanti, anche se continuativa o con retribuzione periodica, non dà mai luogo a rapporto di lavoro subordinato.

Quando ciò è previsto dall'ordinamento professionale, ciascun socio può conferire incarico di sostituzione anche a professionista non socio o, nei casi consentiti, a praticante.

Nello svolgimento degli incarichi professionali, i soci devono rendere nota la loro appartenenza alla società.

I doveri del segreto professionale e della riservatezza si estendono a tutti i soci, i quali devono adoperarsi per farli osservare anche dai collaboratori, dagli ausiliari e dai dipendenti della società.

26. Gli incarichi professionali e i mandati processuali, in corso di svolgimento alla data di costituzione della società o al momento dell'ingresso di un socio in società, sono trasferiti alla società stessa.

La società deve dare ad ogni interessato comunicazione immediata dei trasferimenti di incarico e comunque non successivamente alla prima prestazione da compiersi, salvaguardando, in ogni caso, l'interesse del cliente.

Analoga comunicazione deve essere data in caso di scioglimento della società, anche limitatamente ad un socio.

Nel caso di scioglimento della società con effetto per tutti i soci, l'incarico professionale si trasferisce a favore del professionista che sta eseguendo di fatto la prestazione, salvo diversa richiesta del cliente.

Nei casi previsti nel presente comma il cliente ha facoltà di recesso senza ulteriori oneri a suo carico, anche se previsti dalle tariffe professionali.

27. Alle prestazioni fornite dalla società si applicano, per i compensi, le indennità e le spese, le norme relative al contratto di prestazioni professionali e le tariffe della professione di chi ha eseguito la prestazione. Se la prestazione è eseguita da più soci, si applica il compenso stabilito per un solo professionista, salvo diverso accordo con il cliente.

Il parere, previsto dall'articolo 2233 del codice civile, o dai singoli ordinamenti professionali, per la determinazione dei compensi dovuti alla società, è dato dal consiglio dell'ordine o del collegio professionale di appartenenza del professionista che ha eseguito la prestazione.

Le prestazioni interprofessionali devono essere esplicitamente richieste o concordate con il cliente; in tal caso le attività sono valutate separatamente e danno diritto a separati compensi, altrimenti è dovuto il compenso per l'attività di un solo professionista e con l'applicazione di una sola tariffa.

L'accordo tra cliente e società prevale sulle tariffe professionali ai sensi dell'articolo 2233 del codice civile.

28. La responsabilità civile derivante dall'attività svolta, con i limiti previsti dall'articolo 2226 del codice civile, è a carico della società, in solido con i soci che hanno eseguito la prestazione, salva diversa disciplina statutaria per i rapporti interni.

La società deve stipulare adeguato contratto di assicurazione per i danni per la responsabilità civile e deve comunicarne i dati ai clienti che ne facciano richiesta. Il massimale deve essere superiore al volume d'affari complessivo dell'ultimo triennio.

La società tra professionisti non è soggetta a fallimento.

29. Possono far parte delle società previste di professionisti anche i professionisti stranieri che hanno diritto di esercitare la

professione in Italia, secondo le norme nazionali vigenti e secondo le norme comunitarie.

30. Le società tra professionisti costituite all'estero possono svolgere attività in Italia attraverso l'opera di soci e di collaboratori abilitati all'esercizio della professione in Italia.

La possibilità di istituire sedi in Italia di tali società è condizionata al rispetto delle norme della presente legge e di quelle vigenti per l'esercizio in Italia di ciascuna libera professione da parte di cittadini stranieri.

I professionisti italiani possono essere soci di società straniere.

31. Nelle società a responsabilità limitata, quando siano ammesse ai sensi del comma 2, la quota dei soci professionisti deve in ogni caso essere superiore ai due terzi del capitale sociale.

Nelle società di cui al comma 1, la maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci iscritti in albi, elenchi o registri indicati nello statuto.

Le prestazioni professionali di cui agli articoli 2229 e seguenti del codice civile possono essere eseguite solo dai soci iscritti in albi, elenchi o registri, indicati nello statuto, salvo quanto disposto dal comma 25.

Nella ragione sociale deve indicarsi che si tratta di società a responsabilità limitata – società tra professionisti (srl-stp).

32. Nelle società in accomandita semplice e per azioni, quando siano ammesse ai sensi del comma 2, possono essere accomandatari solo i soci iscritti negli albi, elenchi o registri indicati nello statuto.

La quota complessiva degli accomandatari deve superare in ogni caso il 51 per cento.

I soci accomandatari devono essere in numero non inferiore a cinque.

Le prestazioni professionali di cui agli articoli 2229 e seguenti del codice civile possono essere eseguite solo dai soci accomandatari, salvo quanto disposto dal comma 25.

Nella ragione sociale deve indicarsi che si tratta di società in accomandita semplice – società tra professionisti (sas-stp) oppure di società in accomandita per azioni – società tra professionisti (sapa-stp).

33. Nelle società cooperative, quando siano ammesse ai sensi del comma 2, il numero dei soci non può essere inferiore a sei.

Sono ammessi come soci solo coloro che sono iscritti negli albi, elenchi o registri.

I controlli amministrativi sono esercitati sentiti gli ordini e i collegi professionali.

Per l'ammissione di nuovi soci e per il trasferimento delle quote è necessario il consenso di tutti i soci.

Le cooperative tra professionisti non sono soggette a fallimento.

L'accantonamento previsto dall'articolo 2536 del codice civile va eseguito nella misura del 10 per cento del reddito netto complessivo della società.

Nella ragione sociale deve indicarsi, dopo il tipo di società cooperativa, che si tratta di società tra professionisti (stp).

34. E vietato costituire, esercitare o dirigere società per l'esercizio delle attività professionali disciplinate dagli articoli 2229 e seguenti del codice civile in forma diversa da quanto previsto nella presente legge.

La violazione del divieto di cui al comma 1 determina la nullità delle società e degli atti compiuti e costituisce infrazione disciplinare.

Sono abrogati l'articolo 82 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e la legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni.

All'articolo 2249 del codice civile è aggiunto infine il seguente comma:

«Le società tra professionisti sono disciplinate da apposita legge».

24.9

COSTA, GUBERT, TAROLLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 24. – 1. L'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815 è abrogato, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma seguente.

2. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per stabilire i requisiti e le condizioni per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, in forma societaria secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) la forma societaria è consentita solo sotto la veste di società semplice o in norme collettivo;

b) le categorie professionali che possono associarsi tra loro devono essere individuate tenendo conto delle caratteristiche proprie, in riferimento al regime di organizzazione e responsabilità di ognuna di loro;

c) i professionisti cui sono attribuite pubbliche funzioni non possono associarsi con professionisti di altre categorie, se non che per lo svolgimento di attività diverse da quelle cui sono connesse, in modo diretto o indiretto, l'esercizio delle funzioni pubbliche;

d) ciascun professionista può partecipare a più di una società o associazione, purchè l'oggetto e le attività in concreto svolte da ognuna siano determinanti inequivocabilmente nei rispettivi atti costitutivi, con esclusione di qualsiasi possibile interferenza tra loro».

24.10

PASTORE, DI BENEDETTO, ASCIUTTI, SELLA DI MONTELUCE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 24. – 1. Entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, con uno o più regolamenti da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri di grazia e giustizia e della sanità, previo parere dei consigli nazionali degli ordini o collegi professionali di volta in volta interessati, adotta misure per la disciplina

dell'esercizio in forma societaria delle libere professioni, sulla base dei seguenti criteri:

a) la società avente ad oggetto l'esercizio in comune di un'attività professionale per la quale è necessaria, ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, l'iscrizione in appositi albi od elenchi, deve agire sotto una ragione od una denominazione, sociale contenente l'indicazione di società per l'esercizio della specifica professione o gruppo di professioni;

b) tale società, ai fini della registrazione, dev'essere iscritta all'albo dell'ordine professionale corrispondente, con gli eventuali adattamenti normativi necessari per l'armonizzazione con le attuali disposizioni dei vari ordinamenti professionali, concepite per l'iscrizione delle sole persone fisiche;

c) il regime di circolazione delle quote o delle azioni dev'essere vincolato, secondo i criteri che seguono:

1) la metà del capitale sociale e dei diritti di voto dev'essere detenuta da professionisti esercenti in seno alla società stessa;

2) le azioni devono essere esclusivamente nominative;

3) i nuovi soci devono essere sottoposti all'approvazione (al gradimento) della maggioranza assoluta dei soci e devono essere professionisti iscritti all'albo;

d) ogni socio deve rispondere con tutti i suoi beni degli atti professionali compiuti e la società deve essere responsabile in solido con lui;

e) nella società in accomandita, i soci accomandatari devono essere professionisti iscritti all'albo ed il nuovo socio accomandatario deve essere di gradimento della totalità degli altri soci accomandatari;

f) nelle società in accomandita, la quota complessiva dei soci accomandatari deve superare in ogni caso il 51 per cento;

g) nelle società in accomandita, il numero dei soci accomandatari non dev'essere inferiore a cinque;

h) dev'essere previsto un regime di espropriazione forzata delle azioni o delle quote trasmesse in via successoria *mortis causa*, a terzi non professionisti, ad esempio, se nel termine di cinque anni gli aventi diritto del socio non hanno ceduto spontaneamente le quote o le azioni che detengono, la società deve ridurre il proprio capitale dell'ammontare corrispondente al valore nominale delle loro quote od azioni e può riacquistarle;

i) gli amministratori delle società devono essere in ogni caso soci iscritti all'albo;

j) l'incarico professionale può essere conferito direttamente alla società oppure al singolo socio, ma l'incarico conferito al singolo socio estende i suoi effetti alla società;

l) nelle società cooperative, per l'ammissione di nuovi soci e per il trasferimento delle quote è necessario il consenso di tutti i soci;

m) è vietata la costituzione di società tra un numero di professionisti superiore ad 1/20 del totale dei professionisti iscritti

nell'albo del medesimo ordine o collegio periferico, fatta eccezione per il numero minimo di cinque soci.

2. Quali ulteriori criteri direttivi, deve farsi riferimento, ai principi desumibili dalla legge istitutiva delle società di revisione, in quanto applicabili.

3. Dalla data di entrata in vigore del primo dei regolamenti di cui al comma 1 sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, incompatibili con la nuova disciplina ed individuate dallo stesso regolamento».

24.13

PALUMBO

Sopprimere il comma 1.

24.7

WILDE, LAGO, MORO

Al comma 2, dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato» inserire le seguenti: «e con il Ministro della sanità».

24.6

WILDE, LAGO

Al comma 2, sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «centoventi».

24.14

COVIELLO

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, diverse da quelle di carattere sanitario. I requisiti per l'esercizio delle attività di carattere sanitario sono stabiliti, ai sensi della citata disposizione della legge n. 400 del 1988, con decreto del Ministro della sanità, che deve indicare, comunque, in quali casi e a quali condizioni l'esercizio di prestazioni sanitarie possa essere effettuato da società costituite da soggetti appartenenti alla stessa professione e prevedere la possibilità di costituzione di società che abbiano ad oggetto la predisposizione, la gestione e l'organizzazione dei mezzi strumentali necessari per l'esercizio dell'attività professionale, senza pregiudicare il rapporto diretto e personale del sanitario con il paziente».

24.3

IL GOVERNO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In attesa della fissazione dei nuovi requisiti, di cui al comma precedente, si continua ad applicare la disciplina di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815».

24.12

MORO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro della sanità, ai sensi dell'articolo 17 comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, fissa con decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i limiti e i requisiti per la costituzione di società per l'esercizio delle attività sanitarie».

24.11 TRAVAGLIA, TOMASSINI, DI BENEDETTO, SELLA DI MONTELUCE, ASCIUTTI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro della sanità, ai sensi dell'articolo 17 comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, fissa con decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i limiti e i requisiti per la costituzione di società per l'esercizio delle attività sanitarie».

24.5 RIPAMONTI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro della sanità, ai sensi dell'articolo 17 comma 3 della legge 23 agosto 1988 n. 400, fissa con decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i limiti e i requisiti per la costituzione di società per l'esercizio delle attività sanitarie».

24.2 NAPOLI Roberto

PRESIDENTE. Ricordo che la 1^a Commissione permanente ha formulato parere contrario sugli emendamenti soppressivi dell'articolo 24. Se venissero approvati tali emendamenti il provvedimento non potrebbe più essere approvato in sede deliberante.

ASCIUTTI. La soppressione significa ripristinare lo stato preesistente. Vogliamo sapere le motivazioni di questo parere.

PRESIDENTE. Questo è il parere della 1^a Commissione. Il suo Gruppo e il mio avrebbero dovuto porre la questione in quella sede. Ciò non è accaduto ed è stato confermato questo voto.

VEGAS. Il problema mi sembra astrattamente posto, perchè noi vertiamo in tema di emendamenti. Poniamo che l'emendamento sia ritirato, però non sia approvato l'articolo: nella sostanza il problema non cambia, ma su questo tema la Commissione non si è espressa. Quindi possiamo benissimo ritirare gli emendamenti, porre in votazione l'articolo e vedere l'esito della votazione sull'articolo stesso. Il parere della 1^a Commissione, se esaminato da un punto di vista formale, è riferito

all'emendamento; perciò noi siamo liberi di decidere come vogliamo sull'articolo.

PAPPALARDO. Il Presidente del Senato ha autorizzato la discussione contestuale di questo articolo con due disegni di legge di iniziativa parlamentare. Quindi possiamo modificare questo articolo, ma non sopprimerlo, perchè resterebbero comunque quei due disegni di legge che sono ad esso collegati

VEGAS. Non vorrei far perdere tempo su un argomento collaterale, però il problema si risolve semplicemente anzichè assorbendo quei due disegni di legge, approvando solo questo provvedimento e lasciando in vita quegli altri due. Quindi questo problema, da un punto di vista procedurale, è facilmente risolvibile.

RIPAMONTI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 24.4.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 24.8.

LADU, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 24.8 presentato dal senatore Wilde e da altri senatori, identico all'emendamento 24.1, presentato dal senatore Asciutti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 24.9.

GUBERT. Signor Presidente, al di là dei problemi evidenziati dagli emendamenti precedenti, che meriterebbero in ogni caso di portare alla successiva non approvazione dell'articolo 24, e considerato anche il divieto posto dalla Commissione affari costituzionali, al quale ha fatto poc'anzi riferimento il senatore Vegas, ritengo che tale articolo rappresenti un'innovazione normativa che nel tentativo di rispondere ad un problema reale finisce con l'adottare però una soluzione che crea problemi di altro genere, molto più gravi, come il mancato rapporto tra la qualifica professionale di chi fa parte della società di professionisti e la qualifica professionale di chi compie poi la prestazione professionale.

Per evitare questi problemi è stato presentato, con opportuni adattamenti lessicali, l'emendamento 24.9 finalizzato ad inserire nel disegno di legge al nostro esame il contenuto del disegno di legge n. 2556, presentato a suo tempo dal senatore Costa e da altri senatori.

Eviterò di illustrare ciascuno dei commi dell'emendamento; mi rendo conto, d'altra parte, che approvare in queste condizioni una normativa così estesa possa non essere la cosa migliore e quindi

difficilmente sarà accettabile da parte dalla maggioranza. In ogni caso ritengo che l'articolo 24 non debba essere approvato.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 24.9.

LADU, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Anche il Governo esprime parere contrario.

GUBERT. Alla luce dei pareri espressi dal relatore e dal rappresentante del Governo ritiro l'emendamento 24.9.

PRESIDENTE. L'emendamento 24.10 è dichiarato inammissibile.

PALUMBO. Signor Presidente ritiro l'emendamento 24.13 e lo trasformo in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 24.7.

MORO. Lo do per illustrato.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Esprimo parere contrario.

LADU, *sottosegretario di Stato per l'industria il commercio e l'artigianato*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 24.7, presentato dal senatore Wilde e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 24.6

LADU, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Su questo emendamento presentato dal collega Wilde è sorto un problema alla Camera dei deputati a causa di una dimenticanza. Infatti, alcuni provvedimenti sono di competenza del Ministro della sanità. Pertanto esprimo parere favorevole all'emendamento 24.6 a condizione che esso assuma la seguente formulazione:

Al comma 2, dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato» inserire le seguenti: «e, per quanto di competenza, con il Ministro della sanità».

24.6 (Nuovo testo)

WILDE, LAGO

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Esprimo parere favorevole all'emendamento 24.6, nel nuovo testo proposto dal Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 24.6 (Nuovo Testo), presentato dai senatori Wilde e Lago e modificato dal Governo.

È approvato.

Passiamo all'emendamento 24.14.

Lo do per illustrato.

LADU, *sottosegretario di Stato per l'industria il commercio e l'artigianato*. Esprimo parere favorevole anche perchè nei sessanta giorni verrebbe ricompreso il mese di agosto e quindi ritengo opportuno fissare il termine a 120 giorni.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Mi rimetto alle Commissioni riunite.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 24.14, da me presentato.

È approvato.

Comunico che l'emendamento 24.3, presentato dal Governo, è stato ritirato. Passiamo all'emendamento 24.12.

MORO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, si tratta di un emendamento di natura tecnica volto a stabilire che in attesa della fissazione dei nuovi requisiti si debba applicare la precedente normativa. Il problema, in sostanza, sta nel disciplinare il periodo che va dalla soppressione della norma fino alla redazione della nuova.

ASCIUTTI. Si potrebbe dar vita ad una società di ingegneri, geometri e medici dove l'ingegnere fa il medico.

GUBERT. In realtà l'abrogazione dell'articolo 2 della legge n. 1815 del 1939 elimina il divieto di costituire dette società, mentre il regolamento di cui al comma 2 non è riferito alla società ma all'esercizio delle attività professionali.

MORANDO. Colleghi, abbiamo portato il termine da 60 a 120 giorni; se non approvassimo l'emendamento 24.12 si determinerebbe esattamente la situazione che il medesimo mira a realizzare. Pertanto non capisco dove sia il problema tecnico da risolvere.

GUBERT. Se si analizza attentamente l'articolo 24 emerge che il problema esiste, perchè il comma 2 di detto articolo prevede l'emana-zione di un regolamento per l'esercizio della professione e non per la formazione delle società.

MORANDO. Non stiamo parlando del comma 1. Quando si richiama il comma precedente – chiariamolo – immagino si faccia riferimento al comma 2, non al comma 1.

BERSANI, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo*. Esistono una risposta di tipo tecnico ed una di tipo pratico. Quella di tipo tecnico è che in realtà non esiste la possibilità di costituire una società in assenza del regolamento, per cui vi è la necessità di attenderne l'emanazione. Anche in via pratica mi sembra poco probabile che venga costituita una società quando per via regolamentare dopo un mese tutta la situazione può cambiare. Esprimo pertanto parere contrario all'emendamento 24.12.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Esprimo ugualmente parere contrario.

GUBERT. È a tutti evidente il rischio di disfunzione cui si va incontro prorogando di 60 giorni i termini di tempo per l'introduzione delle nuove norme: vi è tutto il tempo necessario per costituire delle società che non devono sottostare al rispetto del regolamento poichè esso si riferisce all'esercizio della libera professione; il regolamento verrà ovviamente modificato, ma nel frattempo, come conseguenza dell'abrogazione dell'articolo 2, qualsiasi professionista senza nessuna specifica qualifica potrà costituire una società e svolgere determinate attività.

Il Governo dovrebbe, pertanto, riflettere ulteriormente su questo specifico problema e cercare di risolverlo. Da parte mia, dichiaro il voto favorevole all'emendamento 24.12.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 24.12, presentato dal senatore Moro.

Non è approvato.

ASCIUTTI. Do per illustrato l'emendamento 24.11.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Esprimo parere contrario all'emendamento 24.11.

LADU, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 24.11, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

RIPAMONTI. Ritiro l'emendamento 24.5.

FUMAGALLI CARULLI. Signor Presidente, faccio mio l'emendamento 24.2 presentato dal senatore Napoli Roberto ed insisto per la sua votazione.

Vorrei, inoltre, far presente che la 1^a Commissione permanente ha dato ieri un parere non ostativo, quindi favorevole su questo emendamento.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Esprimo comunque parere contrario.

LADU, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 24.2, presentato dal senatore Napoli Roberto e fatto proprio dalla senatrice Fumagalli Carulli.

Non è approvato.

ASCIUTTI. Come già espresso nel corso della discussione generale, i timori della mia parte politica permangono, anche se il Governo li ritiene superabili in quanto considera il periodo di 120 giorni il limite di tempo massimo per l'emanazione delle nuove norme.

Prendiamo, pertanto, atto della dichiarazione del Governo che ci auguriamo si adoperi per evitare che in questo lasso di tempo si creino delle società all'interno delle quali si svolgono attività diverse dai fini cui la società è preposta.

GUBERT. È incomprensibile la linea tenuta dal Governo su questo tema: da un lato, il relatore sostiene la necessità di introdurre questo articolo che, avendo come scopo quello di rispondere al problema dell'occupazione giovanile, non deve essere sottoposto alle regole inerenti alla libera professione; dall'altro, il Governo propone di allungare i tempi perchè ritiene insufficienti i 60 giorni previsti per fissare i nuovi requisiti anche se poi sostiene che si sta per procedere alla loro emanazione. Di fronte a tale incoerenza, mi sembra più che mai opportuno dare tempo al Parlamento di esprimersi in modo più adeguato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 24, aggiunto dalla Camera dei deputati, nel testo emendato.

(Seguono le operazioni di voto).

Essendo dubbio il risultato della votazione, procederemo alla controprova.

È approvato.

Art. 25.

(Norme sulle cooperative di produzione e lavoro e di consumo)

1. All'articolo 22 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, le parole: «nè quelle di produzione e lavoro, ammissibili ai pubblici appalti, con meno di 15 soci» sono soppresse;

b) il quarto comma è abrogato;

c) il quinto comma è sostituito dal seguente:

«Tuttavia il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il comitato centrale per le cooperative, può autorizzare l'iscrizione di cooperative di consumo, con numero di soci inferiore a 50, le quali forniscano esclusivamente ai propri soci particolari servizi, in considerazione della peculiare natura dei servizi stessi».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

25.1

WILDE, LAGO

Al comma 1, lettera a), aggiungere alla fine le seguenti parole: «“e le parole un numero di soci inferiore a 50» sono sostituite dalle seguenti: «un numero di soci inferiore 20”».

Conseguentemente alla lettera c) sostituire la parola: «50» con la seguente: «20».

25.2

GUBERT, TAROLLI

WILDE. Do per illustrato l'emendamento 25.1.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Esprimo parere contrario.

LADU, *sottosegretario di Stato per l'industria, commercio ed artigianato*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 25.1, presentato dai senatori Wilde e Lago.

Non è approvato.

GUBERT. Signor Presidente, l'emendamento 25.2 tende a diminuire il numero dei soci delle cooperative di produzione e lavoro e di consumo al di sotto del quale il Ministro del lavoro può autorizzare l'iscri-

zione: esistono, infatti, delle realtà in cui è problematico reperire 50 persone; grazie a tale norma si incentiverebbe la presenza di piccole strutture sociali e di cooperative anche nei piccoli centri che è d'altronde uno degli obiettivi della legge n. 97 del 1994 sulla montagna.

FUMAGALLI CARULLI. Se il numero di soci deve essere comunque inferiore a 50, non vedo alcuna differenza nel prevedere il loro limite in 20 o in 50.

GUBERT. Attualmente la concessione è data caso per caso se il numero dei soci è inferiore a cinquanta. La mia proposta è quella di prevedere una deliberazione specifica solo quando il numero dei soci è inferiore a 20 e non a 50.

FUMAGALLI CARULLI. Dichiaro pertanto il mio voto favorevole all'emendamento 25.2.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Esprimo parere contrario.

LADU, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE Metto ai voti l'emendamento 25.2, presentato dai senatori Gubert e Tarolli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 25 aggiunto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Art. 26.

(Rifinanziamento e chiusura dell'operatività della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni)

1. Alle domande di credito agevolato, presentate ai sensi delle leggi 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni, e 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, non ammesse ai contributi per carenza di fondi, per le quali è stato stipulato, alla data del 1° gennaio 1997, il relativo contratto di finanziamento agevolato, è riconosciuto, in via sostitutiva, per il tramite degli istituti di credito finanziatori, un contributo pari all'abbattimento di 4 punti del tasso di riferimento vigente al momento della stipula per le iniziative ubicate nei territori di cui all'obiettivo n. 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, e nei territori montani, e di 2 punti per i restanti territori. Le domande per le quali non è intervenuta la stipula del contratto

di finanziamento agevolato alla suddetta data sono restituite agli istituti di credito interessati.

2. Qualora le risorse complessivamente assegnate agli interventi di cui al presente articolo non risultino sufficienti alla concessione dei benefici nella misura massima prevista al comma 1, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al fine di consentire il finanziamento di tutti gli interventi, dispone la riduzione percentuale, in eguale misura, dell'importo spettante a ciascun beneficiario.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce con proprio decreto, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, criteri e modalità di liquidazione tali da assicurare anche la semplificazione del procedimento amministrativo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo, nei limiti di lire 250 miliardi, delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 28 novembre 1980, n. 782, introdotto dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237. Tali somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

È approvato.

Art. 27.

(Disegno e modello industriale)

1. Il comma 58 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, è abrogato.

2. La durata della protezione giuridica del diritto di autore per opere del disegno e del modello industriale, ai sensi del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, non può essere superiore a quindici anni, fino al recepimento della direttiva comunitaria in materia di brevettabilità dei disegni e modelli industriali.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

27.1 SELLA DI MONTELUCE, ASCIUTTI, TRAVAGLIA, ROTELLI, FUMAGALLI CARULLI, BUCCIERO

Sopprimere l'articolo.

27.3 GUBERT, TAROLLI

Sopprimere il comma 1.

27.4

GUBERT, TAROLLI

Sopprimere il comma 2.

27.2

GUBERT, TAROLLI

ASCIUTTI. Per quanto riguarda l'articolo 27, tutti hanno ascoltato il senatore Rotelli perorare la causa riguardante i disegni ed i modelli industriali.

Qui vogliamo dare veramente a chiunque, per quanto riguarda soprattutto il *design*, la possibilità di utilizzare i proventi dell'intelletto per poter copiare e falsificare! Già oggi c'è abbastanza falsificazione in questi campi (anche troppa!); un domani, con questo articolo, permetteremo a chiunque, anche a copiatori di basso livello industriale ed artigianale – senza offesa per nessuno – di copiare e rubare legalmente le idee altrui.

È veramente vergognoso ed incomprensibile che il Governo proponga un articolato di questo tipo, a meno che non abbia interesse a dimostrare che quanto deriva dalle opere intellettuali non vale nulla e che, poichè queste appartengono comunque a tutti, non deve esserne vietata la «copiatura», almeno per un certo numero di anni. La presa di posizione del Governo è veramente forte e noi la denunceremo in tutti i campi perchè non riusciamo a comprenderne la motivazione politica o, se è quella che immaginiamo, riteniamo sia veramente di basso livello.

DEMASI. Signor Presidente, desidero aggiungere – con il permesso del cofirmatario – la mia firma all'emendamento 27.1, anticipando comunque il voto favorevole su di esso.

FUMAGALLI CARULLI. Signor Presidente, colleghi, voglio richiamare la vostra attenzione e anche la vostra coscienza etica sul contenuto dell'articolo 27 del provvedimento.

Il comma 58 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito dalla legge 3 dicembre 1996, n. 650, ha consentito di colmare un vuoto legislativo presente soltanto nel nostro paese. In tutta Europa, infatti, le opere del disegno industriale sono tutelate dalla normativa sul diritto d'autore (richiamo su questo l'attenzione del Presidente perchè si tratta di un tema di particolare importanza per le nostre aziende nel contesto europeo) e soltanto in Italia non esisteva una specifica tutela di tali opere. Peraltro, l'Unione europea ha fatto passi in avanti in questo senso: un «libro verde» (che di solito anticipa una direttiva comunitaria), già risalente a due anni fa, considera il diritto d'autore per le opere del disegno industriale come una tutela da estendere a tutti i paesi europei.

Dopo una lunga discussione svoltasi prima in Commissione affari costituzionali, nello scorso autunno, e poi in Aula, abbiamo introdotto

per la prima volta nel nostro paese una norma – quella appunto che si vuole abrogare con il comma 1 dell'articolo 27 – che consente all'Italia di porsi sullo stesso livello degli altri Stati europei, prima ancora che sia emanata la relativa direttiva comunitaria, ma in esecuzione di quanto già espresso nel libro verde della Comunità.

Ritengo sia molto grave che la Camera dei deputati, con il comma 1 dell'articolo 27, abbia abrogato tale norma: è grave dal punto di vista dei meccanismi legislativi ordinari perchè è incredibile che, a distanza di pochi mesi, il Parlamento sia tornato ad esaminare un argomento (sul quale si è svolta un'ampia discussione e, per quanto riguarda il Senato, si è determinato addirittura un consenso unanime) abrogando proprio quella stessa norma, ma è altrettanto grave – come ho affermato poc'anzi – dal punto di vista dell'etica economica.

Nei testi di legislazione saremo indicati come un «Parlamento bizzarro» che, a distanza di tre mesi, rinnega quello che ha approvato!

Ripeto ancora: ciò sarebbe grave dal punto di vista dell'etica parlamentare ma anche dell'etica economica, perchè abrogando – così come ha fatto la Camera dei deputati – il comma 58 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, si consentirebbe a tutto il settore della contraffazione di avere non solo il «via libera», ma addirittura una benedizione del Parlamento.

Mi domando, allora, perchè mai ce la prendiamo con i poveri «vu cumprà», che sulle strade d'Italia vendono oggetti contraffatti (come fanno soprattutto le signore) di Louis Vuitton o di altre firme di valore, anzichè con le aziende che, correndo meno rischi dei «vu cumprà», introducono nel nostro paese oggetti tutelati dal disegno industriale, ma contraffatti.

Si tratta di decidere se vogliamo tutelare il diritto d'autore o quello dei contraffattori. Non credo che un paese, degno di essere definito civile e che oltre tutto continua ad autodefinirsi come culla del diritto, voglia introdurre una legislazione che tuteli i contraffattori: infatti, cari colleghi, è questo ciò che la Commissione si appresta a fare, se non si approverà l'emendamento soppressivo dell'articolo 27.

A mio avviso, è già grave che abbia compiuto un'azione del genere la Camera dei deputati, ma mi pare ancora più grave che lo faccia il Senato della Repubblica, che ha approvato la legge 23 dicembre 1996, n. 650, non in sede deliberante, ma in Aula, proprio perchè molti di noi avevano richiesto che il provvedimento venisse sottoposto all'attenzione dell'Assemblea, considerate l'importanza europea e la valenza economica che portava con sè. Ho sollecitato quindi l'attenzione dei colleghi – con i quali mi scuso se sono stata prolissa nell'indicare le mie ragioni – proprio per evidenziare la necessità che l'articolo 27 venga soppresso.

Vi ho già esplicitato il contenuto del comma 1 di tale articolo, ma quello del comma 2 è altrettanto grave perchè afferma che «la durata della protezione giuridica del diritto d'autore per opere del disegno e del modello industriale»... «non può essere superiore a 15 anni fino al recepimento della direttiva comunitaria in materia di brevettabilità dei disegni e modelli industriali». Si tratta di una norma mal congegnata, pessima dal punto di vista della sua stessa formulazione, perchè confonde il

tema del diritto d'autore con quello dei brevetti; probabilmente, è stata formulata appositamente in modo confuso. Tuttavia, in Europa, in paesi molto più avanzati del nostro, in cui vi sono aziende che possono competere nella mondializzazione dei processi economici, il diritto d'autore non è affatto tutelato dalla normativa dei brevetti ma – appunto – da quella sul diritto d'autore.

Per questo motivo è inaccettabile non soltanto il comma 1, ma anche il comma 2. Sono stupita del fatto che il Ministro dell'industria abbia espresso, così come sembrerebbe, parere favorevole; sono molto stupita di questo, signor Ministro: mi rivolgo a lei, anche se proviene da una regione – mi consenta questa amara riflessione – nella quale le aziende dei contraffattori proliferano ben più di quelle degli autori!

FERRANTE. Senatrice Fumagalli Carulli, ha forse fatto una statistica?

GUBERT. Signor Presidente, ho presentato gli emendamenti 27.3, 27.4 e 27.2 volti a sopprimere rispettivamente l'articolo 27 nel suo complesso e i commi che compongono lo stesso. Credo che l'intervento adesso svolto dalla collega Fumagalli Carulli sia ampiamente sufficiente per illustrare alla maggioranza ed al Governo il senso della proposta.

Aggiungo un motivo pratico a quelli di etica economica citati: ritengo che non siamo al servizio di piccole aziende incapaci che si limitano a riprodurre modelli da altri elaborati e che non dobbiamo loro consentire un tale comportamento. Credo infatti che l'inventiva e l'abilità non siano legate alle dimensioni delle aziende, ma alle capacità che si sviluppano nel lungo periodo della formazione della personalità, e che quindi anche le piccole aziende possano riuscire, come è accaduto nel passato, ad essere innovative. A mio parere è un errore nascondere la proposta effettivamente avanzata con l'obiettivo di favorire le piccole aziende che invece dovremmo stimolare ad essere innovative, anche nel *designer*, così che questo possa divenire un elemento di vantaggio per la nostra industria nella competizione sul mercato, anche nei confronti dell'estero, in maniera più ampia di quanto già non avvenga oggi.

Non credo inoltre che un'ulteriore piccola variazione costituisca un motivo tale da impedire l'approvazione di questo provvedimento in tempo utile da parte della Camera dei deputati; se invece così fosse vuol dire che dietro di esso è celata qualche contrattazione di natura economica non proprio limpida. Sarebbe quindi veramente grave se il Governo non volesse abrogare il disposto dell'articolo 27 perchè ha già assunto impegni di natura nè eticamente, nè politicamente, nè economicamente sostenibile di fronte all'opinione pubblica.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Signor Presidente, colleghi, sono certo che mi consentirete di soffermarmi più a lungo sul tema al nostro esame poichè la senatrice Fumagalli Carulli ha svolto una presentazione del suo emendamento non banale, ma impegnata e intelligente tale, ritengo, da non poter essere liquidata con la classica espressione di un succinto parere contrario. Mi sento molto stimolato da que-

sto impegnato intervento ad affrontare un ragionamento in termini più profondi degli usuali.

Provengo da una cultura politica che tende a negare di per sè il valore del diritto d'autore. Intendo dire che ritengo che ogni uomo sia uguale al proprio simile ai fini della sua utilità sociale per la collettività e che quindi in una società l'opera dello scienziato possa essere, su un piano di valori assoluti, assimilata all'opera dello spazzino, perchè la società stessa non funziona senza il primo, ma neppure senza il secondo.

Da ciò discende la conseguenza che a mio giudizio tutte le opere dell'ingegno umano dovrebbero essere subito socializzate e che ciascuno di noi dovrebbe immediatamente, senza rivendicare un diritto a se stesso, mettere al servizio degli altri le capacità, le invenzioni ed il contributo al vivere collettivo che gli sono propri.

Da questo punto di vista, quindi, tendenzialmente e culturalmente sono favorevole alla conservazione del testo dell'articolo 27, però quanto affermato dalla senatrice Fumagalli Carulli pone un problema reale e pertanto necessita di un'ulteriore risposta che articolo in due punti. Il primo è che non vi è dubbio (l'ho già affermato con grande energia e forse anche ripetutamente, fino ad essere monotono) che in questo disegno di legge compaiano misure discutibili e probabilmente alcune nefandezze, ritengo però che la loro correzione comporti un prezzo più alto di quello che verrebbe pagato non approvando il disegno di legge stesso nei termini che ci siamo prefissi.

FUMAGALLI CARULLI. Bisogna però considerare anche che il comma 58 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, che l'articolo 27 abroga, prevede l'emanazione di un regolamento governativo; circostanza che ho trascurato di sottolineare nel mio intervento.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Il secondo punto, senatrice, è che mentre dal suo intervento, e da quelli di altri colleghi, appare che con il testo approvato dalla Camera dei deputati si annulla del tutto ogni termine a tutela del diritto di autore, così non è, in quanto sono previsti due termini di 15 e 10 anni. Credo che lei potrà e vorrà convenire che nel campo del disegno industriale l'evoluzione delle moderne tecnologie fa sì che in tempi assai inferiori a 10 o 15 anni le stesse divengano assolutamente obsolete. Mi pare pertanto che i termini previsti siano congrui a tutelare e difendere il diritto d'autore a livello di disegno industriale.

Signor Presidente, mi accingo a concludere e le chiedo scusa se mi sono dilungato, ma la mia risposta, per quanto possa essere discutibile, ha tentato di porsi allo stesso livello di impegno dell'intervento della senatrice Fumagalli Carulli. Ritengo fondate e legittime le osservazioni da quest'ultima svolte, però dichiaro il mio parere contrario agli emendamenti volti a sopprimere l'articolo 27.

LADU, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 27.1 e 27.3, di identico contenuto.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, prima di procedere alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 27, è mio dovere segnalare a tutti voi i pareri pervenuti dalle Commissioni permanenti sull'articolo citato e sugli emendamenti allo stesso relativi. In particolare la 1^a Commissione ha espresso rilievi critici di merito, non di costituzionalità, sull'articolo 27 «in quanto il testo dell'articolo appare peggiorativo rispetto alla disciplina varata recentemente dalle Camere nella materia». La 2^a Commissione ha suggerito «la eventualità di soppressione della norma in esame».

Passiamo quindi alla votazione dell'emendamento 27.1.

VEGAS. Signor Presidente, oltre che essere corroborato dai pareri da lei testè enunciati, sono stato indotto a svolgere la mia dichiarazione di voto da quanto adesso affermato dal relatore. Infatti, secondo il mio parere, a parte i rilievi espressi dalla senatrice Fumagalli Carulli, molto apprezzabili, la teoria che ci ha raffigurato in questa sede il relatore è altamente confutabile poichè involge una questione di principio.

La soppressione dell'articolo 27 sicuramente riguarda questioni di principio non indifferenti. Si tratta in sostanza della tutela di un particolare diritto di proprietà che è il diritto di autore; affermare che il diritto di proprietà sia qualcosa di estraneo e spurio contraddice la storia stessa dello sviluppo economico a partire da quando l'uomo ha abbandonato la silvicolturalità delle grotte per passare ad un sistema di coltivazione dei campi.

Non intendo ripercorre la storia di quella scuola di pensiero economico e soprattutto giuridico che fa risalire alla precisazione del diritto di proprietà la crescita e lo sviluppo economico; mi piace a tal riguardo ricordare semplicemente il compianto presidente della Repubblica austriaca Karl Renner che, nella sua fondamentale opera del 1921 sul diritto di proprietà, sostenne che è proprio dalla normazione del diritto di proprietà che trae origine lo sviluppo economico; su questa stessa linea si colloca il pensiero espresso dalle scuole di Cambridge e Chicago. In ultimo desidero ancora ricordare le espressioni che in questo senso provengono anche dalla dottrina cattolica: nell'enciclica «*Centesimus annus*», ad esempio, si compie un richiamo interessante a tale profilo.

Quindi, tutto lo sviluppo non solo economico e giuridico, ma anche di molte parti sociali si basa su rapporti di questo tipo e pertanto i diritti di proprietà costituiscono un mezzo per quello sviluppo economico di cui molto abbiamo bisogno, tanto più in questo momento nel quale il Governo ha ridotto in gravi condizioni il sistema economico, che si va spegnendo a causa degli effetti provocati da meccanismi fiscali e di abbassamento della domanda. Da una parte, quindi, abbiamo bisogno dello sviluppo economico e dall'altra non possiamo non trascurare che stiamo orientando il cambiamento della nostra società, che da agreste, come era all'inizio del secolo, è divenuta prima industriale ed ora basata sempre più sulle opere dell'ingegno.

Penalizzare quindi tali opere, anche per un settore limitato come quello del disegno industriale (peraltro non trascurabile in quanto

in Italia il disegno e il modello industriale hanno un grandissimo rilievo) significa privare il paese di una possibilità di sviluppo futuro.

Non riteniamo certo di poter sviluppare il paese prevedendo stipendi bassi per i nostri lavoratori, pari a quelli dei lavoratori cinesi, e non penso sia questa l'intenzione del relatore. Capisco dai suoi comportamenti che mira a realizzare tale obiettivo, ma ritengo che chi vuole difendere i lavoratori non deve assolutamente tendere ad abbassare i loro redditi ma a creare differenziazioni grazie alle quali lavoratori e imprenditori possono aumentare i redditi complessivi.

La soluzione migliore non è forse tentare di realizzare tale obiettivo nel settore delle opere dell'ingegno per il quale l'Italia ha una particolare vocazione? È chiaro che se noi non assicuriamo un sufficiente periodo di sfruttamento del diritto di autore non garantiamo questa esigenza per cui – molto sinteticamente e concludo – è indispensabile, a mio avviso, evitare di creare ostacoli ad un possibile sviluppo economico in un settore tanto più importante quanto più si va verso una società tecnologicamente avanzata quale tutti desideriamo che nasca in Italia.

Per questo motivo mi dichiaro favorevole alla soppressione dell'articolo 27.

GUBERT. Chiedo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a fare l'appello dei senatori presenti.

(RIPAMONTI, *segretario, fa l'appello*).

PRESIDENTE. La Commissione è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2071-B, e 473 e 2256

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 27.1, presentato dal senatore Sella Di Monteluca e da altri senatori, identico all'emendamento 27.3, presentato dai senatori Gubert e Tarolli.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 27.4.

GUBERT. Lo do per illustrato.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Esprimo parere contrario.

LADU, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 27.4, presentato dai senatori Gubert e Tarolli.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 27.2.

GUBERT. Lo do per illustrato.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Anche su tale emendamento esprimo parere contrario.

LADU, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Anche per il Governo il parere è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 27.2, presentato dai senatori Gubert e Tarolli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 27, aggiunto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Art. 28.

(Diritto annuale a favore delle camere di commercio)

1. I soggetti tenuti al pagamento dei diritti annuali di cui all'articolo 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni, relativi ad anni antecedenti al 1996 ed iscritti a ruolo, che non abbiano ancora provveduto al versamento dei relativi importi, sono ammessi, previa istanza da presentare alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, al pagamento dell'importo dovuto in unica soluzione entro il 31 dicembre 1997 oppure in due rate di pari importo entro il 31 dicembre 1997 ed entro il 30 giugno 1998. Ove il pagamento avvenga entro le predette scadenze la misura della sovrattassa per ritardato pagamento è ridotta del 60 per cento.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

28.1

RIPAMONTI

Al comma 1, dopo le parole: «antecedenti al 1996» sostituire la parola: «ed» con le seguenti: «anche se».

28.2

MONTAGNINO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono essere autorizzate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su convenzione con le Organizzazioni sindacali artigiane a carattere nazionale, ad assumere il servizio di riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, con le modalità ed i criteri stabiliti per la esazione dei diritti annuali di cui al precedente comma 1, ad esclusione della sovrattassa per ritardato pagamento, semprechè il servizio di riscossione non sia pregiudievole per il corrente adempimento dei compiti dell'istituto camerale, che siano rimborsate le spese incontrate per il suo espletamento e che le Camere medesime siano esonerate da ogni responsabilità verso terzi derivante dall'applicazione della convenzione predetta.

28.3

GIARETTA

RIPAMONTI. Ritiro l'emendamento 28.1.

GIARETTA. Signor Presidente, faccio mio l'emendamento 28.2, del senatore Montagnino e lo trasformo in ordine del giorno. Ritiro invece l'emendamento 28.3.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 28, aggiunto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Art. 29.

(Semplificazione delle procedure per la pubblicazione degli atti delle società per azioni e a responsabilità limitata e delle società cooperative)

1. A decorrere dal 1° ottobre 1997, l'obbligo di pubblicazione degli atti e dei fatti per i quali la legge prevede la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata o nel Bollettino ufficiale delle società cooperative, è assolto con l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese. Gli effetti della pubblicazione di cui all'articolo 2457-ter del codice civile decorrono dalla data di iscrizione o di deposito nel registro delle imprese.

2. La pubblicazione nei Bollettini di cui al comma 1 cessa di avere effetto con la pubblicazione degli atti e dei fatti per i quali sia stata richiesta la pubblicazione anteriormente al 1° ottobre 1997.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

29.3

NAVA, ASCIUTTI, SELLA DI MONTELUCE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 29. - 1. Gli atti e i fatti per i quali la legge prescrive la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsa-

bilità limitata e nel Bollettino ufficiale delle società cooperative sono soggetti solo a iscrizione o deposito nel registro delle imprese.

2. Sono quindi soppressi gli indicati Bollettini ufficiali ed è abrogato l'articolo 2457-ter del codice civile.

Il Governo è autorizzato ad emanare, a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, un regolamento per individuare tutte le norme abrogate in materia nonché per coordinare le disposizioni del presente articolo al vigente ordinamento; i riferimenti fatti esclusivamente ai Bollettini ufficiali di cui sopra, si intendono effettuati al registro delle imprese».

29.1 PASTORE, DI BENEDETTO, ASCIUTTI, SELLA DI MONTELUCE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La pubblicazione nei Bollettini di cui al comma 1 cessa di avere effetto con la pubblicazione degli atti e dei fatti per i quali sia stata richiesta la pubblicazione anteriormente al 1° gennaio 1998».

29.2 NAVA, ASCIUTTI, SELLA DI MONTELUCE

ASCIUTTI. Do per illustrati gli emendamenti 29.1, 29.2 e 29.3.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Esprimo parere contrario su tutti e tre gli emendamenti.

LADU, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 29.3, presentato dal senatore Nava e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 29.1, presentato dal senatore Pastore e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 29.2, presentato dal senatore Nava e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 29.

WILDE. Chiedo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a fare l'appello dei senatori presenti.

(RIPAMONTI, *segretario, fa l'appello*).

PRESIDENTE. La Commissione è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2071-B, 473 e 2256

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 29, aggiunto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Art. 30.

(Modifica dell'articolo 29 della legge 11 giugno 1962, n. 588)

1. L'articolo 29 della legge 11 giugno 1962, n. 588, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 29. – *1.* Per promuovere ed assistere iniziative in tutti i comparti economici conformi al piano ed ai programmi sia direttamente sia attraverso la partecipazione al capitale delle imprese, è autorizzata la costituzione di una società finanziaria per azioni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2461 del codice civile.

2. Ai fini di cui al comma 1, la società finanziaria potrà:

a) assumere partecipazioni in società o enti, costituiti o da costituire;

b) prestare assistenza finanziaria, tecnica ed organizzativa a favore delle imprese e degli enti.

3. Collateralmente e compatibilmente con la realizzazione dello scopo primario di cui al comma 1, la società potrà altresì assumere particolari incarichi di studio, di consulenza, di assistenza e di gestione che le siano eventualmente affidati da enti pubblici, enti privati e singoli, nonchè la gestione di speciali fondi comunitari, nazionali e regionali. In tale ambito la società potrà inoltre prestare assistenza finanziaria a enti territoriali e autonomi o ad enti strumentali degli stessi, organizzando la provvista per il conseguimento dei loro fini istituzionali e collaborando, ove richiesta, alla relativa somministrazione.

4. Alla sottoscrizione del capitale della società e dei successivi aumenti possono concorrere la regione Sardegna, che può avvalersi anche di appositi stanziamenti, enti pubblici o di diritto pubblico, anche in deroga a divieti statutari, nonchè, in misura non eccedente il 49 per cento dell'intero capitale sociale, banche, società private, associazioni o singoli.

5. Il numero dei componenti il consiglio di amministrazione sarà determinato dall'assemblea ma non potrà, comunque, essere superiore a otto.

6. Alla regione è riservata la nomina della metà degli amministratori e, tra questi, del presidente.

7. Alla regione è riservata la nomina del presidente del collegio sindacale.

8. Lo statuto disciplinerà la procedura di nomina dei restanti componenti degli organi sociali.

9. Sono estese alla società finanziaria tutte le agevolazioni previste dal titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601».

2. Le disposizioni concernenti gli organi della società di cui all'articolo 29 della legge 11 giugno 1962, n. 588, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal primo rinnovo delle cariche successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

È approvato.

Art. 31.

(Disposizioni in materia di sicurezza degli impianti)

1. Il termine di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni, per gli impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile individuati dall'articolo 1 della citata legge n. 46 del 1990, è differito al 31 dicembre 1998.

2. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, le parole: «di proprietà pubblica» sono soppresse.

A questo articolo son ostati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

31.2

RIPAMONTI

Sopprimere il comma 1.

31.1

MARINO

DE LUCA Athos. Signor Presidente, onorevoli colleghi, aggiungo la mia firma all'emendamento 31.2 del senatore Ripamonti. Fra tutte le questioni sollevate dai colleghi e dagli stessi ritenute insoddisfacenti, credo che questa – almeno per ciò che concerne la sicurezza degli impianti – sia la più grave. Per questa ragione intendiamo mantenere l'emendamento in questione.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 31.2, mentre invito il senatore Marino a ritirare l'emendamento 31.1.

LADU, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 31.2.

MARINO. Ritiro l'emendamento di cui sono firmatario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 31.2, presentato dai senatori Ripamonti e De Luca Athos.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 31, aggiunto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Art. 32.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

32.1 PASTORE, DI BENEDETTO, ASCIUTTI, SELLA DI MONTELUCE

ASCIUTTI. Signor Presidente, per noi è una novità che la presente legge entri in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*, pertanto chiediamo la soppressione dell'articolo.

MORANDO. Non è una novità, è già accaduto.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Esprimo parere contrario.

LADU, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Contrario.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati altri emendamenti; metto ai voti il mantenimento dell'articolo 32, aggiunto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

L'esame e la votazione degli articoli sono così esauriti.
Passiamo all'ordine del giorno n. 101:

«Le Commissioni riunite 5^a e 10^a del Senato,
in sede di discussione del disegno di legge n. 2071-B,
in relazione a quanto disposto dal comma 7 dell'articolo 3,
impegnano il Governo:

a provvedere – con la legge finanziaria per il 1998 – ad incrementare la dotazione del fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1992, n. 46, al fine di non sottrarre risorse agli interventi di cui al comma 6 dello stesso articolo;

a destinare parzialmente le eventuali disponibilità residue di cui ai capitoli 7556 e 7549 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1997 e comunque a provvedere – in sede di bilancio per gli anni 1998-2000 – ad incrementare la dotazione dei corrispondenti capitoli al fine di consentire l'installazione ai valichi di frontiera di sistemi per la rilevazione della radioattività dei metalli importati di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 231, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421».

(0/101/2071-B/5 e 10)

MARINO

MARINO. Lo do per illustrato.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Preannuncio che mi rimetterò al Governo su tutti gli ordini del giorno presentati.

BERSANI, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo*. Dichiaro di accogliere tale ordine del giorno.

PRESIDENTE. Domando al proponente se insiste per la votazione.

MARINO. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all'ordine del giorno n. 14:

«Le Commissioni riunite 5^a e 10^a del Senato,
in sede di discussione del disegno di legge n. 2071-B,
premessi che l'articolo 5, comma 7, prevede una delegificazione della disciplina relativa al programma di ricerca aeronautica di cui alla legge 16 maggio 1989, n. 184,

impegnano il Governo:

a che il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nell'adozione del regolamento, si attenga ai seguenti principi e criteri:

a) rilancio dell'attività del CIRA come centro di ricerca nazionale con proiezione internazionale, in un contesto di valorizzazione del rapporto con l'area territoriale campana anche attraverso accordi di programma con la regione Campania, con gli enti locali e le istituzioni scientifiche;

b) efficace coordinamento delle attività aeronautiche e spaziali di CIRA e ASI, tra piano spaziale nazionale e programma nazionale di ricerca aerospaziale, con agili strumenti di programmazione e affidamento, anche modificativi o sostitutivi della convenzione in essere;

c) snellimento degli organi direttivi del CIRA nonché degli organi di valutazione, controllo e di consulenza tecnico-scientifica garantendo, in tali organi, adeguata rappresentanza della regione Campania;

d) definizione di una procedura certa per i rapporti tra Stato e CIRA sul piano contabile, anche con l'adozione da parte del CIRA di un regolamento interno in materia di amministrazione, contabilità e finanza da sottoporre all'approvazione del MURST».

(0/14/2071-B/5 e 10)

PALUMBO

PALUMBO. Lo do per illustrato.

BERSANI, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo*. Dichiaro di accogliere tale ordine del giorno.

PRESIDENTE. Domando al proponente se insiste per la votazione.

PALUMBO. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all'ordine del giorno n. 12:

«Le Commissioni riunite 5^a e 10^a del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 2071-B,

premesso che l'articolo 3 prevede una modifica della disciplina in favore delle piccole e medie imprese di cui alla legge 5 ottobre 1991, n. 317;

l'articolo 5, comma 7, prevede una delegificazione della disciplina relativa al programma di ricerca aeronautica di cui alla legge 16 maggio 1989, n. 184;

l'articolo 8, commi 2, 3, 4 e 5, prevede l'applicazione di forme di incentivi automatici anche nel territorio nazionale non rientrante nelle aree depresse;

l'articolo 17, comma 4, prevede il riutilizzo delle somme derivanti da economie per un progetto speciale promozionale da effettuarsi nelle aree interne del Mezzogiorno,

impegnano il Governo:

1) in relazione all'articolo 3, comma 5, a che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato eserciti l'attribuzione conferitagli relativamente alla modalità di concessione delle agevolazioni e rinvii le modifiche normative all'attivazione del procedimento di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

2) in relazione all'articolo 5, comma 7, a che il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con l'adozione del regolamento indicato nella disposizione, si attenga ai seguenti principi e criteri:

a) rilancio dell'attività del CIRA come centro di ricerca nazionale con proiezione internazionale, in un contesto di valorizzazione del rapporto con l'area territoriale campana anche attraverso accordi di programma con la regione Campania, con gli enti locali e le istituzioni scientifiche;

b) efficace coordinamento delle attività aeronautiche e spaziali di CIRA e ASI, tra piano spaziale nazionale e programma nazionale di ricerca aerospaziale, con agili strumenti di programmazione e affidamento, anche modificativi o sostitutivi della convenzione in essere;

c) snellimento degli organi direttivi del CIRA nonché degli organi di valutazione, controllo e di consulenza tecnico-scientifica garantendo, in tali organi, adeguata rappresentanza della regione Campania;

d) definizione di una procedura certa per i rapporti tra Stato e CIRA sul piano contabile, anche con l'adozione da parte del CIRA di un regolamento interno in materia di amministrazione, contabilità e finanza da sottoporre all'approvazione del Ministero della ricerca scientifica e tecnologica;

3) in relazione all'articolo 8, commi 2 e 3, a che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato individui l'oggetto della misura e l'investimento da beneficiare in analogia alla disciplina degli incentivi automatici disciplinati dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 341, salvo a disporre un tetto massimo di 200 milioni per beneficiario, al fine di garantire l'accesso al beneficio ad una molteplicità di imprese;

4) in relazione all'articolo 17, comma 4, a che il Ministro per le politiche agricole concordi con la Conferenza Stato-regioni il programma speciale promozionale e preveda il diretto coinvolgimento delle regioni interessate alla sua attuazione, attivandosi per l'utilizzazione di risorse non impegnate assegnate a partire fin dalla delibera CIPE del 3 agosto 1988».

(0/12/2071-B/5 e 10)

COVIELLO

Lo do per illustrato.

BERSANI, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo*. Dichiaro di accogliere l'ordine del giorno, presentato dal senatore Coviello, intendendo però il punto 3 riferito esclusivamente alle procedure della legge 8 agosto 1995, n. 341.

PRESIDENTE. Prendo atto della posizione del Ministro e non insisto per la votazione.

Passiamo all'ordine del giorno n. 1.

«Le Commissioni riunite 5^a e 10^a del Senato,
in sede di discussione del disegno di legge n. 2071-B,

premesso che:

tale disegno di legge contiene molteplici misure di modifica e di rifinanziamento degli incentivi al sistema produttivo, tra cui quelle relative agli incentivi automatici e ad una loro omogeneizzazione con quelli previsti dall'articolo 1, comma 2, della legge 19 dicembre 1992, n. 488;

il CIPE, con delibera del 18 dicembre 1996, recante il riparto alle regioni dell'annualità 1997 destinata alle agevolazioni ai progetti industriali, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 19 dicembre 1992, n. 488, ha innovato i preesistenti criteri di riparto, elevando fino al 90 per cento la ponderazione della popolazione residente, abbassando al 10 per cento quella del tasso di disoccupazione ed omettendo ogni considerazione, diversamente dal riparto effettuato per le annualità precedenti, per la domanda effettiva di finanziamenti;

per effetto di tale riparto, è risultato assegnato a due sole regioni circa la metà delle risorse complessive ed è derivata una distorsione del meccanismo d'asta a scala meridionale, che si è riflesso sugli esiti delle graduatorie regionali approvate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il 30 giugno 1997 e dove, senza alcun riferimento possibile con la qualità e la redditività dei progetti, tutti istruiti positivamente dagli istituti finanziari convenzionati, nella maggioranza delle regioni del Centro-Nord e in poche regioni del Mezzogiorno è stato finanziato dal 75 al 100 per cento delle domande, mentre nella maggioranza delle regioni meridionali è stato finanziato meno del 50 per cento;

non appare congruo, nella distribuzione di fondi settoriali, far pesare eccessivamente indicatori che sono significativi per ripartire fondi a livello di programmazione generale;

sembra opportuno, nella scelta e ponderazione di indicatori per il riparto di fondi alle imprese produttive, tener conto del potenziale produttivo esistente, in considerazione del fatto che questo esprime fabbisogni per ampliamenti, ammodernamenti, innovazioni e che, a tal fine, si può inserire, col giusto peso, nella ponderazione riferita alle regioni dell'obiettivo 1, il rapporto tra addetti alle industrie estrattive e manifatturiere e la popolazione residente, come desunti dai censimenti od a statistiche più recenti,

impegnano il Governo:

a considerare la possibilità di destinare ulteriori risorse al finanziamento dei progetti industriali ammessi alle graduatorie 1997 delle regioni dell'obiettivo 1, con particolare riguardo a quelle che hanno registrato, nella prima assegnazione, una copertura inferiore al 50 per cento delle domande istruite positivamente, eventualmente riprogrammando capitoli di spesa del quadro comunitario di sostegno con bassi tassi di utilizzo;

a riesaminare e stabilizzare i criteri di riparto delle annualità di finanziamento delle agevolazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 19 dicembre 1992, n. 488, adottando, con riferimento alle regioni dell'obiettivo 1, una più equilibrata ponderazione della popolazione residente, del tasso di disoccupazione e di indicatori rappresentativi della domanda effettiva, a livello regionale, dei finanziamenti e, quindi del potenziale produttivo esistente».

(0/1/2071-B/5 e 10)

MICELE, COVIELLO

Lo do per illustrato.

BERSANI, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo*. Dichiaro di accogliere tale ordine del giorno.

PRESIDENTE. Prendo atto della posizione del Ministro e non insisto per la votazione.

Passiamo all'ordine del giorno n. 13:

«Le Commissioni riunite 5^a e 10^a del Senato, in sede di discussione del disegno di legge n. 2071-B, premesso che l'articolo 8 del disegno di legge modifica la disciplina degli incentivi alle imprese in forma automatica,

impegnano il Governo:

a estendere la concessione delle agevolazioni alle piccole e medie imprese, situate nelle restanti zone del territorio nazionale nella misura consentita dall'Unione europea. A tal fine, a partire dall'esercizio finanziario 1998, sarà previsto, nella legge finanziaria, un apposito stanziamento preordinato alla esclusiva copertura delle domande presentate dalle piccole e medie imprese relative ad iniziative di investimento localizzate fuori dalle aree depresse del territorio nazionale.

Per la revoca delle agevolazioni dovranno applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 1, 2 e 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

Le predette agevolazioni non sono cumulabili con altre agevolazioni di carattere regionale, nazionale e comunitario.

PRESIDENTE. Metto, pertanto, ai voti l'ordine del giorno n. 2, presentato dal senatore Mulas e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'ordine del giorno n. 3:

«Le Commissioni riunite 5^a e 10^a del Senato,
in sede di discussione del disegno di legge n. 2071-B,

premesso che nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati è stato introdotto l'articolo 9, che autorizza la spesa di mille miliardi, nel triennio 1997-1999, al fine di consentire il completamento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno;

osservato che nell'articolo citato si fa esplicito riferimento al piano di metanizzazione di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, che al comma 4, punto 3), individua espressamente, tra le opere finanziabili, gli adduttori di collegamento delle reti cittadine o consortili alla rete nazionale dei metanodotti;

considerato che al comma 2, dell'articolo 9 del provvedimento in esame, tra le priorità cui deve attenersi il CIPE, per la concessione e la ripartizione delle somme da destinare ai contributi, non sono indicate in modo esplicito le opere di adduzione e che questa mancata esplicitazione potrebbe dar luogo all'insorgenza di dubbi interpretativi riguardo alla possibilità di finanziamento di opere indispensabili ai fini dell'attuazione del programma stesso,

impegnano il Governo:

a considerare finanziabili, in sede di attuazione delle disposizioni concernenti lo stanziamento per il triennio 1997-1999 finalizzato all'attuazione del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, anche le spese relative alla realizzazione delle opere di adduzione».

(0/3/2071-B/5 e 10) MICELE, LARIZZA, CADDEO, BARRILE, SCIVOLETTO,
MACONI, PAPPALARDO

PAPPALARDO. Lo do per illustrato.

BERSANI, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo*. Dichiaro di accogliere tale ordine del giorno.

PRESIDENTE. Domando al proponente se insiste per la votazione.

PAPPALARDO. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all'ordine del giorno n. 4:

«Le Commissioni riunite 5^a e 10^a del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 2071-B,

premessò che nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati è stato introdotto l'articolo 9, che autorizza la spesa di mille miliardi, nel triennio 1997-1999, al fine di consentire il completamento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno;

osservato che nell'articolo citato si fa esplicito riferimento all'obiettivo del completamento del programma di metanizzazione di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, secondo le deliberazioni attuative del CIPE del 18 dicembre 1986 e dell'11 febbraio 1988;

considerato che al comma 2, lettera c), dell'articolo 9 del provvedimento in esame, tra le priorità cui deve attenersi il CIPE per la concessione e la ripartizione delle somme da destinare ai contributi, vengono indicati esplicitamente gli interventi compresi nel triennio operativo e quelli compresi nel biennio operativo, ma appartenenti ai bacini di utenza già parzialmente finalizzati;

al fine di evitare l'insorgenza di dubbi in ordine alla possibilità di accesso ai finanziamenti di tutti i comuni inseriti nel biennio operativo con pari dignità,

impegnano il Governo:

a considerare finanziabili, in sede di attuazione delle disposizioni concernenti lo stanziamento per il triennio 1997-1999 finalizzato all'attuazione del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, tutti i comuni inseriti nel biennio operativo, con priorità per quelli indicati alla lettera c), del comma 2 dell'articolo 9».

(0/4/2071-B/5 e 10) MICELE, LARIZZA, CADDEO, BARRILE, SCIVOLETTO, MACONI, PAPPALARDO

PAPPALARDO. Lo do per illustrato.

BERSANI, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo*. Dichiaro di non accogliere tale ordine del giorno.

PRESIDENTE. Domando al proponente se insiste per la votazione.

PAPPALARDO. No, signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo all'ordine del giorno n. 6:

«Le Commissioni riunite 5^a e 10^a del Senato, in sede di discussione del disegno di legge n. 2071-B,

premessò che il disegno di legge all'articolo 9 detta misure per la metanizzazione del Mezzogiorno;

osservato che nel corso dell'esame in sede legislativa presso la X Commissione permanente della Camera dei deputati è stato approvato

un emendamento con il quale sono autorizzati stanziamenti di spesa per complessivi mille miliardi di lire da ripartirsi nel triennio 1997-1999, al fine di consentire il completamento del programma centrale di metanizzazione del Mezzogiorno;

tenuto conto che, pertanto, la nuova formulazione dell'articolo 9, oggi nel testo in esame presso il Senato, fa esplicito riferimento all'obiettivo del completamento del programma, secondo quanto previsto dalla delibera CIPE del 18 dicembre 1986 e 11 febbraio 1988 di attuazione di quanto disposto dall'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784;

ricordato che detti riferimenti sono esplicitamente richiamati nel testo del citato articolo 9 del disegno di legge in esame;

evidenziato che nella sua formulazione, specie per quanto riguarda le priorità fissate al punto c), sembra invece che si vogliano limitare gli interventi da finanziare soltanto a quelli compresi nel triennio operativo ed a quelli compresi nel biennio operativo, ma appartenenti a bacini di utenza già parzialmente finanziati;

precisato che è necessario evitare – sin d'ora – l'insorgenza di dubbi in sede di interpretazione e di applicazione della legge in ordine alla possibilità di accesso ai finanziamenti per tutti i comuni, inseriti nel biennio operativo con pari dignità, e per prevenire conseguenti inaccettabili discriminazioni politico-economiche,

impegnano il Governo:

a considerare finanziabili, in sede di attuazione delle disposizioni concernenti lo stanziamento per il triennio 1997-1999 finalizzato all'attuazione del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, tutti i comuni inseriti nel biennio operativo, con priorità per quelli indicati alla lettera c) del comma 2, dell'articolo 9».

(0/6/2071-B/5 e 10) DEMASI, COZZOLINO, PONTONE, COLLINO, MONTELEONE

DEMASI. Lo do per illustrato.

BERSANI, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo*. Dichiaro di non accogliere tale ordine del giorno.

PRESIDENTE. Domando al proponente se insiste per la votazione.

DEMASI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 6, presentato dal senatore Demasi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'ordine del giorno n. 120:

«Le Commissioni riunite 5^a e 10^a del Senato,
in sede di discussione del disegno di legge n. 2071-B,

considerata l'opportunità di non penalizzare i consorzi *export* tra piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane,

impegnano il Governo:

a finanziare adeguatamente i consorzi *export* per le finalità di cui alla legge 21 febbraio 1989, n. 23».

(0/120/2071-B/5 e 10) ASCIUTTI, GUBERT, VEGAS, TAROLLI, TRAVAGLIA,
BUCCI, NAVA, DI BENEDETTO, SELLA DI MONTE-
LUCE

ASCIUTTI. Lo do per illustrato.

BERSANI, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo*. Dichiaro di accogliere tale ordine del giorno.

PRESIDENTE. Domando al proponente se insiste per la votazione.

ASCIUTTI. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all'ordine del giorno n. 16:

«Le Commissioni riunite 5^a e 10^a del Senato,
in sede di discussione del disegno di legge n. 2071-B,
in relazione all'articolo 17, comma 4, del disegno di legge,

impegnano il Governo:

a predisporre un programma speciale promozionale nei seguenti termini:

le economie derivanti sulle somme assegnate al Ministero per le politiche agricole con delibere CIPE del 3 agosto 1988, 27 aprile 1995, 13 marzo 1996, 18 dicembre 1996, non utilizzate dalle regioni meridionali nell'ambito delle azioni organiche e di promozione in agricoltura, e quelle rivenienti da revoche o riduzioni di interventi di competenza del suddetto Ministero, sono destinate al finanziamento di un programma speciale promozionale, per le aree interne già delimitate nell'ambito del progetto speciale 33 nelle regioni dell'obiettivo 1, volto alla realizzazione, ristrutturazione o adeguamento di impianti per la trasformazione agroindustriale dei prodotti agricoli o di centrali di commercializzazione degli stessi prodotti, nonché ad attività di valorizzazione mediante studi, creazioni di marchi per prodotti a denominazione protetta ed attività di *marketing* per la penetrazione commerciale in Italia ed all'estero dei prodotti agricoli tipici;

potranno accedere ai suddetti finanziamenti i produttori agricoli, singoli o associati, nonchè le cooperative agricole, loro consorzi e le organizzazioni di produttori localizzati nei suddetti territori.

Il Ministro per le politiche agricole, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispose il programma sopraindicato, comprensivo delle modalità di attuazione, che devono prevedere il diretto coinvolgimento delle regioni interessate e lo sottopone al CIPE per la sua approvazione.

Il commissario *ad acta*, di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, riferisce annualmente in ordine allo stato di attuazione del programma».

(0/16/2071-B/5 e 10)

COVIELLO

Lo do per illustrato.

BERSANI, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo*. Dichiaro di accogliere tale ordine del giorno.

PRESIDENTE. Non insisto per la votazione.
Passiamo all'ordine del giorno n. 102.

«Le Commissioni riunite 5^a e 10^a del Senato,
in sede di discussione del disegno di legge n. 2071-B,

pur apprezzando la semplificazione procedurale prevista dall'articolo 23, ritiene che l'intervento in materia di politiche agricole vada raccordato con i compiti assegnati alle regioni e alle direttive dell'Unione europea,

impegnano il Governo:

a presentare uno specifico provvedimento che ridefinisce in modo organico il ruolo e la struttura della RIBS in coerenza con i suddetti indirizzi».

(0/102/2071-B/5 e 10) VIVIANI, ASCIUTTI, TAROLLI, GUBERT, MORANDO,
GIARRETTA

BERSANI, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo*. Accolgo l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. I presentatori insistono per la votazione?

VIVIANI. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all'ordine del giorno 105:

«Le Commissioni riunite 5^a e 10^a del Senato,
in sede di discussione del disegno di legge n. 2071-B,

premesso che l'articolo 24 demanda al Ministro di grazia e giustizia l'adozione di un decreto *ex* articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400,

impegnano il Governo ad attenersi ai seguenti criteri:

1) acquisire il parere dei consigli nazionali degli ordini o collegi professionali interessati;

2) la società avente ad oggetto l'esercizio in comune di un'attività professionale per la quale è necessaria, ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, l'iscrizione in appositi albi o elenchi, deve agire sotto una ragione o una denominazione sociale contenente l'indicazione di società per l'esercizio della specifica professione o gruppo di professioni;

3) tale società, ai fini della registrazione, deve essere iscritta all'albo dell'ordine professionale corrispondente, con gli eventuali adattamenti normativi necessari per l'armonizzazione con le attuali disposizioni dei vari ordinamenti professionali, concepite per l'iscrizione delle sole persone fisiche;

4) il regime di circolazione delle quote o delle azioni dev'essere vincolato, secondo i criteri che seguono:

a) la metà del capitale sociale e dei diritti di voto dev'essere detenuta da professionisti esercenti in seno alla società stessa;

b) le azioni devono essere esclusivamente nominative;

c) i nuovi soci devono essere sottoposti all'approvazione (al gradimento) della maggioranza assoluta dei soci e devono essere professionisti iscritti all'albo;

5) ogni socio deve rispondere con tutti i suoi beni degli atti professionali compiuti e la società dev'essere responsabile in solido con lui;

6) nelle società in accomandita, i soci accomandatari devono essere professionisti iscritti all'albo ed il nuovo socio accomandatario dev'essere di gradimento della totalità degli altri soci accomandatari;

7) nelle società in accomandita, la quota complessiva dei soci accomandatari deve superare in ogni caso il 51 per cento;

8) nelle società in accomandita, il numero dei soci accomandatari non dev'essere inferiore a cinque;

9) dev'essere previsto un regime di espropriazione forzata delle azioni o delle quote trasmesse in via successoria *mortis causa*, a terzi non professionisti, ad esempio, se nel termine di cinque anni gli aventi diritto del socio non hanno ceduto spontaneamente le quote o le azioni che detengono, la società deve ridurre il proprio capitale dell'ammontare corrispondente al valore nominale delle loro quote od azioni e può riacquistarle;

10) gli amministratori delle società devono essere in ogni caso iscritti all'albo;

11) l'incarico professionale può essere conferito direttamente alla società oppure al singolo socio, ma l'incarico conferito al singolo socio estende i suoi effetti alla società;

12) nelle società cooperative, per l'ammissione di nuovi soci e per il trasferimento delle quote è necessario il consenso di tutti i soci;

13) è vietata la costituzione di società tra un numero di professionisti superiore ad 1/20 del totale dei professionisti iscritti nell'albo del medesimo ordine o collegio periferico, fatta eccezione per il numero minimo di cinque soci;

14) deve farsi riferimento ai principi desumibili dalla legge istitutiva delle società di revisione, in quanto applicabili».

(0/105/2071-B/5 e 10)

PALUMBO

PALUMBO. Lo do per illustrato.

BERSANI, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo*. Dichiaro di accogliere l'ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Domando al proponente se insiste per la votazione.

PALUMBO. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all'ordine del giorno n. 8:

«Le Commissioni riunite 5^a e 10^a del Senato, in sede di discussione del disegno di legge n. 2071-B,

premesso che:

nell'ambito degli strumenti di sostegno alle attività produttive, di particolare attenzione necessitano quelli rivolti all'attività di incentivazione all'internazionalizzazione delle imprese;

la rapidità e la pervasività con la quale si svolgono oggi i processi economici, la presenza di sempre nuovi competitori, l'importanza che assume il sostegno pubblico nei confronti degli operatori propongono con urgenza il problema del coordinamento e della efficacia degli strumenti a disposizione del sistema delle imprese;

attualmente per l'Italia non si può propriamente parlare di un "sistema di incentivazione", giacché le sue articolazioni non presentano modalità di utilizzo standardizzate e univocità strategica;

innanzitutto appare necessario ricondurre la concreta applicazione della legislazione vigente in materia di incentivi all'internazionalizzazione agli obiettivi strategici di espansione commerciale e di localizzazione imprenditoriale, individuati sulla base delle opportunità esistenti;

a tale fine appare indispensabile giungere alla creazione di un unico centro di coordinamento, in grado di orientare l'azione dei diversi soggetti che operano in questo campo;

peraltro l'azione di coordinamento può ottenere dei risultati solo se ad essa si associano interventi che consentano di sintonizzare l'applicazione della legislazione vigente agli obiettivi strategici;

in questo ambito occorre procedere contestualmente all'individuazione di criteri di semplificazione sia della gestione che dell'utilizzo degli strumenti legislativi,

impegnano il Governo:

a promuovere la unificazione in un'unica Agenzia pubblica delle funzioni esercitate per l'erogazione dei servizi assicurativi per l'esportazione e le gestioni del fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295 (Mediocredito centrale);

a estendere il campo di attività della finanziaria pubblica di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100 (Simest), per meglio promuovere la internazionalizzazione del sistema produttivo italiano;

a semplificare le procedure ed aggiornare gli obiettivi anche attraverso la riallocazione delle risorse di sostegno previste dalle leggi 24 ottobre 1954, n. 1083; 29 luglio 1981, n. 394; 21 febbraio 1989, n. 83; 1° luglio 1970, n. 518, 26 febbraio 1992, n. 212».

(0/8/2071-B/5 e 10) LARIZZA, CAZZARO, GAMBINI, MACONI, MICELE, NIEDDU, PAPPALARDO

BERSANI, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo*. Il Governo dichiara piena disponibilità ad accogliere l'ordine del giorno.

PAPPALARDO. Signor Presidente, stante l'accoglimento dell'ordine del giorno, non insisto per la votazione.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Signor Presidente, presento il seguente ordine del giorno, che do per illustrato:

«Le Commissioni riunite 5^a e 10^a del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 2071-B

in prossimità della data di scadenza degli incentivi per l'industria automobilistica;

pur valutando positivamente l'effetto da essi avuto sulla produzione industriale e sul rilancio della domanda interna in una fase di ristagno dell'economia,

impegnano il Governo:

1) a procedere ad una graduale riduzione degli stessi fino al loro azzeramento nel giro di alcuni mesi;

2) a praticare, eventualmente, forme di incentivo finalizzate a stimolare la produzione di veicoli più sicuri e meno inquinanti;

3) a farsi parte attiva in sede europea nel proporre misure di incentivazione di forme di mobilità alternativa rispetto all'auto privata, al fine di ridisegnare gradualmente l'attuale modello trasportistico, con una conseguente riconversione, a questa ipotesi, dell'industria automobilistica».

(0/9/2071-B/5 e 10)

CAPONI

BERSANI, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo*. Il Governo si dichiara disponibile ad accoglierlo.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Stante l'accoglimento dell'ordine del giorno da parte del Governo, non insisto per la votazione.

WILDE. Signor Presidente, presento il seguente ordine del giorno, che do per illustrato:

«Le Commissioni riunite 5^a e 10^a del Senato,
in sede di discussione del disegno di legge n. 2071-B,

premesso che:

l'articolo 22 del disegno di legge 2071-B dispone norme per la rottamazione dei ciclomotori e motoveicoli;

le suddette norme riprendono, nella *ratio* e nella sostanza, quelle sulla rottamazione delle automobili, di cui alla legge 28 febbraio 1997, n. 30;

considerato che:

tali misure sono state introdotte per aumentare la domanda di beni prodotti in mercati considerati in crisi e per i quali è stato ritenuto che una "rivitalizzazione" potesse portare benefici importanti all'economia nazionale;

non sono solo i mercati delle automobili e dei ciclomotori ad essere in flessione, ma anche altri settori in cui operano principalmente piccole e medie imprese industriali ed imprese artigiane che, tra l'altro, hanno dovuto sopportare pesanti costi di adeguamento alle normative europee,

impegnano il Governo:

ad eliminare la evidente situazione di sperequazione che si è venuta a creare con l'introduzione delle normative in questione, attraverso l'adozione e l'attuazione di adeguati interventi incentivanti, in favore di tutti gli altri settori considerati in crisi, in cui si producono beni importanti per l'economia dell'intero paese alla stessa stregua degli autoveicoli».

(0/10/2071-B/5 e 10)

WILDE, LAGO

BERSANI, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo*. Il Governo dichiara di non accogliere l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 10, presentato dai senatori Wilde e Lago.

Non è approvato.

VIVIANI. Signor Presidente, presento il seguente ordine del giorno, che do per illustrato:

«Le Commissioni riunite 5^a e 10^a del Senato,
in sede di discussione del disegno di legge n. 2071-B,

premessi:

che l'applicazione del comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, relativo all'inquadramento nelle qualifiche funzionali del personale delle Camere di commercio, industria e agricoltura, sulla base delle corrispondenze stabilite per gli impiegati civili dello Stato, ha dato luogo ad una evidente discriminazione nei confronti dei funzionari delle suddette camere che, alla data di riferimento rivestivano la qualifica di capo servizio;

che la normativa contrattuale del personale delle camere di commercio è sempre stata diversa da quella del personale dello Stato e dunque non è mai esistita una perfetta corrispondenza tra qualifiche e funzioni del rispettivo personale;

che la qualifica di capo servizio, propria della normativa del personale delle camere di commercio non è mai esistita nell'ordinamento del personale statale e che tale mancanza di esplicita corrispondenza ha determinato, per eccessiva prudenza, l'inquadramento della figura del capo servizio nella qualifica funzionale VIII anzichè in quella corrispondente di vice segretario generale secondo una corretta e ragionevole interpretazione della norma surrichiamata e secondo il parere di molti giuristi di chiara fama;

che secondo il parere della 3^a sezione del Consiglio di Stato n. 386 del 19 novembre 1996 viene affermato che in relazione all'applicazione dell'articolo 3, comma 8, della legge n. 644 del 1994 "appare auspicabile una modifica sempre però a livello normativo";

che l'adozione di detto provvedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio dello Stato,

impegnano il Governo:

in occasione della presentazione di un disegno di legge attinente alla materia, a proporre una norma interpretativa dell'articolo 3, comma 8, della legge n. 644 del 1994 teso a superare la suddetta discriminazione».

(0/11/2071-B/5 e 10)

VIVIANI, GIARETTA

BERSANI, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo*. Il problema evidenziato esiste, ma faccio notare che la presentazione di un disegno di legge è una funzione parlamentare. Ripeto che il problema c'è e, quindi, accetto l'ordine del giorno come raccomandazione.

VIVIANI. Stante l'accoglimento dell'ordine del giorno, non insisto per la votazione.

ASCIUTTI. Signor Presidente, presento il seguente ordine del giorno, che do per illustrato:

«Le Commissioni riunite 5^a e 10^a del Senato,
in sede di discussione del disegno di legge n. 2071-B,

premesso che si rivela necessario il completamento, da parte della SPI, società di promozione e sviluppo imprenditoriale Spa, del programma di installazione di Centri per lo sviluppo dell'imprenditorialità, di cui all'articolo 15, comma 13, della legge 11 marzo 1988, n. 67, nelle aree depresse di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b definite ai sensi della normativa dell'Unione europea,

impegnano il Governo:

a finanziare adeguatamente, per l'anno 1997, gli investimenti fissi relativi agli incubatori e l'implementazione dei fondi relativi agli interventi di *venture capital* e del consorzio fidi promossi dalla SPI medesima, utilizzando, ai fini della copertura dell'onere lo stanziamento iscritto nel capitolo 7855 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997».

(0/15/2071-B/5 e 10)

ASCIUTTI, NAVA

TAROLLI. Signor Presidente, desidero aggiungere la mia firma all'ordine del giorno n. 15.

BERSANI, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo*. Il Governo dichiara piena disponibilità ad accogliere tale ordine del giorno.

ASCIUTTI. Stante l'accoglimento dell'ordine del giorno, non insisto per la votazione.

RIPAMONTI. Signor Presidente, presento il seguente ordine del giorno che do per illustrato:

«Le Commissioni riunite 5^a e 10^a del Senato,
in sede di discussione del disegno di legge n. 2071-B,

al fine di garantire la tutela della salute delle popolazioni e dell'ambiente e di impedire traffici illegali di materiali pericolosi,

impegnano il Governo:

ad installare, ai valichi di frontiera, sistemi per la rilevazione della radioattività dei metalli importati di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1996, n. 421».

(0/100/2071-B/5 e 10)

RIPAMONTI, DE LUCA Athos

BERSANI, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo*. Il Governo si dichiara disponibile ad accogliere l'ordine del giorno. Ribadisco, comunque, che vi è un impegno in tal senso.

RIPAMONTI. Stante l'accoglimento dell'ordine del giorno, non insisto per la votazione.

GIARETTA. Signor Presidente, presento il seguente ordine del giorno, che do per illustrato:

«Le Commissioni riunite 5^a e 10^a del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 2071-B,

premesso che l'articolo 28 del disegno di legge prevede la possibilità per le imprese interessate di provvedere al pagamento del diritto annuale relativo ad anni antecedenti al 1996 ed iscritti a ruolo con un pagamento ridotto della sovratassa;

considerato che tale disposizione penalizza ingiustamente le aziende che non hanno avuto l'iscrizione a ruolo per ritardo delle camere di commercio competenti,

impegnano il Governo:

ad assumere gli opportuni provvedimenti per rimuovere tale iniquità».

(0/110/2071-B/5 e 10)

GIARETTA

BERSANI, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo*. Il Governo dichiara piena disponibilità ad accogliere l'ordine del giorno.

GIARETTA. Stante l'accoglimento dell'ordine del giorno, non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

DE LUCA Athos. Il Gruppo Verdi-L'Ulivo si astiene sul provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato.

È approvato.

Avverto che in seguito a tale approvazione i disegni di legge nn. 473 e 2256 restano assorbiti.

Propongo alla Commissione di darmi mandato ad apportare, in sede di coordinamento, le correzioni di carattere meramente formale che si renderanno necessarie.

Non facendosi osservazioni così rimane stabilito.

I lavori terminano alle ore 14,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. LUIGI CIAURRO

